

Una patologia del tessuto imprenditoriale italiano: la Mafia S.p.a.

La sorte dei beni produttivi oggetto della disciplina dei sequestri e confische e il legame con le procedure concorsuali.

| | |
|--|----|
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| CAPITOLO I. La Mafia imprenditrice..... | 7 |
| 1. Cenni sulla trasformazione della criminalità organizzata..... | 8 |
| 2. La globalizzazione del fenomeno..... | 16 |
| 2.1. Europa..... | 18 |
| 2.2. Asia..... | 19 |
| 2.3. America..... | 21 |
| 2.4. Africa..... | 22 |
| 3. L'influenza esercitata sull'economia legale..... | 23 |
| 3.1. Traffico di stupefacenti..... | 27 |
| 3.2. Usura..... | 28 |
| 3.3. Estorsione..... | 30 |
| 3.4. Corruzione..... | 31 |
| 3.5. Criminalità ambientale..... | 32 |
| 3.6. Crimini transnazionali..... | 33 |
| 3.7. Riciclaggio..... | 36 |
| 3.8. I costi..... | 37 |
| 4. La gestione dell'impresa..... | 41 |
| 4.1. Lo scoraggiamento della concorrenza..... | 43 |
| 4.2. La compressione salariale..... | 43 |
| 4.3. La disponibilità delle risorse finanziarie..... | 44 |
| CAPITOLO II. Lo Stato si difende? | 47 |
| 1. Quadro normativo e gli strumenti predisposti dal legislatore nella l. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia)..... | 47 |
| 1.1. La gestione e la destinazione dei beni confiscati..... | 53 |
| 1.2. Analisi economico-giuridica del bene aziendale confiscato | 56 |
| 1.3. La gradatio ablativa in seno al soggetto economico colpito dal provvedimento di confisca..... | 57 |
| 1.4. Riformulazione dei bilanci d'esercizio a seguito della confisca..... | 58 |
| 1.5. Procedure di destinazione dei beni aziendali..... | 59 |

| | |
|---|-----|
| 2. Il rapporto tra le misure di prevenzione patrimoniale e le procedure concorsuali..... | 66 |
| 2.1. L’art. 63, “dichiarazione di fallimento successiva al sequestro” | 67 |
| 2.2. L’art. 64, “sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento” | 69 |
| 2.3. la tutela dei diritti dei terzi..... | 70 |
| 3. Le conseguenze nell’attuazione di tali strumenti: l’impatto attuale e le prospettive future..... | 75 |
| | |
| CAPITOLO III. Q&A agli addetti ai lavori..... | 81 |
| 1. Intervista al dott. Curcio, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia..... | 81 |
| 2. Intervista al dott. Cillo, responsabile del recupero di un bene confiscato..... | 85 |
| 3. Case study: il business plan del maglificio “100quindici Passi” | 93 |
| | |
| CONCLUSIONI..... | 110 |
| | |
| BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA..... | 117 |

*È l'informazione sulla verità vera dei fatti che dà coraggio.
Solo la verità può rendere liberi quanti oggi
non vogliono essere schiavi.
Paolo Sylos Labini.*

Introduzione

A Enzo Biagi che gli chiedeva negli anni 70 : “La mafia è un suo tema costante: è cambiata, cosa sta accadendo?!”

Leonardo Sciascia rispondeva:

“Non è più solo un fatto siciliano, è diventato un fatto italiano e non solo, ormai sfuggente, indefinibile; va identificandosi sempre più con la gestione del potere. La mafia ha come fine l’illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria, usando la violenza, tra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato. Non sono un esperto di mafia, sono semplicemente uno che è nato e vive in un paese della Sicilia, che ha sempre cercato di capire la realtà che lo circonda, gli avvenimenti, le persone”¹.

Che cos’è la mafia e soprattutto che cosa è diventata oggi?

Già nel 1875 in quasi tutte le lingue europee esiste il concetto di “mafia” che rappresenta il fenomeno sociale emerso in Sicilia in contrapposizione alla cessazione del sistema feudale avvenuta con il Risorgimento.

Con l’unità d’Italia l’intero sistema sociale cambia². Il latifondista non più feudatario ha altri interessi, spesso la politica, e affida la gestione dei fondi e dei lavoranti ad amministratori chiamati gabellutti.

Nel disinteresse della proprietà verso l’amministrazione, i gabellutti divennero sempre più forti riuscendo man mano ad esautorare completamente i latifondisti rendendo i contadini sempre più poveri e completamente sottomessi al potere di questa nuova classe dirigente³.

I gabellutti in breve si appropriarono di tutti i diritti dei nobili latifondisti, non solo in termini di terreni e coltivazioni, ma estendendo ben presto la loro ingerenza anche al controllo del territorio e all’amministrazione della giustizia, fino alla costituzione di vere e proprie autonome truppe di sicurezza imponendo l’autoritarismo di una sub-cultura criminale tollerata ed egemone – era nata la mafia!

Nell’accezione generale con il termine “mafia” si è sempre inteso definire l’organizzazione criminale che agisce con metodi violenti e che, incutendo il timore nella società civile, crea uno strato di omertà che la protegge dalle denunce in cui rischia di incorrere proprio in virtù dei suoi comportamenti.

Questa però è divenuta una accezione troppo semplicistica per definire quel fenomeno che ha ormai perso tutti i tratti dell’eccezionalità, in quanto talmente radicato nel tessuto e nei comportamenti di qualsiasi

¹ Intervista pubblicata su <http://freedomlibertadiparola.blogspot.it/search?q=leonardo+sciascia>, 2014, (ultima consultazione 27/01/16)

² Rossi T., “Le origini della Mafia: puntata 1 – il Risorgimento”, Le grandi inchieste, in Fatto Diritto Magazine, 2012, <http://www.fattodiritto.it/le-origini-della-mafia-1-puntata-il-risorgimento/> (ultima consultazione 27/01/16)

³ AA.VV., “Storia e sviluppo della Mafia”, in Tesina Mafia, <http://www.tesinamafia.it/index.php/materie/storia/svilupposistemamafioso.html> (ultima consultazione 27/01/16)

strato sociale e che si muove , si evolve, cresce parallelamente allo Stato.

Il presente lavoro tenterà di analizzare sistema criminale mafioso nella forma più attuale e pervasiva che abbia mai assunto a livello sia nazionale che internazionale: la mafia come impresa attiva in tutti i settori dell'economia.

Oggi, il mafioso non è più colui che riscuote il pizzo; che fa rispettare le proprie regole in un quartiere o in una città in cui si è imposto con la forza; non è più solo ~~la~~ in guerra per il territorio contro i clan rivali e di certo non si limita ad essere il padrino a cui chiedere favori, in cambio di una devozione praticamente assoluta. Si muove in una logica di valori portata avanti da coloro che sono riusciti ad imporsi con l'uso della forza rispetto agli altri e che sono motivati dall'onore; dal senso però di rispetto per le regole che loro stessi hanno stabilito.

Ripercorrendo le origini del fenomeno (quando ancora poteva essere considerato tale), si arriva ad inquadrare un nuovo aspetto, quello dell'agente economico mafioso che si colloca in posizione paritaria rispetto alle entità economiche "legali"; al fianco degli imprenditori, degli istituti finanziari e delle istituzioni.

La storia della mafia continua e si evolve di pari passo con l'evolversi della storia; talvolta riesce a domare gli eventi e ad essere punto di riferimento, ma raramente, mai senza un impegno serio e costante da parte dello Stato, viene emarginata e depauperata del suo potere.

Lo scorrere del tempo e il susseguirsi degli eventi ha portato al risultato attuale: ossia ad una presenza "oscura", che ha invaso dapprima solo le nicchie trascurate dalle istituzioni e i mercati illegali, ma che poi, per necessità e per occasioni, è riuscita a penetrare nei settori legali fino ad invadere totalmente l'economia legale e a confondersi con essa, dando vita al c.d. *poling equilibrium*.

La vicinanza all'economia e alle istituzioni "legali" genera confusione e sempre più spesso è impossibile distinguere l'impresa "sana" da quella mafiosa. La mafia imprenditrice ricicla le proprie smisurate disponibilità finanziarie in attività del tutto lecite, paga le tasse per queste attività, assume personale ed è un operatore economico in tutto uguale agli altri, se non fosse per la partita sleale che gioca.

La concorrenza mafiosa è sleale sempre: sia quando crea imprese per le quali espone straordinari e floridissimi bilanci, che però sono solo delle scatole vuote, collocate in capannoni vuoti, che pagano stipendi alle persone senza farle lavorare, sia quando crea imprese effettivamente attive che, avvalendosi delle modalità mafiose e delle illimitate risorse finanziarie, possono accedere a grandi commesse internazionali e nazionali

Nel primo caso causerà poco danno per le imprese sane concorrenti, ma gravissimi danni sociali, alimentando la cultura dell'assistenzialismo e della mafia come tutore sociale in luogo dello Stato assente; nel secondo caso ci sono pochi danni sociali, in quanto effettivamente l'impresa mafiosa genera nuova occupazione e un ciclo economico virtuoso, ma provoca grandissimi danni al tessuto economico sano che si trova in posizione totalmente svantaggiata dalla quale non ha possibilità di risalire mantenendo risultati economicamente accettabili.

L'inquinamento del tessuto economico non si limita però alle attività connesse alle grandi commesse e alle grandi opere, ma pervade via via ogni aspetto della nostra società rendendo sempre meno facile il percorso del risanamento.

E qui sorge spontanea una seconda domanda: perché è necessario parlare di mafia ?

La risposta è già in parte contenuta nelle parole riportate sopra dell'economista Sylos Labini; il quale afferma, che è l'informazione che dà coraggio ed è solo l'informazione vera che può rendere liberi; Gesù nel Vangelo di Giovanni (8, 32): "Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi".

La mafia è purtroppo, anche se non sempre ne siamo consapevoli, sempre più presente nella nostra quotidianità; non solo quando riflettiamo in termini di sicurezza personale, se siamo obbligati a rinunciare alle nostre più semplici libertà dovendoci confrontare con determinati "personaggi", ma anche quando l'esercizio del diritto di voto è pregiudicato dal controllo territoriale; quando percepiamo la mancanza di libertà nell'avviare una forma di impresa, se nelle previsioni del business plan deve essere considerata la voce relativa al "pizzo" da pagare e i conti non tornano; quando i fitti degli immobili commerciali salgono alle stelle perché "lavanderie" mafiose affittano ogni buco disponibile a qualsiasi prezzo; quando per acquistare qualcosa e malgrado tutto ci si serve di un "negozio-lavanderia"; quando vogliamo divertirci e andare in un locale o fare una vacanza e siamo vittime inconsapevoli del sistema mafioso.

Bisogna parlarne, molto. Bisogna suscitare e alimentare la riprovazione sociale verso tutte le attività integrate nel sistema mafioso, e per parlarne è necessario conoscere il nemico. Bisogna sapere in che modo attenta alla nostra libertà, come ci priva in modo subdolo dei nostri diritti, come ci impedisce a poco a poco di poter scegliere se avere o meno rapporti con il sistema, come ci priva di informazioni invadendo anche il sistema mediatico e come influenza le nostre azioni invadendo il marketing globale.

E' un cancro le cui metastasi sono ormai diffuse ovunque che, utilizzando sofisticate leve sociali, diviene sempre più sfacciato muovendosi in un contesto sociale sempre più assoggettato, dipendente e manovrabile. Nel lavoro che segue saranno esaminati gli aspetti fondamentali delle attività mafiose, soffermandosi su ciascuna di esse e vedendo come le singole attività intervengono nella composizione del bilancio complessivo dell'azienda globale che può essere definita Mafia S.p.a.

Altro aspetto rilevante, mutuato direttamente dagli schemi mafiosi originari, è la capacità di intessere rapporti, non solo con la società locale sulla quale esercita direttamente il proprio potere, ma anche con le personalità politiche, i professionisti e le forze dell'ordine, fino a creare una rete di rapporti che conduce anche al di fuori dei confini nazionali.

Infatti se c'è una caratteristica della mafia, che possiamo dire sia rimasta invariata nel corso dell'evoluzione, è proprio quella di mantenere i rapporti con chiunque potesse in qualsiasi modo ritornare utile per i suoi scopi. Il mafioso sa come ingraziarsi e fare pressione sui cittadini per ottenere i voti di cui ha bisogno per far eleggere un suo uomo, sa come corrompere le forze dell'ordine per ottenere favori e sa trattare anche con i vertici della politica nella logica sempre vincente del "*do ut des*".

Ora la pressione mafiosa è ai suoi massimi livelli; avendo superato l'intermediazione dei partiti colloca le

sue persone direttamente ai vertici istituzionali, garantendosi norme e leggi a suo vantaggio e accade perciò che al termine dell'iter giudiziario, troppo spesso, gli amministratori non vengano giudicati solo collusi, ma addirittura affiliati.

Questa posizione predominante, che ha consentito alla mafia di raggiungere i più alti vertici del Paese fino ad arrivare all'interno del Parlamento e talvolta anche alla magistratura, ci induce a rimarcare le parole di Sylos Labini⁴ che sono oggi più che mai pertinenti rispetto all'argomento in esame essendo stato uno di quelli decise di non soggiacere alla pressione politico-mafiosa e "ribellarsi".

Infine va tenuto presente l'aspetto globale del fenomeno mafioso, che non è più limitato a piccoli centri del Sud Italia, o a poche Regioni: come percepiva Sciascia negli anni '70, il fenomeno ha superato i confini nazionali, ma si diffonde anche all'estero, sia fissando dei propri avamposti in altre nazioni sia intrecciando rapporti con le organizzazioni criminali straniere.

Tutte le grandi economie, non solo occidentali, sono oggetto di interesse della criminalità organizzata, il che rende quanto meno inutile ogni lotta che non sia basata su collaborazioni internazionali.

Nella seconda parte del presente elaborato ci si soffermerà sull'esame del quadro normativo degli strumenti predisposti dal legislatore per fronteggiare la criminalità organizzata; con particolare attenzione alle misure di prevenzione patrimoniali, le quali sono riconosciute come punti fermi essenziali per condurre un'adequata lotta al sistema mafioso.

In effetti, come sostenuto da molti magistrati dediti alla lotta contro la mafia (Falcone e Borsellino primi fra tutti), uno dei canali fondamentali da colpire per indebolire il potere mafioso è quello delle risorse patrimoniali.

L'attacco al patrimonio, inteso come la sottrazione di danaro liquido, immobili, partecipazioni, società, aziende e attività commerciali, è necessario per raggiungere una duplice finalità: in primo luogo bloccare parzialmente gli introiti che alimentano le altre attività poste in essere e poi consentire allo Stato di riappropriarsi di beni sottratti alla collettività e di riconsegnarglieli, recuperando credibilità e fiducia da parte dei cittadini.

Gli aspetti normativi che vengono trattati nella seconda parte riguardano principalmente gli istituti del sequestro e della confisca, così come sono contenuti nel D.L. 159/2011, c.d. Decreto Antimafia, in particolare quando hanno ad oggetto le aziende.

La problematica emersa dall'analisi della disciplina, inserita nel contesto cui è riferita, denota che l'obiettivo di restituzione di beni produttivi alla collettività non è quasi mai interamente realizzato.

Ciò accade sia perché il bene o l'azienda confiscata non ha caratteristiche di economicità che possano resistere in assenza delle peculiarità gestionali mafiose, sia perché le persone comandate a commissariare le aziende mafiose molto spesso sono dei professionisti che non hanno capacità e competenze imprenditoriali; inoltre spesso l'impegno dello Stato in queste operazioni si ferma alla confisca senza prevedere alcuna

⁴Sylos Labini P., "...mi dimisi dal comitato tecnico-scientifico del ministero del Bilancio, di cui facevo parte da circa un decennio, quando il titolare di quel dicastero, Giulio Andreotti, nominò sottosegretario Salvo Lima. Siccome Lima compariva più volte nelle relazioni dell'Antimafia ed era stato oggetto di ben quattro richieste di autorizzazione a procedere della magistratura...", in Introduzione, Intoccabili, Travaglio M. e Lodato S., 2005.

misura di effettivo sostegno della fase di transizione dalla illegalità alla legalità.

In tutti i casi la ricaduta negativa sociale, in termini di perdita di occupazione e perdita del volano economico rappresentato da queste imprese (specie se poste in aree disagiate), comporta grande diffidenza nei confronti dello Stato e perdita di credibilità in contrapposizione alla maggiore credibilità acquisita dal sistema mafioso. Non è raro che le persone intervistate a valle di una confisca sostengano che “stavamo meglio prima”!

L'analisi della disciplina predisposta dal Codice Antimafia si estende anche al rapporto tra la stessa e la disciplina fallimentare e della tutela dei terzi; poiché, com'è possibile evincere dalle disposizioni stesse, il legislatore ha predisposto un impianto normativo modellato sullo schema delle procedure concorsuali.

In effetti i richiami che vengono fatti alla suddetta disciplina sono numerosissimi e vi è un'effettiva sovrapposizione degli istituti e degli organi delle due procedure; con il conseguente emergere dei problemi di prevalenza tra una disciplina e l'altra, in virtù delle differenti finalità che queste intendono realizzare.

Oltre ai problemi che attengono alla disciplina normativa, nel secondo capitolo vengono affrontate anche le eventuali criticità che attengono alla destinazione dei beni che sono stati definitivamente confiscati, in particolare la tutela dei terzi, e le finalità che si intendono perseguire.

L'analisi di tali strumenti è altresì finalizzata a ricercare ed individuare le difficoltà che vengono affrontate dagli organi che si occupano di tali procedure, al fine di poter elaborare delle alternative fattibili; ~~ma~~ ~~altresì~~ oltre che per individuare delle eventuali ipotesi per “bonificare” le imprese che vengono sottoposte alla gestione di un amministratore giudiziario, al fine di restituirle ad imprenditori qualificati e lontani dalle dinamiche mafiose, per mantenere vivo il tessuto imprenditoriale e altresì i livelli occupazionali.

Nell'ultima parte dell'elaborato si riportano le testimonianze rilasciate da persone che, per gli incarichi ricoperti e per le esperienze acquisite, sono estremamente esperte delle procedure di gestione, amministrazione e destinazione dei beni confiscati, delle problematiche connesse e della reale capacità di contrasto esercitabile dall'applicazione della normativa vigente.

Sempre a Leonardo Sciascia, nella stessa intervista degli anni 70, Enzo Biagi chiede: *“La mafia sarà mai sconfitta?”*

La risposta dello scrittore, verificata alla luce dei fatti, risulta sorprendentemente attuale.

“Non ho mai creduto che il fenomeno mafioso non possa essere debellato, per fare questo ci vuole però uno Stato forte. Per me lo Stato è la Costituzione che distingue nettamente i tre poteri. Oggi, invece, i partiti fanno le leggi, le fanno eseguire e le fanno giudicare. Il Parlamento non esiste più perché i partiti gli accordi li fanno fuori dal luogo istituzionale.”

Capitolo I. La Mafia imprenditrice

Sommario: 1. Cenni sulla trasformazione della criminalità organizzata – 2. La globalizzazione del fenomeno – 2.1. Europa – 2.2. Asia – 2.3. America – 2.4. Africa – 3. L'influenza esercitata sull'economia legale – 3.1. Traffico di stupefacenti – 3.2. Usura – 3.3. Estorsione – 3.4. Corruzione – 3.5. Criminalità ambientale – 3.6.

Crimini transnazionali – 3.7. Riciclaggio – 3.8. I costi – 4. La gestione dell'impresa – 4.1. Lo scoraggiamento della concorrenza – 4.2. La compressione salariale – 4.3. La disponibilità delle risorse finanziarie

1. Cenni sulla trasformazione della criminalità organizzata: da clan a nuovo agente economico

La definizione “Mafia s.p.a.” è stata adottata provocatoriamente per la prima volta nel IX Rapporto di SOS Impresa⁵, presentato il 24 luglio 2006 a Roma, sebbene già prima ci fosse chi parlava di “mafia imprenditrice”, fenomeno che affonda le sue radici molto prima di quella data simbolica.

La comparsa di questo nuovo agente economico deve essere collocato più precisamente a partire dagli anni '70, nei così detti “anni di piombo” in cui si assiste ad *“un’epocale e profonda riorganizzazione, che ha investito la “ragione sociale” degli storici poteri criminali del nostro Paese (prima la mafia siciliana, poi la camorra, la ‘ndrangheta, la sacra corona unita) e, conseguentemente, i suoi assetti interni: la mafia si è aperta ai traffici illeciti internazionali, si è data un’organizzazione imprenditoriale per la produzione e lo scambio di beni, e per il reinvestimento degli utili conseguiti soprattutto da traffico di sostanze stupefacenti”* come analizzato da Pino Arlacchi all’interno del suo saggio.⁶

La mafia imprenditrice si è insediata in ogni comparto economico e finanziario del Sistema Paese, infatti in più di un terzo del Paese le mafie sono l’unico agente economico attivo, con cui deve confrontarsi chiunque desideri investire ed operare.⁷

Prima ancora di poter procedere all’analisi di questo nuovo agente economico è necessario ricordare le origini del fenomeno, noto con i diversi nomi quali *mafia, camorra, ‘ndrangheta e sacra corona unita*, e come punto di partenza possiamo fare riferimento proprio al nostro ordinamento e a come viene delineato all’interno del codice penale.

L’articolo 416-bis, comma 3 del codice penale dispone che *“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.”*

⁵Sos Impresa è un’Associazione nata nel 1991 a Palermo per iniziativa di un gruppo di commercianti a difesa della libera iniziativa imprenditoriale, per opporsi al racket e resistere alla criminalità organizzata. Tra i compiti dell’associazione vi è quello di elaborare e promuovere diverse strategie di difesa e di contrasto alle estorsioni, all’usura e a tutte quelle forme di criminalità che colpiscono le imprese, ostacolandone la libera concorrenza e lo sviluppo. Un’altra attività dell’impresa è la pubblicazione di studi, ricerche e documenti di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta, tra questi vi è la pubblicazione del *Rapporto annuale* di Sos Impresa, *Le mani della criminalità sulle imprese*.

⁶Arlacchi P., *La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Il Mulino, Bologna, 1983. Citato in U.D.A.I. Sezione Distrettuale di Bari “Gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata dopo le riforme sulla sicurezza pubblica. Un equilibrio instabile tra efficienza del sistema e recupero delle garanzie”, *L’impresa mafiosa e la tutela delle ragioni dei terzi*, 2009.

⁷ Sos Impresa, “Per non fallire di mafia”, convenzione nazionale delle associazioni antiracket e antiusura no profit, 2014

Ciò che caratterizza l'associazione di tipo mafioso è, quindi, l'attitudine ad avvalersi dell'“avviamento” costituito dai suoi crimini pregressi e del suo radicamento nella società, che gli consente di esercitare una intimidazione immanente e costante.

Nell'associazione mafiosa i delitti commessi rappresentano i mezzi attraverso i quali questa si afferma su un territorio e in una società per controllarli stabilmente, garantendosi in tal modo arricchimenti parassitari.

La norma del codice penale fu inserita dal legislatore del 1982 con l'intento di configurare la mafia e le altre organizzazioni similari come associazioni criminali e focalizzando l'attenzione sulle modalità di comportamento che contraddistinguono l'agire mafioso.

Come si evince dal testo, la norma ruota intorno all'*intimidazione* come modalità di comportamento che contraddistingue l'associazione mafiosa e, come aveva sottolineato la giurisprudenza, a tale metodo consegue una condizione di assoggettamento della società civile e una progressiva sfiducia nello Stato a garantire una reale protezione dalle condotte della criminalità organizzata. Da tutto ciò ne consegue

l'omertà: “*attenersi alle regole dell'omertà significa aderire a un sistema di doppia morale: quella vigente tra i membri dello stesso gruppo e quella, di segno opposto, valevole per le relazioni con gli estranei*”.⁸

Oltre che sul piano giuridico, il fenomeno mafioso deve essere valutato anche in relazione all'evoluzione che lo ha riguardato e che è avvenuto di pari passo ai cambiamenti del sistema sociale, politico, economico e culturale.

Pertanto l'analisi che è necessario condurre, per poter arrivare ad inquadrare la Mafia come agente economico a tutti gli effetti, non può prescindere da tali aspetti e come è possibile intuire dalla costruzione della norma e dalla giurisprudenza, che ha interpretato le parole del legislatore, le origini del mafioso si sostanziano nell'essere uomini d'onore, capaci di vendicare le offese subite e capaci di arrecare altrettanto ad un nemico, e dunque di farsi rispettare. Questo comportamento, nel contesto in cui nasce e si sviluppa la mafia, è incoraggiato e idealizzato dalla cultura del posto e proprio in quel contesto non si tratta di un'organizzazione formale ma di un comportamento onorevole.

Le organizzazioni criminali nascono come rudimentali strutture al cui vertice c'è il “boss” che accresce il suo potere attraverso l'opera e la forza dei “picciotti”, si tratta di forza di intimidazione che scaturisce dal vincolo associativo, che congiuntamente alla corruzione pone i fondamenti e i presupposti per l'omertà.

Si tratta di organizzazioni le cui radici sono costituite da una famiglia, insediata in un territorio sul quale esercita un controllo, in seguito alla divisione con le altre famiglie, ed è composta da uomini d'onore.

Secondo diversi autori è possibile, infatti, definire “un tipo ideale” di mafioso tradizionale in base ad una serie di criteri quali: l'origine popolare, l'appartenenza al ceto medio, il possesso di un potere territoriale precisamente delimitato. I valori che guidano l'azione sono quelli delle classi più agiate, incentrati tutti sul concetto di onore.

⁸Arlacchi P., *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno*. Nuova edizione, Il Saggiatore, Milano, 2007, p.28

Si potrebbe dire che tutte le organizzazioni criminali che nel tempo si sono formate, prima fra tutte la mafia italiana, quella cinese e giapponese, hanno una matrice simile: sono nate e si sono rafforzate in società in evoluzione.

L'industrializzazione ha favorito la proliferazione di gruppi criminali che in tali contesti trovano ampi spazi per sostituirsi al potere politico. Ad esempio la Mafia siciliana ha seguito i cambiamenti della società siciliana passando da un modello locale ad uno nazionale, accompagnato anche dalla evoluzione dei diversi e più moderni sistemi di investimento delle risorse accumulate illegalmente, passando dall'acquisto di greggi o mandrie al mercato immobiliare per arrivare all'acquisizione di imprese locali e poi multinazionali.

La differenza della criminalità organizzata da quella non organizzata è, appunto, una certa specificità organizzativa dotata di alcune caratteristiche, come la capacità di intessere rapporti con gli ambienti politici e la capacità di controllo del territorio, anche sotto un profilo economico; come si evince anche dai fatti ricostruiti all'interno del processo *Spartacus*⁹, relativo al clan dei casalesi, il clan mafioso può essere definito come una vera e propria "multinazionale del crimine" con ramificazioni infinite.

I contatti con la città, con lo Stato e con il mercato nazionale tendono a venire controllati dall'autorità mafiosa e la ricchezza del mafioso tradizionale è costituita dalla rete delle sue relazioni di amicizia con i personaggi influenti degli altri paesi e della città, caratteristica della mediazione mafiosa è infatti la tendenza a monopolizzare i canali entro cui è inserita: non sono tollerati concorrenti.

Si evince che la matrice comune in tutte le organizzazioni che nel tempo si sono formate, non solo nel nostro Paese ma anche all'estero, è la società in evoluzione: nel momento in cui l'industrializzazione è forte i gruppi criminali oltre ad intessere rapporti con il potere politico si mescolano ad una classe imprenditoriale in divenire.

È possibile affermare che sebbene quelli appena descritti siano i tratti caratterizzanti del fenomeno in questione, oggi quest'ultimo si presenta parzialmente differente sia per l'ambito di interessi in cui è coinvolto sia per le modalità con cui svolge la propria attività.

Appare quindi necessario ripercorrere brevemente l'evoluzione del fenomeno, cominciando proprio da dove affondano le radici, per comprendere come la criminalità organizzata si sia nel tempo evoluta e adattata alla realtà sociale ed economica.

La prima fase evolutiva che si trova ad affrontare il mafioso è quella che potrebbe essere definita come "istituzionalizzazione dell'onore e di trasformazione del medesimo in un potere riconosciuto come legittimo"¹⁰ in cui la necessità per il mafioso di essere in grado di svolgere attività di governo, in quanto il contesto socio-economico è colmo di crepe ed in prossimità di una disgregazione, ma anche di conservare l'onore fa sì che i mafiosi diventino giudici, ordinatori e giustizieri, inglobando nella propria persona i poteri normalmente esercitati dallo Stato.

⁹ Il processo *Spartacus* conclusosi con sentenza emessa il 15/09/2005, presso la Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, ha ricostruito nella motivazione quindici anni di storia criminale Casertana, passando in rassegna i principali fatti di sangue accaduti in quel territorio, spiegandone altresì le connessioni con gli interessi economico/imprenditoriali. Dal processo, infatti, sono emersi dettagli circa la struttura economica e gli interessi imprenditoriali del *clan* dei casalesi.

¹⁰ Arlacchi P. *op. cit.* 2007, p. 43

Da sempre il portafoglio delle attività condotte dalla criminalità organizzata in generale, ed in particolare dalla Mafia, è sempre stato molto diversificato, passando dal reimpiego degli asset accumulati all'intessere rapporti con uomini politici e imprenditori, dalla gestione delle attività tipiche criminali dello spaccio e dell'estorsione alla cd. *money laundering* ossia pulire le entrate illecite e investirle nei cicli dell'economia legale.

In origine tra le funzioni del mafioso rientrava la protezione, date le condizioni di insicurezza della proprietà, dei beni e delle persone che caratterizzavano le comunità locali, si rendeva necessario affidarne la tutela al mafioso dominante nella zona per la quale era previsto un corrispettivo. Chi si rifiutava di accettare questa tutela o di pagare per il servizio ottenuto o rifiutava di accordarsi con il capomafia, avrebbe visto verificarsi incendi, furti e danneggiamenti: in definitiva, poiché gli autori delle malefatte erano gli stessi che garantivano la tutela, il tutto si è man mano ridotto al semplice pagamento di una tangente, il *pizzo* ancora oggi ampiamente esercitata.

Tra le altre attività si ritrova anche quella repressiva, ossia la conservazione dell'ordine con la repressione del comportamento non conforme. Questa funzione non viene esercitata in contrapposizione con gli organi statali, al contrario questi si trovano a collaborare con metodi spesso simili, nella repressione delle più gravi minacce e disfunzioni dell'ordine costituito.

Dal 1860 circa in poi, ad eccezione del periodo fascista, la sinergica cooperazione Stato/Mafia ha sempre trovato ampia applicazione in quanto da un lato il governo centrale aveva bisogno della collaborazione del potere mafioso per il mantenimento dell'ordine pubblico in larghe aree della Sicilia e della Calabria, con minimo dispendio di energie umane e finanziarie e dall'altro il mafioso "uomo d'onore", ha sempre avuto interesse a cercare di stabilizzare la propria posizione tramite la massima legalizzazione possibile dei suoi poteri, entrando a far parte dell'élite del potere politico ma anche giudiziario. Come fu teorizzato da uno dei più alti magistrati italiani, il procuratore generale presso la suprema Corte di Cassazione, Giuseppe Guido Lo Schiavo "la mafia ha sempre rispettato la magistratura, la Giustizia, e si è inchinata alle sue sentenze e non ha ostacolato l'opera del giudice. Nella persecuzione ai banditi e ai fuorilegge ha affiancato addirittura le forze dell'ordine..".

La delega per le funzioni di amministrazione civile e giudiziaria concessa dallo Stato centrale ai mafiosi produceva anche un importante effetto di integrazione politica: ci si avvaleva dei mafiosi per ricavare voti da zone non facilmente raggiungibili con i normali schemi di conquista del consenso elettorale.

Questa fase nella vita del mafioso tradizionale può essere definito come il "momento legale" caratterizzato dal progressivo avvicinamento agli uomini e alle istituzioni dello Stato.

Non secondaria fra le funzioni esercitate ritroviamo ancora quella di mediazione. Un creditore poteva servirsi del potere mafioso per indurre un debitore al pagamento e anche il debitore poteva richiedere l'intervento del mafioso per pagare in suo favore. Le parti interessate evitano quindi la trasformazione di un conflitto di interessi in un contenzioso giudiziario.

Questa funzione non è del tutto scomparsa nel mafioso moderno, infatti, in certe zone della provincia di Agrigento, l'organizzazione mafiosa assurge ancora a riferimento per la risoluzione di piccole e grandi controversie, a causa della diffidenza dei cittadini verso le forze dell'ordine e da un radicato comportamento omertoso.

Le attività di mediazione svolte dalla mafia non si limitano solo al contesto locale ma coinvolgono anche i rapporti con le agenzie esterne della vita economica e politica, invero "la "ricchezza" del mafioso tradizionale è costituita proprio dalla rete delle sue relazioni di "amicizia" con i personaggi influenti degli altri paesi e delle città"¹¹.

Emerge infatti dalla Relazione Annuale della DNA che il tessuto sociale è caratterizzato proprio dalle connessioni tra mafia, imprenditoria e politica che ha comportato negli ultimi anni lo scioglimento di Consigli Comunali non solo in Sicilia, così come fin dagli anni '40 del secolo scorso la Sicilia occidentale vide il moltiplicarsi di piccole casse rurali e cooperative controllate dai capimafia in quasi tutti i comuni di quel territorio ed attuate secondo modalità che ricalcavano l'attività di mediazione finanziaria interna ed esterna alla comunità effettuata dal potere mafioso.

In tale funzione si ravvisa bene una fondamentale caratteristica della mediazione mafiosa ossia la monopolizzazione dei canali di cui si avvale per svolgere le sue attività: il mafioso non tollera i concorrenti a perché in tal modo può garantirsi gli extraprofiti generati delle attività legali che dipendono proprio dal monopolio esercitato su di una risorsa o di un ramo professionale.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta si assiste ad una seconda fase evolutiva della struttura mafiosa, che in seguito conduce alla rinascita dell'organizzazione, la c.d. "nuova mafia".

La nuova identità acquisita dalla mafia nell'Italia post-bellica è connessa alla nuova figura che assumono gli "uomini d'onore" a cui si affianca anche un fenomeno di perdita quasi completa della legittimità del potere mafioso medesimo.

Il mafioso fino ad allora legittimato nella sua attività dal ruolo di mediatori, protettori e giudici che svolgeva all'interno della comunità, con la crescita e lo sviluppo economico unito allo sviluppo dei partiti del Mezzogiorno e l'opposizione posta in essere contro la "gestione mafiosa" si vede sottratta di consensi, uomini e spazi d'azione.

Inoltre, fra gli anni 50 e 60 lo Stato finalmente avoca a sé la gestione dell'ordine pubblico e ritira la secolare (già attiva in epoca borbonica¹² e preunitaria) concessione alle mafie locali della gestione dell'ordine pubblico.

Uno dei pilastri del potere mafioso sta per crollare.

Lo Stato costituisce nel 1962 la nascita di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

¹¹Arlacchi P. *op. cit.* 2007,p. 55

¹² La Spina A., "In effetti già sotto i Borboni, ad esempio, da parte del procuratore di Trapani Calà Ulloa nel 1838 (Renda, 1997, pp. 47 ss.) vi era notizia dell'esistenza di organizzazioni paramafiose. Dopo l'unità, la celebre analisi di Leopoldo Franchetti (1876, pp. 102-3) parlava della mafia come una «industria della violenza» spesso in mano a persone provenienti dalla classe media, dotate di capacità non comuni, abilmente scelte, soggette a regole spietate e a una direzione unitaria da parte dei capi mafia", in "La mafia", Nuova informazione bibliografica, Il Mulino, 2006.

mafia in Sicilia. Tale commissione era stata rivendicata dalle sinistre sin dai primi anni del dopoguerra, e i suoi effetti sull'attività repressiva antimafia furono notevoli, specie nei primi anni dopo la sua costituzione: tra il 1963 e la fine del decennio, tutti i maggiori esponenti della mafia si trovarono effettivamente in carcere, a domicilio obbligato o ricercati.

Viene meno la delega statale che aveva caratterizzato l'agire mafioso, il quale si sentiva forte del convincimento di agire in nome della legalità.

Oggi possiamo constatare con i nostri occhi e con i dati che sono facilmente reperibili che non si tratta più, come spiega Arlacchi, del mafioso tipico del Mezzogiorno, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento: di "un uomo indubbiamente forte e coraggioso, che attraverso atti violenti legittima il suo potere e il suo fascino"¹³ o dell'organizzazione che nasce nella lontana Corleone o nei quartieri di Napoli e che si fa conoscere con le lotte tra le diverse famiglie per imporre la propria egemonia su uno specifico territorio.

Ma si arriva alla situazione attuale attraverso un ulteriore passaggio fondamentale nell'evoluzione della criminalità organizzata, che si lega profondamente agli anni Settanta non solo come data ma anche come periodo storico con un grandissimo impatto sul panorama socio-economico italiano il quale si modifica a causa della rottura dell'equilibrio che aveva governato il ventennio precedente.

Il flusso migratorio dal sud al nord si affievolisce; l'intervento statale cambia natura, non ha più effetti di unificazione ma di disgregazione sull'economia e la società meridionale; si individuano molteplici stratificazioni all'interno del sistema delle imprese e all'interno del mercato del lavoro.

In questo contesto getta le basi la nuova mafia che diventa imprenditrice.

La mafia perde legittimità, la comunità fa a meno dell'intervento dell'"uomo d'onore" che risolve le controversie e detta le regole: sempre più lo Stato fa sentire la propria voce e il cittadino comincia a percepire l'essenza di tale condizione svincolata dalla predominanza di un soggetto. L'"uomo d'onore" che svolge attività illegittime si avvicina sempre più al delinquente comune e lo obbliga a considerare nuove modalità che lo portano al di fuori delle proprie categorie culturali e valoriali.

In parte, soprattutto mafiosi siciliani e calabresi si concentrano sull'accumulazione del capitale che li porta, come sostengono molti economisti in riferimento allo spirito imprenditoriale in genere, verso un agire spregiudicato in vista del massimo profitto.

Negli anni 70 esplose la conflittualità omicida testimoniata dall'insorgenza di nuove modalità di penetrazione del potere mafioso verso un nuovo monopolio politico ed economico al fianco del quale, in quel periodo si collocano altri pericolosi attori quali i gruppi terroristici e gruppi malavitosi afferenti la criminalità organizzata di altri Paesi.

Il potere della mafia comincia a espandersi, nuovamente caratterizzato più che mai dall'inclusione di una violenza sanguinosa senza precedenti nella competizione economica e politica.

L'ingresso del mafioso imprenditore è la conseguenza di una mutazione culturale che comporta anche la

¹³Arlacchi P. *op. cit.*, 1983

riscoperta di molte antiche qualità individuali come il gusto dell'impresa rischiosa, la mancanza di scrupoli, la capacità di prescindere dalle conseguenze immediate delle proprie azioni. Tutto ciò fa sì che il mafioso non venga trattenuto dagli stessi freni di natura legale e culturale che agiscono sugli altri imprenditori.

Rinnovata dal nuovo potere e dalla nuova forza pervasiva, negli anni Settanta maturano le condizioni per stabilire vere e proprie alleanze con le grandi imprese nazionali e non.

Le imprese mafiose si collocano nel mercato indotto delle grandi imprese monopolizzando l'offerta potendo offrire prodotti e servizi a prezzi uguali o addirittura più bassi di quelli delle altre aziende.

L'impresa che accetta questo tipo di collaborazione riceve sicuramente un vantaggio in termini di risparmi sui costi di "protezione" di sicurezza operativa, e talvolta addirittura vantaggi economici.

A questo si aggiunge la capacità della mafia di esercitare pressione nei confronti dello Stato fino a manipolare il costo degli investimenti e delle opere pubbliche, nel Mezzogiorno in particolare, tanto da costituire delle rendite strutturali, dei flussi inesauribili di danaro che si perpetuano nel tempo: il cantiere infinito della Salerno Reggio Calabria valga per tutti gli esempi.

In questi casi, il vantaggio ottenuto riverbera non solo sull'impresa mafiosa ma anche sulla grande impresa che si avvantaggia rispetto alle imprese concorrenti proprio per il rapporto instaurato con la mafia deformando in maniera definitiva e irreparabile il tessuto economico sano del Paese.

Infine si può affermare, come sostenuto anche da diversi autori, che mentre inizialmente l'impresa mafiosa ha cercato l'alleanza con la grande impresa a cui imponeva estorsivamente protezione, prodotti e servizi, man mano, con la crescita dell'impresa mafiosa che diviene essa stessa grande impresa, si assiste progressivamente, con la crescita dell'impresa mafiosa che diviene essa stessa grande impresa, a una radicale sostituzione; è l'impresa mafiosa che si sostituisce nel tessuto economico dettando le regole della competizione che saranno sempre a lei favorevoli e quindi escludendo di fatto una sana economia di mercato senza aggiungere effettiva produttività in quanto impiega diversamente mezzi già utilizzati da altri e non attiva nessuna risorsa precedentemente inutilizzata.

La nuova élite mafiosa in ascesa non conserva quasi nulla delle più vecchie élite autoctone, attraverso l'incorporazione in nuove aziende che non sono nate da quelle "vecchie", ma hanno cominciato a produrre accanto ad esse. Tutto ciò testimoniato anche da fatti di cronaca che hanno visto membri di vecchi gruppi dominanti mescolarsi con giovani criminali in ascesa a scopi di danneggiamento ulteriore del ceto di appartenenza.

Le grandi concentrazioni immobiliari realizzate dalla nuova mafia effettuati con la minaccia e con l'uso della forza non sono dei semplici trasferimenti di ricchezza o di diritti di proprietà da una vecchia classe dominante a un ceto di speculatori, ma rappresentano il primo passo di un processo di accumulazione ampio: il secondo passo sarà la concentrazione della ricchezza acquisita in pochissime mani e della sua ulteriore valorizzazione tramite programmi di investimento legali.

Inoltre un altro dato che conferma il cambiamento che coinvolge la criminalità organizzata può essere desunto proprio dal fatto che a metà degli anni '70 è stata creata nella struttura interna della 'ndrangheta "la

santa”, una sorta di sovrastruttura all’organizzazione tradizionale costituente l’anello di collegamento tra la ‘ndrangheta e la massoneria. Si tratta di una struttura in grado di muoversi senza i tradizionali divieti fissati dal codice della ‘ndrangheta, che ha come obiettivo quello di ampliare affari e potere dell’organizzazione. Questa evoluzione rappresenta l’aspetto più inquietante del fenomeno mafioso nella sua connotazione attuale: esso non è più solo fenomeno contiguo all’impresa sana e legale di cui è parassita e subalterno, ma è divenuto una forza economica fondamentale nell’economia del nostro Paese e del mondo in generale. Come afferma anche Arlacchi “se i metodi di acquisizione della loro ricchezza sono quelli tipici del capitalismo primitivo, i loro programmi di investimento sono quelli del capitalismo moderno”¹⁴. La tendenza ad una sorta di “riqualificazione” o “conversione strategica” della Mafia è desumibile altresì dalle indagini portate avanti dalle forze dell’ordine e dai processi che ne sono seguiti, il cui paradigma è costituito proprio dai processi IBLIS¹⁵, in cui emerge proprio la tendenza dell’organizzazione a “*farsi impresa*” sfruttando diversi canali per entrare nel tessuto economico-finanziario locale e nazionale con il duplice scopo di incrementare i proventi derivanti dalle attività delittuose e nel contempo di ripulirli. Infine per inquadrare al meglio il nuovo mafioso che si è affermato a tutti gli effetti come nuovo agente economico è necessario delineare una breve descrizione dei profili sociologici che lo caratterizzano, partendo proprio da quella che è una persistente bidimensionalità della sua cultura.

Il mafioso imprenditore rimane, per certi versi, tradizionalista e ancorato al mondo dei valori e delle istituzioni tipiche della sua cultura di origine come l’importanza della famiglia, della clientela, dell’onore, dell’amicizia strumentale e della parentela artificiale da cui proviene.

Quale esempio pratico della rappresentazione di tali caratteristiche possiamo ricordare quanto accaduto nel luglio 2014, quando la processione con la statua della Madonna si è fermata dinanzi alla casa del boss della ‘ndrangheta a Oppido Mamertino. Tale comportamento rappresenta la manifestazione di una falsa religiosità che cela un messaggio subliminale: il mafioso si rivela agli occhi del popolo come nutrito della sua stessa cultura e tradizioni potendo, tuttavia, far convivere ciò con le azioni e i metodi da lui applicati. Si affermano, accanto a questi tratti tradizionali, altri che vanno a completare la personalità del nuovo mafioso, ossia il consumo vistoso come strumento di onorabilità e l’ostentazione dinanzi alle persone che non hanno altro modo per giudicare la sua rispettabilità se non quella di apprezzare lo sfoggio di beni che egli è in grado di fare.

Il mafioso imprenditore si caratterizza per un preciso stile di vita dominato dai simboli dell’agiatezza e del potere, come alberghi e automobili di lusso.

Inoltre egli cura il personaggio, non è più diffidente nei confronti della carta stampata o dei mezzi di comunicazione di massa, “rilascia interviste in cui si definisce un benefattore perseguitato”.

I valori capitalistici come perseguimento del profitto e del potere si esprimono come scopi della vita e non più come mezzi per soddisfare bisogni materiali, rappresentano l’espressione della bravura nella professione

¹⁴Arlacchi P., *op. cit.* 2007, p.123

¹⁵Il processo IBLIS ha portato alla condanna in primo grado dell’ex Presidente della Regione, di due deputati dell’Assemblea Regionale, di imprenditori e professionisti.

svolta.

Un altro indicatore della mutata situazione sono le persone con cui tali soggetti si trovano ad interagire, per rapporti di business o come obiettivi nei conflitti intermafiosi. Si tratta sempre più di persone e imprenditori appartenenti al ceto medio, quasi sempre culturalmente evoluti (diplomati o laureati) che purtroppo vengono attratti dalla facilità di arricchimento rappresentata dalla contiguità mafiosa.

L'imprenditore contiguo alla mafia o mafioso può avvalersi di una possibilità di carriera rapida ed economicamente soddisfacente del tutto inaccessibile all'imprenditore sano. Tale rapidità di carriera si ritrova anche all'interno della gerarchia mafiosa essendo consentito a questa nuova classe di individui di scalare le posizioni medio-alte in tempi molto minori rispetto a quelli necessari per la mafia tradizionale.

2. La globalizzazione del fenomeno

La globalizzazione viene generalmente definito come un “fenomeno di unificazione dei mercati a livello mondiale, consentito dalla diffusione delle innovazioni tecnologiche, specie nel campo della telematica, che hanno spinto verso modelli di consumo e di produzione più uniformi e convergenti”¹⁶.

Il fenomeno ha riguardato non solo le grandi imprese multinazionali, e di conseguenza i popoli dell'intero pianeta, ma anche la criminalità, che è divenuta transnazionale.

In primo luogo il processo di globalizzazione e la concorrenza che da questo ne deriva innestano una pressione economica sulle imprese marginali e creano un forte incentivo a queste stesse imprese a connettersi con il crimine transnazionale per sopravvivere. In secondo luogo una crescita del commercio mondiale comporta un conseguente aumento del numero delle transazioni finanziarie e contribuisce a diminuire il rischio che queste stesse transazioni vengano sottoposte a controlli da parte delle autorità investigative¹⁷.

Infatti la globalizzazione dei mercati è diventata una realtà anche per la criminalità organizzata che oggi coltiva interessi al di fuori dei propri confini nazionali sfruttando i canali della comunicazione globale e della circolazione internazionale di uomini e denaro.

I passi da seguire per analizzare questa ulteriore minaccia ai sistemi economici e finanziari degli stati del mondo sono senz'altro, da un lato, l'espansione delle organizzazioni criminali nostrane e, dall'altro, individuare e approfondire le diverse organizzazioni criminali autoctone o trapiantate presenti in diversi paesi e che in modo più o meno frequente intrecciano rapporti economici tra di loro, creando connessioni *worldwide*.

L'espansione delle organizzazioni Italiane è cominciata proprio all'interno del nostro paese con le migrazioni verso il Nord. Tantissime persone appartenenti alle regioni Meridionali, seppur non sempre

¹⁶ Vocabolario Treccani, s.v. “globalizzazione”, <http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione/> (ultima consultazione 26/01/2016).

¹⁷ AA.VV., “Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale”, working paper, Transcrime, presentato al convegno “la questione criminale nella società globale”, Napoli, 1998.

appartenenti o vicini alle “famiglie potenti” dei luoghi di provenienza hanno aiutato, anche per necessità, a stabilire degli “avamposti” per il controllo di determinate zone e attività.

Come è stato rilevato da tantissime indagini condotte dalle DDA le diverse organizzazioni criminali italiane hanno ormai preso piede in tantissimi territori in cui sviluppano attività criminali del tutto analoghe a quelle sviluppate nei territori di origine.

Ad esempio nella Relazione Annuale 2014 della DNA¹⁸ emerge che la ‘Ndrangheta, a livello nazionale, non è confinata al sud della Calabria ma arriva al Centro Nord, in Lombardia, Piemonte e Liguria ma si è estesa anche in Umbria, regione che si considerava inizialmente immune.

È stata inoltre accertata la presenza in Emilia Romagna sia dell’organizzazione calabrese che quella campana dei casalesi, per due motivi principali che vengono esposti nella medesima Relazione, il primo dei quali è la presenza di fatti contingenti come il terremoto che hanno comportato la necessità della esecuzione di opere pubbliche con finanziamenti statali; in secondo luogo tale compresenza è dovuta alle particolari modalità con cui agisce la criminalità organizzata in Emilia che ha consentito di stringere accordi con i casalesi alle cui tipologie comportamentali si è ispirata la ‘Ndrangheta.

L’espansione dell’organizzazione è avvenuta anche verso i Paesi stranieri e in particolare in Germania e Olanda, infatti le cosche catanzaresi hanno sfruttato proprio la presenza di emigrati calabresi per intraprendere attività nel settore delle aste floricole e della ristorazione ad esempio.

Un ulteriore esempio a cui è possibile fare riferimento per sottolineare come ormai le organizzazioni criminali italiane si sono arrivate ad avere consolidati rapporti anche con altre strutture criminali è quello della mafia agrigentina che ha intessuto negli anni questi rapporti soprattutto con gli ambienti criminali degli Stati Uniti e del Canada.

Analogamente alle organizzazioni presenti nel nostro Paese, anche le altre organizzazioni criminali straniere possono essere accumulate da medesimi elementi strutturali, come la natura associativa, un’organizzazione gerarchica al cui vertice c’è solitamente una sorta di “C.d.A.” costituito da più persone che rappresentano i diversi territori controllati, sono suddivisi in gruppi o sezioni, si avvalgono della forza intimidatrice proveniente dal vincolo associativo, creano e si avvalgono della corruzione per lo svolgimento delle proprie attività e generano omertà.

Ma il fenomeno merita di essere oggetto di analisi nella presente trattazione proprio perché costituisce il secondo aspetto della “globalizzazione” della criminalità organizzata, infatti è stato adoperato il termine criminalità organizzata **transnazionale** dalla Convenzione di Palermo proprio per identificare il fenomeno sempre più radicato della presenza di organizzazioni straniere in Italia che operano sul territorio, con o senza rapporti con le mafie autoctone.

¹⁸In “Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso”, 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, Gennaio 2015.

Per poter procedere in modo organizzato e analitico all'esame di queste diverse organizzazioni, si è preferito procedere distinguendole geograficamente ossia rispetto ai diversi continenti di provenienza, pertanto vi saranno quelle Europee, Asiatiche, Americane e Africane.

2.1. Europa

Tra le principali "Mafie" europee transnazionali c'è la "Mafiya Russa" che dopo la caduta del muro di Berlino non è più un'organizzazione unitaria, ma si costituisce per l'interconnessione di una pluralità di sistemi criminali all'interno di dinamiche condivise. Prima della caduta del Muro l'organizzazione aveva la disponibilità di petrolio per ottanta miliardi di barili, un quarto delle riserve auree del mondo e diamanti per un quinto della quantità del pianeta¹⁹.

Oggi, non essendoci più un'organizzazione unitaria, esistono diversi gruppi appartenenti anche ad etnie diverse e che sono altresì specializzati in determinati settori, come droga, rapine, petrolio e gas.

Il fattore comune è l'uso spropositato di violenza e l'assenza del rispetto di regole o codici di comportamento.

In passato, come risulta da una ricerca di Confcommercio, le mafie russe hanno investito, agli inizi degli anni Novanta, nella nostra economia almeno diciottomila miliardi di lire, e nello stesso periodo sono aumentati il traffico di droga, gestito anche con l'aiuto delle organizzazioni locali, il "sex business" con donne russe, ma anche l'inquinamento ambientale e lo smaltimento di materiale radioattivo. A proposito della rilevanza dei rapporti che i diversi gruppi criminali vanno ad intessere, è importante sottolineare come si interfacciano tra di loro per creare collaborazioni o per spartirsi i mercati. A testimonianza di ciò sappiamo che in passato si sono tenuti tre incontri storici tra i vertici di "Cosa Nostra", delle Triadi cinesi, della Yakuza e della Mafija Russa, nel '91 a Varsavia, nel '92 a Praga e nel '93 a Berlino.

Risulta da alcuni studi e confermato anche da fonti dello stesso governo russo che circa il 40% delle imprese private, il 60% di quelle statali, nonché l'85% delle banche russe e il 70% delle attività commerciali sono soggette ad infiltrazioni o comunque sono sotto l'influenza delle organizzazioni criminali e che quasi la totalità delle imprese commerciali nelle maggiori città è gestita direttamente o indirettamente da gruppi criminali²⁰.

In Europa vi sono, poi, altri gruppi criminali che possiamo definire "minori" per il minor peso nello scenario del crimine transnazionale ma che, purtroppo, sono ugualmente addentellati alle organizzazioni presenti nel nostro paese e non solo, quindi ugualmente pericolosi, come i gruppi mafiosi albanesi.

Gli albanesi inizialmente erano presenti in particolare al centro-sud, dove intrattengono rapporti e stringono alleanze con la Sacra Corona Unita e anche altre organizzazioni e con cui hanno altresì scontri, ma negli ultimi anni, come emerge dalla relazione della Direzione Nazionale Antimafia del 2014, la presenza è ormai consolidata rappresentando uno dei tre poli etnici principali per numerosità di indagati e detenuti.

Come la camorra, anche questa organizzazione presenta una struttura orizzontale ed è organizzata in bande che sono fondate su legami familiari.

¹⁹ Starling C., *Un mondo di ladri, Le nuove frontiere della criminalità internazionale*, Milano, 1994

²⁰ Scarpinato R., "Stati mafia e sistemi criminali", in *Studi sulla questione criminale*, Carocci, 2012.

I profitti più sostanziosi di questo gruppo provengono dall'immigrazione clandestina, dalla droga e dal traffico di sigarette di contrabbando.

Sono stati registrati anche dei contatti con Cosa Nostra catanese in particolare per il traffico di stupefacenti, i gruppi albanesi forniscono ingenti carichi di droga, fino ad una tonnellata che fanno pervenire in Sicilia e che sono destinati pure ad altri mercati del territorio nazionale²¹.

Sono stati causa anche di revisioni delle rotte seguite per l'importazione in Europa della cocaina dal Sudamerica, infatti il punto di destinazione per i carichi di droga era collocato in Spagna fino a poco tempo fa, poi sostituito dall'area balcanica; inoltre i carichi di cocaina che entrano nel Mediterraneo puntano proprio alle coste del Montenegro, Croazia e Albania²².

Vi sono poi altre organizzazioni come la Mafia Serba, i cui affari si concentrano sul traffico di droga proveniente dalla Turchia e dalla Russia, sebbene sia attiva principalmente in Belgio, Bulgaria e Francia. Infine in Europa troviamo anche la Mafia Bulgara che annovera tra le sue attività quella di protezione, traffico di droga e riciclaggio di denaro, ha connotazione principalmente nazionale e possiede infatti il controllo di buona parte del gioco d'azzardo del paese ed anche di partecipazioni azionarie in diversi casinò.

2.2. Asia

La presenza di organizzazioni criminali si riscontra anche in altri paesi quali la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti, ma anche in altri continenti come quello africano.

Partendo proprio dal continente asiatico passiamo ad esaminare brevemente il gruppo criminale cinese più importante: le Triadi.

Il nome Triadi deriva dal simbolo del clan, ossia un triangolo equilatero, che rappresenta l'unità dei tre concetti base per i cinesi: Cielo, Terra, Uomo²³.

La mafia cinese è conosciuta in Italia principalmente per la gestione del traffico di immigrati cinesi, clandestini provenienti dai campi i quali vengono illusi con prospettive di lavoro e pagano somme elevate, da tre mila a dieci mila euro, per giungere nel nostro paese.

Questa organizzazione esercita la propria attività prevalentemente nelle comunità cinesi insediatesi sul territorio, mediante la contraffazione, l'estorsione, l'immigrazione clandestina e in particolare lavoro nero e sfruttamento della prostituzione.

Il processo attraverso il quale le Triadi hanno creato rapporti e legami per ottenere la cooperazione di altri soggetti e che ha portato conseguentemente ad una sorta di riconoscimento e di legittimazione nella stessa comunità cinese è sostanzialmente basato sull'offerta di protezione dei locali: il che comporta il successivo controllo delle attività e della società stessa per poi arrivare ad una funzione di mediazione e amministrazione della giustizia, sostituendosi così all'ordinamento statale.

²¹Relazione DNA 2014, p.75

²²Relazione DNA 2014, p.158

²³ Marengo A., "L'evoluzione internazionale delle Triadi cinesi secondo il paradigma criminologico", <http://www.cesnur.org/2004/marengo.htm> (ultima consultazione 27/01/2016)

In Italia le Triadi si occupano principalmente di estorsioni che consentono al gruppo di arricchirsi e di appropriarsi del controllo delle comunità di connazionali e dell'economia da questi prodotta.

Emerge infatti dalla relazione annuale della DNA un trend crescente dei delitti di riciclaggio, precisando che i profitti illeciti vengono investiti sia in Cina, che in Italia, principalmente nell'acquisto di immobili o di capannoni industriali.

Grazie agli ingenti capitali accumulati le organizzazioni cinesi sono in grado di acquisire altresì molte attività commerciali, in precedenza gestite da imprenditori italiani, oppure di costruire imprese fittizie la cui titolarità è riconducibile ad altri soggetti compiacenti al fine di occultare la provenienza illecita dei fondi. Infatti rispetto ai rapporti che gli imprenditori cinesi intrattengono con l'imprenditoria si possono individuare due tipologie base: subordinati e collusi.

I primi sono connessi alla loro attività e al territorio in cui la esercitano, infatti non possono vendere l'impresa né trasferirla da un'altra parte; gli imprenditori collusi invece instaurano veri e propri rapporti di collaborazione con il gruppo criminale mettendo al suo servizio l'azienda o creando apposite imprese, nelle quali prendono parte anche gli imprenditori italiani incensurati che per il prestito del loro nome ricevono in cambio capitali e/o forza lavoro a costo zero.

In questo modo si avrà una continua espansione delle relazioni criminali in ogni genere di attività e soprattutto ciò consente al gruppo criminale di comprare in contanti ad un prezzo più alto di quanto offerto dagli imprenditori italiani onesti e di venderli ad un prezzo notevolmente inferiore creando un inquinamento del mercato e concorrenza sleale. L'effetto di tali comportamenti è il cd. *Poling equilibrium* in cui non si riuscirà più a distinguere le imprese sane e le imprese "cattive" che reggono la concorrenza con comportamenti scorretti.

I gruppi criminali cinesi rappresentano proprio il tipico esempio di criminalità transnazionale in quanto dalla madrepatria alimentano i circuiti mondiali di merci contraffatte e di contrabbando, favorendo l'immigrazione clandestina, gestendo poi nei Paesi di destinazione lo sfruttamento degli immigrati e dei prodotti importati illecitamente o contraffatti.

In Italia i maggiori profitti provengono principalmente da tre città, Roma (46,63%), Prato-Firenze (36,25%) e Milano (10,73%), i quali vengono poi trasferiti nel Paese e in Cina attraverso il sistema del *money transfer*²⁴.

Tra le organizzazioni presenti nel continente asiatico vi è poi la Yakuza, che pare abbia origini in tempi lontani intorno al XV secolo, quando si è imposta come opposizione agli abusi e all'arroganza dei samurai che all'epoca spadroneggiavano nel territorio giapponese.

Le attività che rientrano nella sfera d'azione della mafia giapponese sono il traffico di anfetamine, il mercato della prostituzione e della pornografia, il gioco d'azzardo, il racket, le scommesse clandestine e le estorsioni, infine il riciclaggio, che però in Giappone non costituisce reato e pertanto non viene punito dalla legge.

²⁴Relazione DNA 2014, p.155

La Yakuza ha propri uomini all'interno dell'economia, della finanza e della politica e l'ampia disponibilità di ingenti capitali ha consentito all'organizzazione di tentare di penetrare anche nei mercati azionari europei, attraverso l'acquisto di piccoli pacchetti azionari per poter aver avere la parola nei C.d.A. ed influenzare così la policy della società.

Nonostante ciò sembra godere anche di un certo consenso popolare, in quanto è spesso ritenuta protettrice contro le angherie delle banche e dello Stato stesso, e spesso si è mobilitata per mettere a disposizione della popolazione le proprie risorse²⁵, come nel caso del in disastro ambientale del 2011, in occasione dello tsunami che ha provocato lo spegnimento e gravi danni alle centrali nucleari.

Sebbene il fenomeno Yakuza sembri prettamente giapponese, esso abbraccia il mondo esercitando un potere transnazionale che lo porta ad avere rapporti anche con le altre organizzazioni criminali esistenti, sebbene meno marcatamente rispetto alle altre esaminate nel presente lavoro.

2.3. America

Per quanto riguarda le organizzazioni criminali che sono state in grado di inserirsi efficacemente all'estero e dare vita ad organizzazione a sé stanti e del tutto autonome da quelle di origine, è doveroso prendere in considerazioni "Cosa Nostra" negli USA che nasce nell'ambito delle migrazioni oltreoceano alla fine dell'Ottocento.

L'organizzazione gerarchica e le ferree regole basate sull'onore e rispetto della famiglia rispecchiano quelli di "Cosa Nostra" siciliana, di cui è la diretta discendente.

Le attività principali in questo caso concernono estorsioni, appalti, gestione della raccolta dei rifiuti, controllo dei porti, gioco d'azzardo, usura, traffico di droga, il controllo di alcuni sindacati e corruzione di politici e polizia.

Sempre nel continente americano sono presenti i Cartelli Messicani che per molto tempo hanno assolto al compito di corriere per i narcotrafficienti sudamericani, mettendosi poi in proprio ed entrando nel mercato delle metanfetamine, ma anche marijuana e droghe naturali. Secondo il rapporto del 2015 sviluppato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga, il Messico risulta essere, nel 2014, il Paese di transito per l'eroina prodotta in Colombia e destinata agli Stati Uniti. Inoltre nel 2013 in Messico sono stati sequestrati circa 14,662 ettari di papavero da oppio sebbene siano diminuiti i sequestri di cannabis tra il 2010 e 2013, ma nonostante ciò sia gli USA che il Messico contano la maggioranza dei sequestri globali di cannabis.²⁶

I Narcos, invece, sono i gruppi criminali colombiani che si occupano del traffico di sostanze stupefacenti, organizzati come uno stato dentro lo stato poiché fanno parte del cartello anche magistrati, giornalisti e poliziotti.

²⁵ Glen S., "The Great Hanshin Earthquake", Fukushima, JPRI Occasional Paper, Japan Policy Research Institute, marzo 1995; <http://www.jpri.org/publications/occasionalpapers/op2.html> (ultima consultazione 27/01/2016)

²⁶ UNODC, World Drug Report, 2015, https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf (ultima consultazione 26/01/2016)

Si tratta di veri e propri imprenditori che si occupano direttamente di ogni fase del commercio di stupefacenti, dall'acquisto delle materie prime fino al trasporto del prodotto e al riciclaggio dei proventi. Questi cartelli si caratterizzano per una struttura frazionata in diverse conglomerazioni prive di un vertice gerarchicamente sovraordinato, ciò consente anche la possibilità di infiltrazioni di agenti sotto copertura da parte delle forze di polizia.

2.4. Africa

Infine, l'ultima organizzazione che ha una rilevanza transnazionale che ha le sue origini nel nostro Paese ma è costituito dagli africani che si sono stabiliti in Italia è la Mafia Nigeriana. La Mafia Nigeriana è formata da bande di nord africani legate da motivi etnici, si tratta di una mafia che opera in modo silenzioso ma non per questo meno efferata e bramosa di arricchirsi.

Secondo la relazione della DNA l'organizzazione straniera più diffusa nel territorio nazionale e che esplica una pluralità di traffici illeciti.

Il suo ambito di attività è il narcotraffico, in particolare hanno fatto leva su persone insospettabili per il trasporto della droga, come per esempio a bambini e donne, che successivamente dislocano per le città italiane per inserirsi anche nel business della prostituzione.

Lo sfruttamento della prostituzione è il dato più rilevante, che viene registrato in particolar modo nella provincia di Caserta, dove questo giro d'affari viene tollerato dalla criminalità organizzata casertana per due motivi in particolare: in primis perché le prostitute e i protettori costituiscono delle "vedette" per la camorra; e in secondo luogo, perché i secondi sono costretti a pagare una sorta di canone per le zone che vengono utilizzate per l'attività.

La mafia nigeriana ha una grande abilità nell'individuare i mercati più redditizi e nello sfruttarne le potenzialità, ciò deriva anche dall'organizzazione della struttura criminale, infatti si arricchisce soprattutto con il traffico di droga oltre che con la tratta degli esseri umani dall'Africa verso l'Occidente con incluso il commercio degli organi.

Un altro fenomeno di criminalità organizzata che affonda le sue radici nel continente africano, in particolare nella regione del Maghreb, è proprio la criminalità magrebina. Si tratta di un sodalizio che si occupa maggiormente della vendita di droga al dettaglio, rimanendo quindi ad un livello criminale inferiore rispetto alle altre organizzazioni analizzate precedentemente ma poiché intessono rapporti anche con altre organizzazioni criminali internazionali vanno inserite a pieno titolo fra le organizzazioni transnazionali.

In fine, sebbene in esse non si evidenzia la presenza di vere e proprie organizzazioni criminali, rileva menzionare anche il Marocco e l'Egitto quali paesi che per motivi diversi costituiscono un punto di snodo e un crocevia essenziale per alcune attività illecite, che hanno consentito lo sviluppo di una criminalità specializzata.

In particolare il Marocco è il maggior produttore di cannabis, il cui valore viene valutato in 12 miliardi di dollari all'anno e in virtù della propria posizione strategica è un punto di transito anche per il commercio

della cocaina proveniente dal Sud America. I trafficanti che si occupano di queste attività sono marocchini ma anche europei, ed è a questi ultimi che va la gran parte dei guadagni conseguiti.

Per quanto riguarda l'Egitto, questo Paese costituisce un punto di raccolta per migliaia di persone, provenienti dal Corno d'Africa e dalla Siria, desiderose di attraversare il mediterraneo per giungere in Europa, ed è proprio per questo motivo che sia trafficanti egiziani che tunisini hanno sfruttato tale situazione per alimentare il mercato dell'immigrazione clandestina²⁷.

3. L'influenza esercitata sull'economia legale

La Mafia Spa si è affermata nel tessuto imprenditoriale come il più grande agente economico del Paese, si tratta di una *holding company* che si sviluppa su una rete di rapporti intessuti con la società, l'economia e la politica, capace di muovere miliardi di euro.

Proprio a causa della sua rilevanza economica in moltissime aree di business, non solo illegali, ma anche legali che costituiscono parte dell'economia del nostro paese, è oggi possibile affermare che quest'organismo rappresenta la prima azienda italiana per fatturato e utile netto, ed è altresì una delle più grandi per dipendenti e servizi resi²⁸.

Si rileva infatti che l'aspetto più preoccupante di tale crescita è che le attività della Mafia spa, nel tempo non sono rimaste vincolate al solo ciclo dell'illegalità ma hanno oltrepassato gli argini istituzionali e giuridici riuscendo ad insinuarsi nella legalità, andando a contaminare il tessuto imprenditoriale italiano e conseguentemente l'economia *legale* del nostro Paese.

Nell'osservazione delle attività svolte dalla criminalità organizzata la prima distinzione va posta in riferimento alle attività c.d. "legali" rispetto a quelle "illegali".

La definizione del termine "legalità" riferito ad una società può essere riportata all'esame di tre aspetti fondamentali:

- l'interiorizzazione di una norma giuridica, ossia l'etica attiva;
- il rispetto della norma per eludere la sanzione, etica passiva;
- l'applicazione della norma giuridica.

L'illegalità dipende dal mancato rispetto dell'etica attiva e dell'etica passiva e può essere classificata in due diverse categorie:

- a) l'illegalità che comporta una sanzione penale,
- b) l'illegalità che comporta una sanzione fiscale, amministrativa o civile.²⁹

Dal punto di vista economico il principio generale della legalità si fonda sulla fiducia verso l'azione collettiva, in particolare verso lo Stato il quale dovrebbe provvedere non solo al soddisfacimento dei bisogni

²⁷Relazione DNA 2014, p.161.

²⁸ Sos Impresa, "Per non fallire di mafia", convenzione nazionale delle associazioni antiracket e antiusura no profit, 2014.

²⁹ Minutoli G., *Crisi di impresa ed economia criminale Misure di prevenzione patrimoniale e soluzioni concordatarie*, IPSOA, Milano, 2011, p. 16.

collettivi ma altresì a coadiuvare una più efficiente produzione di beni e servizi per il soddisfacimento di bisogni privati.

Spesso proprio dall'inadeguatezza della risposta istituzionale nasce l'illegalità. Quando per il soddisfacimento dei propri bisogni non si percepisce altra possibilità che il ricorso al canale privato, che non sempre utilizza mezzi rispettosi della legge, si generano sacche di accesso all'illegalità che divengono sempre più abituali nelle pratiche sociali da finire per essere considerate la regola e non l'eccezione.

In origine le attività connesse con la criminalità organizzata erano sostanzialmente del tipo illegale essendo per lo più legate a settori vietati all'impresa "legale": pensiamo al traffico di alcool durante il periodo del proibizionismo in America, o al più attuale traffico di stupefacenti.

A queste si aggiungono quelle attività illegali tali che pur non essendo vere e proprie "imprese" producono redditi importanti per la criminalità organizzata che va ad occupare sacche di inefficienza prodotte dal cattivo funzionamento delle istituzioni.

Opponendosi ai lunghi procedimenti, alla farraginosità e spesso inutile, burocrazia o all'inefficace tutela offerta dalle Istituzioni, il singolo assume comportamenti opportunistici che, producendo comunque il risultato atteso, ne eliminano la capacità critica determinando effetti distorsivi sullo sviluppo della società e aprendo varchi sempre più ampi allo sviluppo della illegalità che viene percepita sempre più come "regola" e non "eccezione".

Oltre all'enorme costo sociale connesso con la diffusione della illegalità e della corruzione il fenomeno va visto anche in considerazione del costo economico che riverbera nel funzionamento delle imprese "legali". Ad esempio il fenomeno dell'estorsione, comporta generalmente un aumento dei costi di gestione, come già ricordato in precedenza, a causa delle spese affrontate per la sicurezza e per prevenire tali comportamenti; ma anche le scelte aziendali vengono compromesse proprio per la volontà imposta dalla criminalità organizzata ad esempio nella scelta dei fornitori o della manodopera per non parlare dei casi delle richieste di danaro *tout court* che erodono notevolmente i margini di redditività e infine, ma non ultimo, causata dalla concorrenza sleale che viene operata dalle imprese mafiose o colluse, la perdita di credibilità del mercato venendo meno uno dei pilastri dell'economia, ossia la libera concorrenza.

Senza contare che i meccanismi posti in essere per contrastare l'ingerenza della criminalità riconducibili ad un elevato livello di sanzioni formali o di un apparente rigore procedurale, non risultando possibili gli scambi connotati da un elevato grado di fiducia e reciprocità, divengono essi stessi causa di aumento dei costi di transazione. Tutto ciò comporta che la legalità infine si pieghi all'illegalità. Poiché è dimostrato dalla pratica che tali strumenti non conseguono il desiderato effetto deterrente (al contrario rappresentano spesso il mezzo per perpetrare ulteriori atti di illegalità) accade che la legalità non riesca a prevalere (non essendo altrettanto efficace!) e si produca così una consapevole acquiescenza all'illegalità che finisce per essere considerata la normalità e spinge la società a ricercare proprio in questo contesto la propria sopravvivenza. Citando De Mandeville e *La favola delle api*, si arriva in una situazione in cui vizio privato genera pubblica virtù, in cui "I vizi dei privati contribuivano alla felicità pubblica... Le furberie dello stato conservavano la

totalità, per quanto ogni cittadino se ne lamentasse. L'armonia in un concerto risulta da una combinazione di suoni che sono direttamente opposti. Così i membri di quella società, seguendo delle strade assolutamente contrarie, si aiutavano quasi loro malgrado»³⁰.

Pertanto, per contrastare efficacemente la pervasività di Mafia spa è necessario andare ad conoscere le aree di business in cui la criminalità organizzata ha investito negli anni arrivando ad essere un grande gruppo imprenditoriale e finanziario che fattura miliardi di euro e renderci conto dell'effettiva portata e "intrusione" nell'economia del nostro Paese.

Nel 2012 Sos Impresa ha stilato un bilancio immaginario della Mafia spa rivelando aspetti di enorme interesse tali da essere la base per qualsiasi azione di contrasto comprendendo non solo la quantità ma anche la qualità di tali attività.

Qualcosa di simile, che può risultare effettivamente molto interessante alla luce dell'indagine che si sta conducendo, sono i dati contenuti nella tabella sottostante elaborata per lo studio condotto dall'OCP, nella quale sono contenuti i proventi dei diversi mercati illeciti presenti in Italia. La tabella consente di avere una visione per ciascun mercato per un arco di tempo tra i cinque e i sei anni, con dati raccolti da diversi studiosi o gruppi di ricerca, sebbene continuino a mancare dati che si riferiscono agli ultimi anni.

Estimates of the revenues of illicit markets in Italy¹⁵⁵

| Illicit market | Estimate *(million euro) | Min (million euro) | Max (million euro) | Reference year | Source | Notes |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Heroin | 1,370 | 1,096 | 1,826 | 2012 | Transcrime-OCP, 2014 | |
| | 1,153 | | | 2011 | Giommoni, 2014 | |
| | 1,842 | | | 2009 | Transcrime, 2013a | |
| | 2,453 | | | 2010 | Fabi, Ricci, & Rossi, 2011 | |
| | 3,340 | | | 2009 | Rossi, 2013 | |
| | 1,980 | | | 2008 | Di Censi et al., 2010 | |
| | 1,623 | 1,326 | 2,649 | 2005 | Kilmer & Pacula, 2009 | |
| | 1,467 | 887 | 2,046 | 2005 | Baldassarrini & Corea, 2009 | |
| | 862 | 855 | 868 | 2005 | Canzonetti, 2009 | |
| Cocaine | 1,699 | 1,268 | 1,902 | 2008 | Transcrime-OCP, 2014 | |
| | 1,171 | | | 2011 | Giommoni, 2014 | |
| | 1,711 | 772 | 2,649 | 2008 | Transcrime, 2013a | |
| | 10,226 | | | 2010 | Sallusti, 2013 | |
| | 9,771 | | | 2010 | Fabi, Ricci, & Rossi, 2011 | |
| | 12,590 | | | 2009 | Rossi, 2013 | |
| | 5,413 | | | 2008 | Di Censi et al., 2010 | |
| | 2,489 | 658 | 6,415 | 2005 | Kilmer & Pacula, 2009 | |
| | 3,231 | 2,774 | 3,688 | 2005 | Baldassarrini & Corea, 2009 | |
| | 4,030 | 3,963 | 4,096 | 2005 | Canzonetti, 2009 | |
| Cannabis | 1,356 | | | 2008 | Caulkins, Kilmer, & Graf, 2013 | |
| | 547 | | | 2012 | Giommoni, 2014 | |
| | 3,141 | 1,649 | 4,632 | 2008 | Transcrime, 2013a | |
| | 9,511 | | | 2010 | Fabi, Ricci, & Rossi, 2011 | |

³⁰ de Mandeville B., (a cura di Giuseppe di Leva), *La favola delle api*, Firenze, Le lettere, 1995.

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------------------|--|
| | 7,030 | | | 2009 | Rossi, 2013 | |
| | 3,579 | | | 2008 | Di Censi et al., 2010 | |
| | 2,956 | 1,320 | 6,154 | 2005 | Kilmer & Pacula, 2009 | |
| | 1,155 | 793 | 1,516 | 2005 | Baldassarrini & Corea, 2009 | |
| | 4,319 | 4,248 | 4,390 | 2005 | Canzonetti, 2009 | |
| Synthetic drugs | 242 | | | 2008 | Giommoni, 2014 | Ecstasy |
| | 199 | | | 2012 | Giommoni, 2014 | Amphetamines |
| | 667 | 180 | 1,153 | 2008 | Transcrime, 2013a | Ecstasy |
| | | | | | | |
| | 367 | 99 | 636 | 2008 | Transcrime, 2013a | Amphetamines |
| | 639 | 139 | 1,140 | 2005 | Kilmer & Pacula, 2009 | Ecstasy |
| | 284 | 111 | 457 | 2005 | Kilmer & Pacula, 2009 | Amphetamines |
| THB | 3,082 | 1,134 | 5,029 | 2004-2009 | Mancuso, 2014a | Sexual exploitation (both indoor and outdoor) of foreign women |
| | 4,660 | 1,778 | 7,541 | 2004-2009 | Transcrime, 2013a | Sexual exploitation (both indoor and outdoor) of foreign women |
| | 600 | | | 2009 | SOS Impresa, 2010 | al exploitation only; Mafia revenues |
| | 870 | | | 2009 | SOS Impresa, 2010 | Human trafficking; Mafia Revenues |

155. In the presence of an estimation range, estimate refers to the arithmetic mean or to an adjusted mean (referred to as best estimate).

Estimates of the revenues of illicit markets in Italy¹⁵⁵(continues)

| Illicit market | Estimate#(million euro) | Min(million euro) | Max(million euro) | Reference year | Source | Notes |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|---|
| ITF – illicit traffic of firearms | 93 | 46 | 141 | 2010 | Calderoni et al., 2014b | |
| | 111 | 74 | 149 | 2010 | Transcrime, 2013a | Demand side |
| | 5,800 | | | 2009 | SOS Impresa, 2010 | |
| ITTP – illicit traffic in tobacco product | 546 | 485 | 607 | 2013 | Transcrime-OCP, 2014 | |
| | 1,139 | 1,002 | 1,276 | 2012 | Calderoni, 2014a | |
| | 752 | 661 | 842 | 2011 | Transcrime, 2013a | |
| Counterfeiting | 4,596 | | | 2010 | Transcrime-OCP, 2014 | Demand side ^b |
| | 4,541 | 3,028 | 6,055 | 2008 | Calderoni et al., 2014b; Transcrime, 2013a | Demand side |
| | 1,498 ^a | | | 2011 | BSA, 2012 | Unlicensed PC software |
| | 7,800 | | | 2009 | SOS Impresa, 2010 | Miscellaneous products ^c |
| | 7,107 | | | 2008 | CENSIS, 2009 | Miscellaneous products ^d |
| Illegal gambling | 425 | 326 | 522 | 2011 | Calderoni et al., 2014b; Transcrime, 2013a | Gaming machines |
| | 10,000 | | | unknown | Libera, 2012 | |
| | 23,000 | | | 2009 | Eurispes, 2010 | |
| | 2,500 | | | 2009 | SOS Impresa, 2010 | OCG share |
| Extortion racketeering | 5,253 | 2,762 | 7,743 | 2012 | Lisciandra, 2014 | |
| | 4,763 | | | 2011 | Transcrime, 2013a | |
| Usury | 4,634 | 3,090 | 6,178 | 2012 | Scaglione, 2014 | |
| | 2,243 | | | 2010 | Transcrime, 2013a | |
| | 15,000 | | | 2009 | SOS Impresa, 2010 | |
| Fraud | 5,492 | 3,975 | 7,010 | 2011 | Transcrime-OCP, 2014 | MTIC fraud |
| | 4,600 | | | 2009 | SOS Impresa, 2010 | OCG share (type of fraud not specified) |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|-----------|--------------------------------------|--|
| Organised property crime | 330 | | | 2013 | Riccardi, Dugato, & Polizzotti, 2014 | Theft of medicines from hospitals (per episode of theft) |
| | 0.33 | | | 2007 | Europol, 2009b | Cargo theft |
| | 619 | | | 2004 | Van Den Engel & Prummel, 2007 | Cargo theft |
| | 90 | | | 2001-2012 | Jane's Information Group, 2013 | Cargo theft |
| Illicit waste management | 405 | 304 | 507 | 2007-2010 | Calderoni et al., 2014b | Special waste management |

*Original figure: 1,945 million USD, converted into euro using the 31/12/2011 exchange rate (source ECB).

†Counterfeit ICT equipment, electric appliances, CDs, DVDs, cassettes, clothing and accessories, jewellery, watches, games, toys, perfumes, body care articles.

‡Fashion wear, consumer electronics, toys, perfumes and cosmetics, medicines, foodstuff, other consumption goods.

§Food products, tobacco, alcohol, perfumes, cosmetics, clothing and accessories, electric appliances, ICT equipment, CDs, DVDs, software, watches, jewellery, spare parts of vehicles, games, toys, medicines.

#Estimates in *italics* are not present in the original study, but are instead the arithmetic mean of the minimum and maximum estimates calculated by the original authors.

Tabella Full Report - OCP, p.113-114 1

All'interno della prima colonna si evidenziano appunto proventi derivanti dalle attività illegali, mentre le attività che legali, che non sono più solo attività di copertura per "riciclare" il danaro proveniente da attività illegali, non sono contemplate nella tabella, ma sono sempre più spesso imprese legali e redditizie derivanti da veri e propri investimenti che l'impresa mafiosa ha fatto in altre imprese o aree di business.

3.1. Traffico di stupefacenti

L'analisi deve senz'altro cominciare da una delle voci più consistenti e redditizie di questo bilancio ossia il traffico di stupefacenti.

Da diversi studi e ricerche condotte per individuare quanto più precisamente possibile l'effettiva portata del mercato della droga, emerge che l'Italia costituisce sia una destinazione per il traffico di stupefacenti che un luogo di transito verso altri paesi per il medesimo traffico.

Risulta dagli stessi studi che tra le droghe più consumate vi è la cannabis, seguita da cocaina, eroina e anfetamine.

Per poter analizzare le dimensioni effettive del mercato degli stupefacenti risulta necessario suddividerlo proprio in relazione alle diverse tipologie che sono più consumate, facendo riferimento ai dati elaborati e riportati nel rapporto finale del progetto europeo OCP³¹.

Il ricavo annuale che viene indicato all'interno dell'elaborato per il traffico di eroina si aggira tra 1.1 e 1.8 miliardi di euro. L'eroina così come la cocaina sono interamente importate, provengono dall'Afghanistan attraverso i Balcani e negli ultimi anni hanno comportato il coinvolgimento di altri gruppi criminali come quelli albanesi o dell'est Europa.

³¹Final report of Project OCP - Organised Crime Portfolio, *From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe*, With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs, Edited by Ernesto U. Savona and Michele Riccardi.

L'Italia è poi uno dei maggiori mercati di cocaina, raramente riveste luogo per il transito verso altri paesi, infatti è molto spesso destinazione principale per la distribuzione. Per quanto riguarda questa fetta di mercato il ricavato stimato si aggira tra 1.3 e 1.9 miliardi di euro per anno e con il Regno Unito ricopre il 60% dei profitti prodotti dai 7 paesi presi in considerazione dal Rapporto³².

La cocaina viene importata soprattutto dall'America del Sud, Colombia e Messico, e arriva presso il porto di Gioia Tauro, in Calabria, consentendo di configurare il ruolo cruciale che riveste la 'Ndrangheta nella ricezione e distribuzione del prodotto.

L'organizzazione calabrese non è però l'unica coinvolta in questa attività, infatti emerge dalle ricerche che anche la Camorra, e in una percentuale minore Cosa Nostra.

Per quanto riguarda la cannabis, come riportato precedentemente, costituisce una delle droghe il cui consumo in Italia è tra i più elevati d'Europa e per la quale esiste una forte competizione che impedisce che si crei un mercato altamente remunerativo. Il mercato in questione è dominato dalla coltivazione di cannabis proveniente dal Marocco, dall'Afghanistan o dall'Albania, sebbene negli ultimi anni è aumentata anche la coltivazione "casalinga" sia di gruppi indipendenti che dei grandi gruppi criminali, come la Camorra.

Il mercato delle droghe sintetiche non è molto ampio in Italia, infatti fino al 2008 le cifre calcolate per l'ecstasy arrivavano fino ad un massimo di 1,153 milioni di euro e per le anfetamine 636 milioni di euro, in studi più recenti che fanno riferimento al 2014 emergono cifre diverse, in particolare per le anfetamine si calcola 199 milioni di euro, quindi un profitto molto minore rispetto agli anni passati.

3.2. Usura

Fra le altre aree di maggiore redditività viene rilevata l'usura, che tradizionalmente non rientra tra le principali attività della criminalità organizzata che si "limitava" a chiedere il *pizzo*, oggi invece è diventata una delle principali attività anche per effetto della crisi degli ultimi anni e delle crescenti difficoltà di accesso al credito. I soggetti che si rivolgono al mafioso-usuraio sono soprattutto imprenditori e commercianti che non avendo più i requisiti di merito bancario per accedere al credito legale percorrono questa strada per far fronte alle spese per rimanere sul mercato e non perdere le commesse.

Anche in questo caso la Mafia spa trova il suo arricchimento nell'occupazione di una situazione di inefficienza delle Istituzioni e ha potuto rafforzarsi grazie a due condizioni alimentate da tali inefficienze:

- una è l'entità del prestito che viene richiesto dai privati, poiché si tratta di somme cospicue che lo "strozzino di quartiere" non è in grado di soddisfare e l'istituzione bancaria non intende sostenere.
- l'altra è la rapidità con cui il clan può soddisfare la richiesta, in quanto gestisce una liquidità di denaro enorme proveniente dal traffico di droga o altro e che comunque il sistema bancario, anche laddove ricorressero le condizioni per accedervi, non potrebbe eguagliare.

³²I paesi oggetto dello studio contenuto nel *report* dell'OPC sono: Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna e Regno Unito.

Poiché tale attività non è perpetrata solo nelle regioni di appartenenza ma si è estesa anche verso le regioni del Nord del nostro Paese, costituisce uno dei canali principali attraverso cui si è realizzata la penetrazione nel tessuto economico dell'intero paese.

Bisogna aggiungere alle cause della crescita esponenziale dell'attività di usura il fabbisogno di credito connesso con l'enorme diffusione di sale gioco (spesso anch'esse attività legali gestite da Mafia spa). In questo caso si assiste alla creazione di un processo di marketing completo e sinergico all'interno di un unico gruppo imprenditoriale il quale crea il bisogno attraverso la perdita al gioco e lo soddisfa attraverso la concessione di un prestito ad usura!

E questo esempio ci aiuta a comprendere come l'usura sia entrata nell'interesse mafioso per due aspetti principali: da un lato offre un servizio "funzionale", che consente di accrescere il consenso sociale e affermare un criterio di sovranità nei luoghi in cui agisce; dall'altro svolge una funzione alternativa al riciclaggio, consentendo di costruire dei legami stabili con l'economia legale.

Anche l'usura, attraverso l'acquisizione di costanti flussi di liquidità, consente di concretizzare quel processo detto *laundering* che consiste proprio nell'allontanare quanto più possibile i capitali dalla loro origine illecita e reimpiegare gli utili in altre attività lecite o illecite.

Altro innegabile vantaggio per Mafia spa, è che l'usura può essere praticata più facilmente rispetto all'estorsione, poiché essa gode di un supporto organizzativo e della pressione esercitata dalla sua notorietà è generalmente in grado di riscuotere con ragionevole certezza le rate usuarie scadute.

Grazie ad una analisi condotta da associazioni di sostegno agli imprenditori contro le pressioni della criminalità organizzata è stato possibile stimare che il numero dei commercianti coinvolti in rapporti usurari sono non meno di 200.000 unità, che possono essere stimate in oltre 600.000 posizioni debitorie poiché spesso ciascuna unità si indebita con più strozzini, ma ciò che rileva è che sono almeno 180.000 i casi in cui tali rapporti sono intrattenuti con la criminalità organizzata di tipo mafioso.

| USURA REATI COMMESSI ⁶ | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Regione | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| Abruzzo | 25 | 21 | 13 | 11 | 23 | 12 | 14 | 17 | 28 | 5 |
| Basilicata | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| Calabria | 30 | 19 | 18 | 18 | 10 | 17 | 9 | 11 | 12 | 3 |
| Campania | 46 | 72 | 60 | 73 | 87 | 63 | 52 | 64 | 73 | 18 |
| E. Romagna | 19 | 14 | 19 | 16 | 18 | 17 | 38 | 32 | 21 | 39 |
| Friuli | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Lazio | 45 | 31 | 25 | 41 | 31 | 57 | 30 | 35 | 34 | 12 |
| Liguria | 9 | 11 | 9 | 15 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| Lombardia | 38 | 42 | 38 | 52 | 44 | 37 | 31 | 38 | 52 | 17 |
| Marche | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 15 | 5 | 4 |
| Molise | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Piemonte | 30 | 33 | 23 | 32 | 32 | 20 | 19 | 27 | 28 | 9 |
| Puglia | 38 | 41 | 50 | 27 | 38 | 44 | 32 | 30 | 44 | 17 |
| Sardegna | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| Sicilia | 42 | 36 | 38 | 35 | 33 | 32 | 59 | 50 | 40 | 44 |
| Toscana | 13 | 13 | 12 | 21 | 17 | 21 | 14 | 13 | 23 | 5 |
| Trentino | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Umbria | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| V.Aosta | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veneto | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 26 | 15 | 11 | 4 |
| Regione ignota | | | | | | | | | | 21 |
| Totale | 398 | 393 | 353 | 382 | 375 | 369 | 353 | 381 | 398 | 206 |

Tabella Per non fallire di mafia, 2014 1

In conclusione, sempre dall'analisi e dalle testimonianze che ne costituiscono un dato essenziale è possibile stimare che nel complesso il tributo pagato dai commercianti ogni anno si aggira intorno ai 20 miliardi di euro, in particolare il profitto che è stato stimato per l'anno 2012 è tra i 3.1 e i 6.2 miliardi di euro.

3.3. Estorsione

Altra nota attività che procura un indubbio introito alla Mafia spa è l'estorsione, nella sua forma più conosciuta con il nome di "pizzo".

Questa tassa "criminale" viene imposta ancora una volta ai commercianti e agli imprenditori, i quali non sempre hanno la forza di denunciare e trattandosi di imprenditori onesti spesso a ciò consegue una perdita di competitività cui si aggiunge la prosecuzione di tali vessazioni nei loro confronti, altre volte si tratta di imprenditori *collusi* i quali invece pagano il pizzo ma beneficiano al contempo di alcuni favori.

In quest'ultimo caso si assiste ad uno scambio reciproco con l'organizzazione mafiosa e attraverso questo meccanismo gli imprenditori collusi aumentano, in particolar modo nel settore edilizio, anche nel Nord Italia.

La situazione attuale è che la criminalità non opera più solo in settori *borderline* o inaccessibili "legalmente", ma sia ormai parte integrante del tessuto economico globale attraverso imprese del tutto legali in settori del tutto legali.

Il pagamento al *clan* competente per territorio può avvenire una tantum all'ingresso in un'attività commerciale ovvero essere pattuito un pagamento a rate mensili o settimanali rapportato al giro d'affari dell'impresa, ma in ogni caso sia il pagamento che la riscossione sono sempre coadiuvati dall'intimidazione

e dalla violenza. Recentemente è stata stimato che il racket dell'estorsione genera proventi che si aggirano tra i 2.8 e i 7.7 miliardi di euro.

| ESTORSIONI REATI COMMESSI ⁷ | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Regione | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 I sem. |
| Abruzzo | 126 | 155 | 128 | 140 | 156 | 136 | 140 | 158 | 180 | 55 |
| Basilicata | 40 | 56 | 41 | 56 | 62 | 74 | 42 | 71 | 16 | 33 |
| Calabria | 305 | 352 | 393 | 374 | 343 | 257 | 283 | 314 | 275 | 133 |
| Campania | 908 | 956 | 1102 | 1230 | 1201 | 1019 | 926 | 1070 | 1050 | 405 |
| E. Romagna | 286 | 317 | 250 | 326 | 423 | 356 | 381 | 550 | 391 | 168 |
| Friuli | 66 | 57 | 61 | 74 | 53 | 52 | 54 | 57 | 76 | 32 |
| Lazio | 410 | 374 | 349 | 471 | 585 | 416 | 508 | 623 | 649 | 293 |
| Liguria | 115 | 93 | 101 | 128 | 152 | 123 | 124 | 128 | 156 | 56 |
| Lombardia | 608 | 642 | 653 | 771 | 813 | 708 | 678 | 873 | 857 | 355 |
| Marche | 111 | 102 | 87 | 139 | 165 | 121 | 103 | 133 | 137 | 54 |
| Molise | 38 | 36 | 29 | 42 | 22 | 32 | 24 | 41 | 42 | 12 |
| Piemonte | 392 | 374 | 352 | 449 | 434 | 378 | 348 | 332 | 412 | 153 |
| Puglia | 622 | 635 | 571 | 667 | 618 | 600 | 499 | 595 | 661 | 248 |
| Sardegna | 123 | 98 | 119 | 134 | 134 | 107 | 105 | 142 | 132 | 59 |
| Sicilia | 629 | 669 | 585 | 811 | 697 | 649 | 577 | 660 | 661 | 307 |
| Toscana | 272 | 303 | 246 | 315 | 308 | 288 | 269 | 327 | 302 | 112 |
| Trentino | 44 | 52 | 40 | 51 | 66 | 35 | 42 | 43 | 66 | 9 |
| Umbria | 74 | 55 | 58 | 55 | 75 | 80 | 55 | 76 | 92 | 36 |
| Val D'Aosta | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 2 | 6 | 15 | 8 |
| Veneto | 240 | 232 | 231 | 301 | 330 | 251 | 239 | 252 | 312 | 103 |
| Totale | 5414 | 5561 | 5400 | 6545 | 6646 | 5688 | 5399 | 6451 | 6512 | 2631 |

Tabella Per non fallire di mafia, 2014 2

In particolare da alcuni studi effettuati per la regione Sicilia e Campania è emerso che, per quanto concerne la prima, su un campione di 2.200 imprese il costo annuo è di circa un miliardo di euro, corrispondente all'1.3% del prodotto interno regionale, per la seconda l'ammontare dell'estorsione è di circa 950 milioni di euro, ossia il 2% del Pil regionale³³.

3.4. Corruzione

La **corruzione** costituisce un'altra attività posta in essere dalla Mafia che deve necessariamente essere presa in considerazione nel nostro bilancio in quanto, anche se non direttamente, genera dei proventi per l'impresa mafiosa ed è lo strumento attraverso il quale la stessa riesce a "ripulire" i proventi illecitamente accumulati. Si tratta di una modalità tipicamente mafiosa che non riguarda solo la Pubblica Amministrazione ma anche la politica e l'economia, ed è un fenomeno dilagante perché è stato per troppo tempo tollerato.

La corruzione viene definita proprio come "il reato degli infedeli", facendo riferimento proprio a coloro che tradiscono il proprio dovere volto a tutelare il bene pubblico, consentendo l'accesso a benefici pubblici non dovuti in cambio di denaro o altri vantaggi e personali utilità.

Uno degli ambiti tipici su cui si riflette il fenomeno corruttivo è costituito senza dubbio dal settore degli **appalti pubblici**, attraverso cui la mafia acquisisce importanti fonti di profitto, diversificando l'impiego dei capitali illecitamente accumulati, immettendosi nell'economia legale e di fatto attuando il controllo sul territorio, anche attraverso la gestione di sub appalti e offrendo posti di lavoro.

L'infiltrazione è agevolata proprio dalla complessità delle procedure di affidamento che per un verso comporta la possibilità per i funzionari "infedeli" di agire con meccanismi concussivi, per altro, in nome

³³ La spina A. e Scaglione A., "I costi dell'illegalità", in Nuova informazione bibliografica, Il Mulino, 2011, p. 79-100.

della semplificazione e dell'urgenza, di applicare deroghe alle procedure ordinarie finendo per dare spazio a fenomeni illeciti dovuti alla propensione alla corruzione riscontrata negli apparati amministrativi.

Attraverso queste modalità diviene quindi possibile ottenere anche l'affidamento di subappalti connessi all'esecuzione dell'appalto pubblico.

Con il DL 90/2014 si è cercato di porre un argine all'infiltrazione, attribuendo all'Autorità Anticorruzione il controllo delle varianti in corso d'opera nei pubblici appalti e ha reso obbligatoria l'iscrizione delle imprese, operanti in determinati settori ritenuti particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose, negli "elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (c.d. *white list*).

Nonostante le ulteriori procedure elaborate dal legislatore, dalle indagini recenti si evince che i soggetti "pericolosi" consapevoli che l'aggiudicazione al ribasso massimo è un indice sospetto, hanno messo a punto nuove strategie per aggirare la normativa in materia di appalti pubblici, in particolare con la strategia che si fonda sul sistema della "cordata" imprenditoriale che consiste nel partecipare alla gara con un congruo numero di imprese fra loro collegate le quali presentano offerte percentuali di ribasso molto simili tra di loro. Ciò consente di spostare la media delle offerte in modo che alla fine l'impresa aggiudicataria risulta essere sempre una di quelle comprese nel gruppo che ha effettuato la cordata, mentre le altre potranno partecipare ugualmente attraverso subappalti o sub-contratti.

Ovviamente queste attività di infiltrazione generano dei costi che vanno a pesare non solo sull'economia legale nazionale ma altresì su quella europea.

Secondo alcuni studi il costo generato ammonterebbe a 120 miliardi di euro annui, pari all'1% del Pil dell'Unione, e solo in Italia sarebbe stimata dalla Commissione europea come equivalente a 60 miliardi di euro annui.

Eppure i danni provocati non sono solo quantitativi ma anche qualitativi poichè si riverberano anche sulla libera concorrenza, incidendo sulla qualità dei servizi, sottraendo risorse finanziarie al prelievo fiscale e scoraggiando gli investimenti, ostacolando così lo sviluppo e l'occupazione.

I costi vengono ad incidere anche sulle imprese esistenti, poiché quelle che operano in un ambiente ad alto tasso di corruzione crescono in media dal 25 al 40% in meno delle aziende che operano in ambienti sani; pongono degli ostacoli all'ingresso di nuove iniziative economiche: è infatti riscontrabile una perdita del 16% degli investimenti dall'estero; e sono causa senz'altro di una lievitazione dei costi delle opere pubbliche che viene traslata sulla spesa pubblica³⁴.

Senza contare il gravissimo costo sociale connesso alla conseguente sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei meccanismi di legittimazione democratica e l'alterazione del principio di uguaglianza verso la legalità.

3.5. Criminalità ambientale

Per molto tempo il termine "*ecomafia*" è stato usato dai media o dalla politica, diventano di uso comune, in modo inappropriato, andando ad identificare dei fenomeni in modo non corretto e lasciando che questi

³⁴Relazione DNA 2014, p.288

venissero percepiti dalla generalità come un qualcosa di astratto e generico. Questa dicitura non risulta più corretta per identificare le attività che oggi vengono poste in essere dalla mafia e che non concernono più solo la gestione di rifiuti, ma tantissimi altri *spin-offs*. Oggi risulta ora oltre che riduttiva anche anacronistica, in quanto si tratta di un fenomeno di più ampio spettro e che ingloba attività eterogenee. Negli ultimi anni si è inteso abbandonare il termine “*ecomafia*”, poco corretta anche dal punto di vista tecnico-giuridico, per una serie di motivi che hanno la loro ragion d’essere sia nelle attitudini e negli interessi della criminalità che nell’assetto legislativo stesso.

Infatti come si evince dalla Relazione della Direzione Nazionale Antimafia del 2013, le tendenze criminali che si sono affermate negli anni riguardano il progressivo svincolamento del traffico dei rifiuti dal loro tradizionale collegamento con le organizzazioni criminali autoctone, e segnano l’avvicinamento ad altri soggetti che agiscono anche all’estero, l’inserimento nelle dinamiche “affaristico-imprenditoriali-criminali nazionali e transnazionali” e, in fine, l’entrata nel campo delle energie alternative, “in un’ottica di criminal soft economy, in cui interagiscono brokers dei traffici di rifiuti e “sviluppati” di pratiche ed attività riguardanti le relative installazioni”³⁵.

Possiamo infatti dire che la precedente terminologia non può essere più utilizzata correttamente anche perché, più in generale, il tema dei rifiuti, quello delle energie alternative e della “biomassa”³⁶, la c.d. “mafia dei boschi” e l’infiltrazione negli appalti per i tagli boschivi, oltre la falsificazione dei marchi e le alterazioni nei prodotti alimentari e forestali rientrano nel “Polo d’interesse Criminalità Ambientale”, costituito all’interno della Direzione Nazionale Antimafia, dal 2014.

Questa esigenza è nata da alcune indagini abbastanza recenti da cui sono emerse attività di esportazione verso l’estero, in particolare la Cina, di rifiuti con modalità che non sono coerenti con quelle previste dalla legge; altresì lo svolgimento di traffici illeciti in materia di rifiuti tessili organizzati da soggetti collegati al *clan* dei casalesi; e per i casi etichettatura non obbligatoria accade spesso che il prodotto provenga da altri paesi o anche che vengano utilizzate immagini o simboli che richiamano l’Italia per prodotti provenienti dall’estero.

Per quanto riguarda gli introiti derivanti dal *business* dei rifiuti, all’interno del *report* finale elaborato dall’OPC emerge che da una analisi basata sul differenziale tra la produzione di rifiuti e la gestione dei rifiuti legale, il mercato dei rifiuti speciali genera ricavi tra i 304 e i 507 milioni di euro all’anno.

Sembrerebbe inoltre che il 33% della produzione complessiva dei prodotti agroalimentari venduti in Italia e esportati all’estero, per un valore di 51 miliardi di euro di fatturato, deriva da materie prime che vengono importate, trasformate e vendute con il marchio *Made in Italy* pur provenendo da qualsiasi parte del mondo.

3.6. Crimini transnazionali

Vi sono poi altre attività, che seppur di minor impatto sulla crescita del patrimonio, sono comunque rilevanti perché consentono l’interazione tra molte organizzazioni criminali europee e non.

Tra queste attività rientrano: il traffico di esseri umani, traffico illecito di armi e il contrabbando del tabacco.

³⁵Relazione DNA 2014, nota p. 332

³⁶Relazione DNA 2014, p. 332

In particolare osserviamo che sebbene presenti in Italia tracce del traffico di esseri umani il nostro Paese rappresenta maggiormente una via per il transito piuttosto che mera destinazione, per tale traffico che parte dai paesi dell'Est Europa oppure dall'Africa e maggiormente rivolto ai paesi del Nord Europa.

Lo sfruttamento sessuale costituisce lo scopo principale del traffico di esseri umani e i profitti che ne derivano si aggirano tra 1.1 e 5.0 miliardi di euro, includendo sia lo sfruttamento sessuale *outdoor* sia la prostituzione forzata *indoor*³⁷.

In questo mercato c'è una forte collaborazione tra i gruppi criminali italiani e quelli stranieri, infatti i gruppi italiani sono coinvolti solo indirettamente dallo sfruttamento, in virtù anche di un rifiuto culturale a perpetrare questo crimine direttamente, sebbene consentano ai gruppi stranieri di organizzare la prostituzione all'aperto in cambio di altri vantaggi illeciti.

Per quanto riguarda il traffico di armi invece il fatturato realizzato in Italia risulta minore comparato con altre attività illecite sebbene il nostro Paese costituisca, anche per questo mercato, sia la destinazione che luogo di transito per il commercio di piccole armi e munizioni che provengono dalla parte occidentale dei Balcani dirette verso il Nord Europa oppure dirette ai gruppi paramilitari in Sud America o ai signori della guerra in Africa e in Medio oriente.

In effetti armi e munizioni sono beni durevoli, facili da immagazzinare e da nascondere, e possono essere utilizzati dopo decenni se in buone condizioni.

La conservazione di tali beni non ne richiede particolari sforzi né sono richieste specifiche capacità per la loro negoziazione; inoltre i bassi costi di ingresso nel mercato, le barriere all'uscita e una bassa intensità del capitale rendono le armi un *asset* facilmente negoziabile e rapidamente convertibile in denaro liquido.

Queste diverse caratteristiche e opportunità combinati con una domanda persistente da parte di criminali e signori della guerra in zone del mondo instabili, fanno sì che questo mercato sia un *business* molto attraente e che può generare profitti sostanziosi che possono essere reinvestiti in attività lecite o illecite.

Oltre le organizzazioni criminali, occasionalmente si costituiscono reti formate da criminali individuali, imprenditori *freelance* e *brokers* che si attivano nel mercato delle armi.

Negli ultimi anni, dal 2008 al 2012, è stato confermato anche un trend crescente nel mercato del contrabbando del tabacco, sia come profitti che come volume d'affari; nel 2013 è stato registrato un profitto che va dai 485 e 607 milioni di euro.

La zona maggiormente coinvolta è la Puglia in quanto punto strategico per il ricevimento dei carichi provenienti dal Montenegro e dai Balcani occidentali, consentendo anche una stretta collaborazione tra la criminalità organizzata del posto, come la Sacra Corona Unita, e i gruppi criminali albanesi.

Un'altra attività che negli ultimi anni ha preso piede e che ha portato notevoli profitti alla criminalità organizzata è la contraffazione che ha ad oggetto non solo i prodotti agroalimentari ma altresì il *Made in Italy*.

³⁷Final report of Project OCP, p. 117.

Secondo alcune stime ³⁸ riportate nella relazione della DNA la contraffazione rappresenta tra il 2% e il 7% dell'intero commercio mondiale e costituisce un'emergenza proprio perché è stato invaso ogni settore commerciale, non si parla solo di beni di lusso ma anche di quelli di uso più comune, con gravi ricadute anche sulla salute dei consumatori.

La contraffazione non si limita ormai alla riproduzione fedele o meno del prodotto originale, oggi si è estesa all'acquisizione del *know-how* tecnologico e alla capacità organizzativa dei sistemi che vengono imitati, sono state imitate quindi anche le strutture.

La difficoltà per le autorità nell'impedire l'espansione di questa attività sta nel fatto che le diverse fasi di fabbricazioni dei prodotti sono dislocate geograficamente in diversi paesi, facendo anche ampio ricorso ad operazioni di sub-fornitura, rendendo impossibile risalire al committente iniziale.

Questo mercato risulta inoltre essere connesso anche con altri crimini che inquinano il mercato e sottraggono risorse alla collettività come ad esempio l'evasione fiscale, lo sfruttamento del lavoro nero, il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.

La produzione della merce contraffatta può avvenire attraverso due modalità: realizzata all'interno del circuito legale, sotto forma di sovrapproduzione oppure da società che camminano parallelamente a quelle che producono gli originali, attraverso la riproduzione di un prodotto originale di cui è entrata in possesso e in tal caso le materie prime vengono assemblate in un paese diverso da quello di provenienza e di quello in cui verranno commercializzate.

La merce contraffatta viene posta sul mercato, essendo venduta nei negozi al dettaglio, nei mercati o alle fiere campionarie o su internet ed entra a far parte del circuito distributivo legale nel quale si mescolano definitivamente con quelle originali.

La presenza delle organizzazioni criminali è sempre più ampia, come si evince dalle indagini portate avanti dalle forze di polizia, in virtù del rapporto costi/benefici che caratterizza questa attività è evidente che i benefici sono notevolmente maggiori rispetto ai costi e ai rischi.

Nel settore si registra oggi una paritaria presenza di criminalità straniera e criminalità nazionale:

si assiste ad una collaborazione tra la Camorra e i gruppi cinesi che cooperano sia per la produzione che per la distribuzione dei prodotti contraffatti. In particolare la Camorra sembra specializzata nell'imitazione dei brand di alto livello, sia abbigliamento che accessori, e che questo costituisca una speciale destinazione per il reimpiego di proventi del traffico di stupefacenti.

Dal *report* finale dell'OCP emerge che secondo una stima elaborata da Transcrime, uno dei partner per lo sviluppo di tali ricerche, la domanda potenziale di prodotti contraffatti in Italia si aggirava intorno ai 4.6 miliardi di euro nel 2010, mentre per quanto riguarda la contraffazione dei prodotti agroalimentari si parla di un fatturato pari a 12,5 miliardi l'anno.

³⁸Relazione DNA 2014, p. 381

3.7. Riciclaggio

Il **riciclaggio** rappresenta l'essenza stessa della criminalità organizzata, assolve ad una funzione strategica in quanto consente e nell'economia legale la quantità enorme di capitali di provenienza illecita, cancellando le tracce delle fonti di produzione delle risorse accumulate per poterli successivamente collocare in attività economiche lecite su scala mondiale.

Per poter porre in essere l'attività di riciclaggio è necessario l'attuazione di logiche e strategie imprenditoriali agite nel rispetto delle regole economiche poste alla base del mercato legale, adeguandosi all'evoluzione dei sistemi economici e finanziari che imposte dalla dimensione transnazionale stessa.

Il *money laundering* si sostanzia in un'autonoma attività criminale la cui funzione essenziale è trasformare il "potere di acquisto potenziale", ossia la liquidità di provenienza illecita, in "potere di acquisto effettivo", finalizzato al reinvestimento, al consumo o all'accumulazione.

L'attività di riciclaggio presenta tre caratteristiche essenziali che sono:

- l'illegalità dei proventi, che riguarda qualunque provento originato dalla capitalizzazione dei crimini pregressi;
- l'occultamento della provenienza, ossia la dissimulazione dell'origine dei proventi;
- la specificità dei mezzi usati, come l'utilizzo di intermediari finanziari o bancari.

Il riciclaggio aumenta dunque il tasso di inquinamento del sistema economico e finanziario che è possibile cogliere sotto tre aspetti che sono:

- la probabilità che un dato reato venga scoperto,
- l'aumento del proprio investimento e del patrimonio nel settore legale,
- l'aumento dell'inquinamento del settore produttivo reale.

In effetti proprio per cercare di colpire maggiormente il fenomeno del reimpiego dei proventi illeciti è stata sentita la necessità, da parte delle autorità e del legislatore, di introdurre un'ulteriore fattispecie di reato volta a colpire non solo coloro che sono autori del reato di riciclaggio, ma terzi rispetto al reato presupposto, ma altresì coloro che ponendo in essere il reato presupposto direttamente o essendone un concorrente "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Si tratta di una fattispecie nata proprio dall'esigenza di colpire soprattutto chi concorre nel delitto presupposto a titolo di concorrente come ad esempio il "fiduciario" di un paradiso fiscale che aiuta il contribuente ad evadere il fisco emettendo fatture che il contribuente paga con soldi che il fiduciario gli restituisce dedotto il compenso³⁹.

L'attività di riciclaggio è al quanto versatile infatti può essere realizzata con tipologie classiche tra cui rientrano sicuramente l'usura e la corruzione, ma ve ne sono anche di nuove come le società di calcio-scommessa e ancora di più con l'aiuto della tecnologia sono state introdotte anche altre come videogiochi online o l'utilizzo della cripto moneta (*bitcoin*).

³⁹Quattrocchi B., "L'economia dell'autoriciclaggio: tra norme, regole e dubbi interpretativi", 2015.

Le modalità e gli strumenti con cui si realizza il riciclaggio sono numerosissimi oramai e tra questi possiamo accennare al *money transfer*, sistemi bancari paralleli, il *loan back*, il *lease back* o lo *smurfing*, oppure metodi più tradizionali come transazioni fittizie e attività commerciali⁴⁰.

I sistemi bancari paralleli sono dei sistemi elaborati dalle organizzazioni criminali stesse, in particolare prime fra tutte quelle cinesi, consentono il “trasferimento” del denaro senza spostarlo materialmente da un paese ad un altro, in quanto i conti sono regolati attraverso scritture contabili e registri.

Il meccanismo funziona depositando presso un’agenzia il denaro che si intende trasferire e al momento del deposito il richiedente riceve un simbolo o una parola d’ordine che funge da “certificato di deposito”. In un secondo momento l’organizzazione riferisce o consegna il “certificato” al destinatario del denaro che opera nel Paese di destinazione, in modo che quest’ultimo munito di certificato si reca presso un’agenzia del posto per incassare il denaro al netto della provvigione.

Ad esempio lo *smurfing*, il cui nome deriva dal cartone animato dei “puffi” (in inglese *smurfs*), fa riferimento al concetto di interazione tra tanti personaggi che cooperano tra di loro per un fine unico, così questa pratica si caratterizza per una moltitudine di versamenti di piccole somme effettuata da diversi soggetti tramite diversi istituti bancari. In questo modo un’unica transazione viene frazionata in tante piccole operazioni di piccoli importi per eludere i controlli e il monitoraggio da parte delle istituzioni che individuano il superamento di determinate soglie.

Il *loan back* invece consiste nel deposito delle somme da riciclare presso un istituto bancario avente sede in un “paradiso fiscale”, successivamente l’organizzazione criminale chiede un prestito alla propria banca, dando come garanzia le somme depositate presso il primo istituto finanziario. Il denaro così ottenuto viene reinvestito in altre attività come l’acquisto di immobili, società o altri strumenti finanziari.

Un altro meccanismo spesso utilizzato è poi il *lease back*, che consiste in un contratto di vendita con il quale il proprietario di un bene, materiale o immateriale, lo aliena ad un istituto finanziario il quale a propria volta lo assegna in locazione finanziaria al proprietario cedente, il quale ne diventa l’utilizzatore, in cambio della corresponsione delle mensilità stabilite dal contratto di *leasing*.

Questo meccanismo consente all’alienante di liberare capitali immobilizzati ottenendo in cambio liquidità e conservandone comunque l’utilizzo.

Oltre a questi meccanismi di riciclaggio appena descritti ne continuano ad essere elaborati anche altri che consentano di “ripulire” il denaro in maniera sempre più rapida e discreta, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Così il reimpiego del denaro nell’economia legale è divenuto incontrollabile ed è arrivato ad inquinare praticamente ogni aspetto della stessa, generando dei costi che ancora oggi sono difficilmente quantificabili.

3.8. I costi

Sono poche le ricerche che hanno cercato di verificare empiricamente e di quantificare le conseguenze negative della diffusione della criminalità organizzata all’interno di un determinato territorio, in particolare

⁴⁰ Ce.S.F.I., “Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro”, in Money Laundering, 2012, <http://www.moneylaundering.it/2012/05/01/hello-world/> (ultima consultazione 27/01/2016).

per due ordini di ragioni: la prima è riconducibile alla difficoltà di reperire i dati per descrivere oggettivamente la realtà osservata, e ciò perché le statistiche ufficiali, che fanno riferimento alla criminalità e alla delittuosità, registrano soltanto la componente emergente e visibile del fenomeno fornendo un'informazione parziale sul numero dei reati connessi; la seconda, invece riguarda le indagini di vittimizzazione che, spostando l'analisi dal reato alla vittima, risultano a forti distorsioni dipendenti dalle risposte degli intervistati, che sono spesso reticenti su tali argomenti.

La stima dell'economia criminale infatti può essere effettuata seguendo due modalità: una diretta e una indiretta. La prima si basa su indagini presso i privati e su indicatori che si riferiscono ai reati e alla criminalità, tra questi rientrano ad esempio le stime che sono state raccolte nei *report* di SOS Impresa; il secondo tipo di indagine si basa invece sul confronto tra indicatori macroeconomici.

Secondo il FMI – Fondo Monetario Internazionale il denaro sporco muove tra il 3 e il 5% del Pil del pianeta, si tratta di una cifra che oscilla tra 600 e 1500 miliardi di dollari solo negli Usa, pari all'intera economia italiana.

In ambito europeo il bilancio globale del denaro sporco è di 600 miliardi di euro, mentre solo in Italia l'economia criminale vale all'incirca 170 miliardi di euro l'anno, derivante dalle attività sopra menzionate. Nel 2013 dalle indagini della Guardia di Finanza, il denaro sporco immesso nel sistema economico valeva più del 10% del Pil e sottraeva circa 75 miliardi al Fisco⁴¹.

Questa è però un visione che potremmo definire “generale” della situazione susseguente all'immissione dei proventi illeciti all'interno dell'economia legale, infatti è necessario sottolineare e analizzare quali sono gli effettivi costi che la criminalità organizzata e il riciclaggio di danaro possono comportare a livello europeo non solo in ambito economico ma anche sociale e che possono essere classificati come segue⁴²:

- **Salute e sicurezza fisica**
- **Perdita di entrate fiscali**
- **Perdita di beni per i consumatori**
- **Perdita di profitti per le imprese legali**
- **Distorsione del mercato e della concorrenza**
- **Costi di assicurazione e protezione**
- **Maggiori costi per l'applicazione della legge**
- **Violenza**

Tra i costi principali che conseguono al c.d. *pooling equilibrium*, ossia all'equilibrio per confusione in cui si confonde economia “sana” e quella “malata” rientrano quelli che hanno un impatto sul mercato e che generano distorsioni dello stesso.

L'abilità della criminalità organizzata di pagare prezzi altissimi per l'acquisto di beni registrati, o di beni di lusso, proprietà immobiliari o società posso far uscire investitori legittimi da questi mercati. L'uso della

⁴¹ Saviano R. “L'economia criminale si regge sul riciclaggio tra crisi, mafia e banche”, <http://www.robertosaviano.com/l-economia-criminale-si-regge-sul-riciclaggio-tra-crisi-mafia-e-banche/> (ultima consultazione 27/01/2016)

⁴²Final report of Project OCP, p. 41-42

corruzione, l'intimidazione e le imposizioni delle società controllate dalla criminalità organizzata, le quali sono inoltre in grado di ridurre i costi che invece sopportano le imprese che svolgono legittimamente la loro attività, producono distorsioni della concorrenza conducendo ad un equilibrio economico "sotto-ottimale". Oltre alla corruzione è importante sottolineare che queste distorsioni sono causate anche dalla capacità della criminalità organizzata di cooptare professionisti, come commercialisti e avvocati, distorcendo quindi anche il mercato dei servizi professionali.

I risultati delle distorsioni includono ad esempio bolle di prezzi per le immobilizzazioni, oppure per i beni che possono essere liquidati facilmente, per gli immobili e le società; perdita di fiducia nei professionisti; perdita di capitali; una riduzione dei servizi pubblici e in fine anche la paura del crimine.

Un altro effetto sui costi che dipende dalle attività della criminalità organizzata è quello che concerne i costi della giustizia, che sono la conseguenza del fatto che questa è in grado di pagare le esose parcelle degli avvocati e dei commercialisti che proteggono i loro interessi.

Sono aumentati i costi del controllo fiscale e la necessità di vigilanza da parte delle autorità fiscali ha comportato ritardi e ulteriori costi che ricadono sui contribuenti onesti.

In particolare all'interno del *report* di OCP viene descritta in modo analitico la situazione italiana, ed in particolare i principali investimenti che vengono effettuati all'interno del nostro paese, non solo dalla criminalità organizzata locale ma altresì da quelle straniere.

Table 78 - The drivers of criminal investments in Italy

| Driver | Examples |
|---|---|
| Money laundering | Using cash-intensive businesses such as bars and restaurants to conceal the illicit origin of money and launder illicit proceeds |
| Profit | Investing in sectors characterised by high profit margins, also guaranteed by copious public subsidies (e.g. renewable energy) |
| Control of the territory | Investing in territorial-specific business sectors, such as petrol stations or construction, which allow capillary monitoring of the territory and its economic activities |
| Influencing the political and administrative sphere | Investing in sectors with a strong public sector role, such as public construction or the health system, in order to infiltrate the local political and public administration system |
| Increasing social consensus | Offering jobs, either regular or irregular, in strongly labour-intensive sectors, or setting up businesses easily recognisable by the population |
| Facilitating illegal activities | Investing in business sectors (e.g. transportation, wholesale of food products, import/export companies) useful for concealing the illicit trafficking of drugs, counterfeits, stolen goods or in sectors (e.g. oil&gas supply, financial services) where it is easy to commit VAT frauds, excise frauds etc. |

Tabella OPC Final Report p. 188 1

| Business sector | % of the total | Rate every 10,000 registered companies^b | Relative weight in the legal economy |
|--|-----------------------|---|---|
| Construction | 26.3% | 0.6 | 1.8 |
| Whole sale and retail trade; repair of Motorvehicles/cycles | 25.9% | 0.3 | 1.0 |
| Other sectors | 9.8% | 0.5 | 1.6 |
| Hotels and restaurants | 9.3% | 0.5 | 1.5 |
| Realestate, renting, business activities | 7.8% | 0.2 | 0.7 |
| Agriculture,hunting and | 5.9% | 0.1 | 0.4 |
| Other community, social and personal serviceactivities | 5.0% | 0.3 | 1.0 |
| Transport,storage and communication | 3.6% | 0.2 | 0.7 |
| Manufacturing | 2.1% | 0.1 | 0.2 |
| Financial intermediation | 1.5% | 0.3 | 0.8 |
| Mining and quarrying | 1.3% | 5.1 | 16.1 |
| Health and social work | 1.0% | 0.6 | 1.8 |
| Electricity,gas and water supply | 0.4% | 0.5 | 1.5 |
| ^a Classified according to NACE2002code1digit. ^b Rate calculated by dividing the number of companies confiscated in each business sector by the number of companies registered in Italy in the same sector. ^c Calculated as the relative weight of business sector I comparing confiscated companies and registered companies. | | | |

Tabella OPC Final Report p. 189 1

I dati sono stati raccolti principalmente dai database dei beni confiscati, nei quali sono presenti beni immobiliari, società e beni mobili di lusso oltre ulteriori beni registrati.

I beni immobili sono la forma di investimento e di riciclaggio preferita dalla mafia italiana, infatti risulta che il 50% dei beni confiscati in Italia tra il 1983 e il 2012 risultano essere soprattutto proprietà immobiliari di cui per il 20% terreni. Questi dati potrebbero non risultare sorprendenti vista la generale preferenza delle famiglie italiane verso l'investimento immobiliare che si ritrova anche nei comportamenti della criminalità organizzata autoctona, la quale investe negli immobili non solo per motivi speculativi ma anche per l'uso personale proprio e dei propri affiliati. Inoltre questo tipo di investimento costituisce altresì un modo per controllare il territorio e per consolidare il loro status nella comunità.

Il reimpiego nel settore immobiliare del denaro illecito viene praticato anche da altre organizzazioni criminali come quelle cinesi o russe. Ad esempio è emerso dalle indagini e dai sequestri effettuati che le

organizzazioni cinesi hanno effettuato investimenti di questo tipo in Toscana e quelle russe in nord Italia, specificamente sul Lago di Garda.

Come già sottolineato precedentemente la criminalità organizzata ha investito, a partire dagli anni '70, in attività imprenditoriali in particolare i settori più gettonati sono quello edile, alberghiero, alimentare (ristoranti e bar), ma altresì quello dei rifiuti.

L'analisi macroeconomica si è incentrata anche sulla correlazione tra la diffusione del fenomeno mafioso e lo sviluppo economico. Una riflessione è stata formulata da Centorrino e Signorino che hanno indagato l'impatto della criminalità sul reddito. In particolare, i due autori hanno fornito una stima del peggioramento dei conti pubblici dovuto alla presenza della criminalità organizzata. Infatti la riduzione del gettito fiscale sarebbe dovuta a due fattori in particolare: il primo consisterebbe nella spinta ad evadere le tasse esercitata dalla presenza mafiosa sugli operatori economici; il secondo sarebbe la conseguenza della depressione generale del sistema economico a seguito della definizione di un simile scenario.

Attraverso un'analisi econometrica i due autori hanno mostrato come le performances delle imprese private in tutti i settori economici siano influenzate da fenomeni ambientali e in particolare da quelli evidenziati dagli indicatori che considerano i reati dell'usura e dell'estorsione, soprattutto nel Meridione⁴³.

Infatti un'ulteriore riflessione conseguente a quanto appena riportato è quella legata alla scarsa attrattività del Mezzogiorno nei confronti degli investitori esteri (ad eccezione delle organizzazioni criminali straniere), che emerge proprio dalla mancata presenza di imprese multinazionali in Italia. "Nel 2005, le imprese con partecipazioni estere presenti nelle regioni del Sud rappresentavano appena il 5% del totale delle partecipate italiane. Per avere un termine di confronto, basti pensare che nella sola Lombardia il numero di imprese con capitale estero era 10 volte maggiore di quello dell'intero Mezzogiorno"⁴⁴.

4. La gestione dell'impresa

Alla luce dell'exkursus che ci ha portato all'esame della situazione fino ai giorni nostri, si può senz'altro concludere che la criminalità organizzata possa essere considerata a tutti gli effetti un agente economico della nostra società ed in più possiamo dire che è tale non solo in quanto utilizza nuove tecniche di riciclaggio che la portano ad entrare in contatto con l'economia legale, ma anche perché vi entra come imprenditore, sebbene avvantaggiandosi di alcuni meccanismi propri dell'agire mafioso.

Secondo l'opinione di molti autori, tra cui Arlacchi, che sostiene che identificando la figura dell'imprenditore con quella dell'innovatore, alla Schumpeter⁴⁵, è possibile far rientrare a pieno titolo molti degli attuali mafiosi nella categoria imprenditoriale.

I mafiosi-imprenditori hanno introdotto innovazioni nell'organizzazione delle loro imprese ma soprattutto hanno trasferito in esse il loro metodo mafioso, sia nell'organizzazione aziendale del lavoro che nella

⁴³ La spina A. e Scaglione A., *op. cit.*, 2011.

⁴⁴ Daniele V. e Marani U., "Criminalità e investimenti esteri. Un'analisi per le province italiane", 2008, in <https://www.researchgate.net/publication/23543784> (ultima consultazione 27/01/2016)

⁴⁵ Schumpeter J., cap. III, "La concorrenza", in Grillo M., Silva F., *Impresa concorrenza e organizzazione, Lezioni di economia e politica industriale*, s.l., Carocci Editore, 2009, p. 85.

conduzione degli affari esterni dell'impresa ottenendo con ciò vantaggi monopolistici, ad esempio nell'accesso agli appalti, che precludendo l'accesso alle imprese legali consentono la realizzazione di profitti enormi il cui reinvestimento aumenta sempre più l'ingerenza del capitale mafioso nel tessuto economico a scapito di una leale e costruttiva competizione di mercato.

Tale tipologia di imprenditori si distingue dagli altri agenti economici leciti soprattutto per una particolare caratteristica: non accettano il rischio d'impresa, ossia "l'incertezza" come definita da Knight⁴⁶. Inoltre avendo l'economia criminale un ROI molto alto, l'imprenditore criminale difficilmente accetterà le regole del mercato, preferendo i metodi intimidatori che gli sono propri per l'acquisizione monopolistica o per la risoluzione diretta dei conflitti sindacali.

L'impresa mafiosa presenta alcune peculiarità che la distinguono nettamente dall'impresa "normale":

- non persegue un profitto economico bensì una forma di rendita mediante l'esercizio del potere;
- cerca di assicurarsi il monopolio territoriale e solo in seguito fa ricorso ad alleanze per estendere il proprio dominio;
- non fronteggia il rischio d'impresa, ma fronteggia quello rappresentato dalla lotta allo Stato;
- si avvale del coinvolgimento di nuclei familiari e di suoi affiliati;
- le risorse necessarie all'attività svolta derivano da precedenti crimini e non dalla produzione.

Sebbene questi siano tratti ricorrenti di un'impresa di questo tipo, queste si configurano comunque come strutture flessibili e varie, tanto da poter individuare più precisamente tre tipologie di impresa mafiosa:

1. La prima tipologia, quella più semplice, è collocabile all'interno della disciplina dell'imprenditore occulto, in quanto la soggettività mafiosa è a capo del reale titolare dell'impresa e non dell'impresa stessa, la quale svolge anche attività perfettamente lecita;
2. La seconda invece ha il suo fulcro nella provenienza illecita dei capitali dai quali si origina l'attività imprenditoriale e il suo scopo precipuo è quello dell'investimento di denaro sporco;
3. L'ultima fattispecie è il caso in cui sia l'impresa stessa a configurarsi come soggetto mafioso, in quanto tale comportamento riguarda il suo manifestarsi nel mercato.

Ovviamente tali tipologie sono puramente descrittive, in quanto è possibile che un'impresa presenti al suo interno tutte e tre le tipologie descritte.

In ogni caso l'impresa mafiosa costruisce la sua superiorità economica sulle altre imprese attraverso tre elementi differenti che costituiscono i suoi specifici *vantaggi competitivi*, rispetto ad un'impresa normale, che sono: lo scoraggiamento della concorrenza, la compressione salariale, la disponibilità di risorse finanziarie.

⁴⁶Knight F., *Il significato di rischio, incertezza e profitto*, cap. VII. Secondo l'autore il profitto deriva dall'imperfezione della conoscenza e quindi dall'incertezza (in particolare quella esterna, ossia la mancanza di conoscenza di come i prodotti saranno allocati, vera incertezza). Quindi l'imprenditore, nella visione di Knight, è colui che accetta il rischio dell'incertezza e attraverso la stima di una data situazione, ossia un meccanismo istintivo, agisce per massimizzare il profitto. Al contrario come è possibile evincere da quanto riportato sopra, il comportamento mafioso non è volto ad accettare il rischio di impresa proprio perché in realtà il suo obiettivo non è ottenere profitti con l'attività d'impresa, bensì, come già detto al par. 3.9, è fondamentalmente riciclare e nascondere la provenienza del denaro "sporco".

4.1. Lo scoraggiamento della concorrenza

Nella logica del nuovo contesto economico globale in cui si colloca, inficiandolo, l'impresa mafiosa è evidente che l'intimidazione può essere considerata alla stregua di un vero e proprio fattore produttivo esclusivo in quanto grazie ad esso le imprese possono, da un lato reperire merce, materie prime e di consumo a prezzi ridotti, e dall'altro ottenere commesse, appalti e possibilità di vendita in maniera agevolata.

Questa pratica ha determinato che alle vecchie logiche della violenza e del controllo territoriale tipico della criminalità organizzata, si siano sostituiti dei veri e propri monopoli zionali di interi settori economici e di risorse naturali .

La gamma di interventi del potere mafioso a scopo "protezionistico" di mercato è molto varia, e va dalla semplice minaccia all'attentato, fino all'omicidio dei concorrenti.

Il ricorso alla violenza diminuisce quando il potere mafioso è già stabile e radicato nel territorio e di conseguenza , dato il generale riconoscimento dell'efficacia coercitiva del potere mafioso, sono sufficienti gli "avvisi" e le minacce con un ridotto ricorso alle "vie di fatto"

Spesso le imprese che intendono intraprendere delle attività nei luoghi in zone in cui è nota la presenza della criminalità organizzata effettuano una valutazione del *risk management* per individuare a priori il grado e il tipo di rischio al quale il sistema aziendale e i dirigenti stessi possono essere sottoposti qualora si decidesse di intraprendere un'attività in quel determinato luogo.

Ad esempio nel 1982, dopo un decennio di crescita del potere economico della mafia, l'attività edilizia a Palermo risulta controllata dai mafiosi imprenditori, e secondo il giudice Falcone "le organizzazioni mafiose controllano completamente il settore dell'edilizia a Palermo, dalle cave per la produzione di inerti, alle imprese per gli sbancamenti, alle fabbriche di calcestruzzo, ai depositi del ferro per l'edilizia, agli esercizi di vendita del materiale sanitario e così via..."⁴⁷.

L'espansione nei settori edilizio e degli autotrasporti è avvenuta rapidamente a causa del livello elevato dei profitti conseguibili in tali settori, ma l'emersione di nuovi settori tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta ha attratto gli investimenti mafiosi, come ad esempio il settore turistico, che ha dato la possibilità alla Mafia di monopolizzare interi tratti della costa jonica e tirrenica della Calabria meridionale.

4.2. La compressione salariale

Altro vantaggio competitivo sleale dell'impresa mafiosa si ritrova nella compressione salariale e nella maggiore fluidità della manodopera occupata.

L'impresa mafiosa generalmente evade completamente il peso costituito dai contributi previdenziali, INPS e INAIL, i premi e le tutele assicurative, i presidi di sicurezza e il non riconoscimento degli straordinari o dei festivi.

Questi comportamenti consentono all'impresa una forte riduzione dei propri costi di produzione e conseguentemente anche di vendere i propri prodotti e servizi ad un prezzo inferiore e quindi di ottenere un

⁴⁷ Falcone G., citato in Pino Arlacchi, *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno*. Nuova edizione, Il Saggiatore, Milano, 2007, p.105.

aumento delle quote di mercato e quindi dei profitti per l'impresa che restano a totale carico e rischio dei lavoratori che quando vengono colpiti da incidenti o dalla normale fluttuazione dell'occupazione si ritrovano senza sostegno e tutele per sé e per i propri familiari.

La protesta viene scoraggiata con i tipici mezzi di persuasione mafiosa con interventi anche sulla vita extralavorativa dei suoi occupati e in quei luoghi dove l'unica impresa è quella mafiosa nelle sue diverse articolazioni, al lavoratore non resta che fuggire o che subire salari più bassi e la totale mancanza di tutele. I frequenti passaggi di proprietà di aziende agricole e industriali da imprenditori non mafiosi a imprenditori mafiosi comportano automaticamente la risoluzione della conflittualità sindacale interna il che da una parte accresce sicuramente la produttività dell'impresa che esercitando maggiore pressione sugli operai consente l'estrazione di una maggiore quantità di surplus, ma dall'altra è interamente remunerato dalle minori tutele garantire ai lavoratori.

Accade che in molte imprese buona parte del personale sia costituito da elementi della delinquenza comune, sorvegliati speciali ed ex detenuti i quali o hanno rapporti di stretta cointeressenza, in quanto membri della stessa cosca, col mafioso imprenditore, oppure sono legati a quest'ultimo in quanto egli costituisce il loro privilegiato e spesso esclusivo, datore di lavoro.

In uno dei settori dominati dalla mafia, il settore degli autotrasporti, il legame verso i proprietari-imprenditori è interessato da relazioni clientelari molto intense, vissute in termini di «fedeltà» e «rispetto» verso il capo identificando l'essenza dell'impresa mafiosa che risulta essere quasi sempre un gruppo coeso e non conflittuale che si presta molto bene alla lotta di concorrenza sul mercato e nella società, potendo godere di una docilità e elasticità del fattore lavoro particolarmente ampia. La particolare rendita di posizione usufruita dall'impresa mafiosa sul mercato della forza lavoro è un dato di fatto conosciuto e valutato dalle altre imprese, che contribuisce perciò alla diffusione della pratica del subappalto.

Il calcolo dei vantaggi apportati da una presenza mafiosa all'interno di una organizzazione produttiva non costituisce una prerogativa delle sole imprese locali, ma viene effettuato anche nell'ambito delle più dinamiche società multinazionali che operano nelle zone mafiose.

4.3. La disponibilità di risorse finanziarie

L'ultimo vantaggio competitivo è costituito proprio dalla disponibilità di risorse finanziarie che è maggiore rispetto alle normali piccole e medie imprese.

Il denaro necessario per le attività dell'impresa mafiosa non proviene in modo esclusivo dall'accumulo di profitti aziendali, in quanto l'imprenditore mafioso non risparmia per procurarsi le risorse di cui necessita per svolgere l'attività.

Volendo fare ancora una volta un parallelismo con l'imprenditore schumpeteriano, che investe risorse che provengono dall'esterno del suo patrimonio personale e principalmente dal sistema bancario, nella realtà dell'impresa mafiosa la fonte esterna è costituita dalle attività illegali che essa svolge all'esterno del mercato nel quale opera e che gli consente appunto di rafforzare la propria posizione.

Come si diceva in precedenza, infatti, le risorse principali provengono proprio dalla capitalizzazione di

precedenti crimini che vengono reimpiegati nel circuito delle operazioni imprenditoriali legali.

Ciò che contraddistingue il fenomeno mafioso in Italia, da quello americano ad esempio, è proprio l'investimento nel settore legale, in quanto la criminalità d'oltre oceano tende a riversare gli introiti conseguiti dal gioco d'azzardo, dal traffico di droga e dalla prostituzione nello stesso mercato illegale. Fino al 1982, introduzione della prima legge antimafia, non esistevano barriere istituzionali tra la sfera legale e quella illegale dell'economia che, congiuntamente al limitato mercato dei beni e servizi illegali, ha provocato un afflusso massiccio di capitali illegali nell'economia "pulita" che hanno contribuito al successo competitivo dell'impresa mafiosa.

Questo tipo di impresa si caratterizza proprio per uno squilibrio tra riserve finanziarie e investimenti dell'impresa stessa, ma non è solo l'esistenza di questo continuo rifornimento a consentire la superiorità economica dell'impresa, bensì anche l'accesso privilegiato al circuito bancario legale (ottenuto attraverso l'utilizzo a garanzia della liquidità "illegale"), che consente all'imprenditore mafioso di godere con facilità di denaro liquido.

L'accesso privilegiato non esiste solo con i piccoli istituti di credito locali, ma è costruito su una rete di relazioni clientelari e di "amicizia" con la direzione delle principali banche nazionali.

In particolare emerge anche dal *report* finale dell'OPC alcuni tratti comuni a tutte le organizzazioni criminali, sia in termini di *ownership* che di strategie manageriali.

Ad esempio molte delle società che vengono costituite per svolgere attività legali sono S.r.l., ossia una forma societaria che si caratterizza per una più snella articolazione per la gestione delle attività ma è anche tra i mezzi più efficaci per nascondere la reale *ownership*.

Inoltre emerge che viene fatto ampio ricorso alle c.d. "teste di legno", soggetti che sono in qualche modo connessi alla famiglia o all'organizzazione, per consentire comunque un controllo *in-house* sulla società, ma che consentono di mantenere il reale proprietario al di fuori delle operazioni in cui compare il nome della società.

Emerge altresì il diffuso uso del meccanismo delle "scatole cinesi" sempre per coprire la reale compagine proprietaria della società.

Da un punto di vista più prettamente manageriale si evince che le società di appartenenza della mafia hanno un bassissimo livello di indebitamento finanziario, rispetto ai loro concorrenti legittimi, con maggiori livelli di attività correnti e minori debiti verso i fornitori rispetto a questi ultimi, spesso viene in evidenza che c'è anche un impiego di personale maggiore del necessario.

Queste società non sono sempre ben gestite dal punto di vista manageriale e pertanto la loro redditività risulta addirittura inferiore, se non uguale, a quella dei propri concorrenti.

Da ciò si evince che queste società sono sostanzialmente delle scatole vuote che vengono utilizzate con il precipuo scopo di lavare il denaro "sporco" e senza alcun intento produttivo.

Tuttavia da recenti indagini sono emersi anche forme indirette di controllo sulle società, come ad esempio quello attuato da "banche informali" costituite dalle organizzazioni criminali che prestano alle società legali

liquidi a tassi usurari, acquisendone il controllo e condizionandone la gestione.

Risulta da diversi studi, e come già rilevato poco sopra, che molte delle società controllate dalle organizzazioni criminali non sono gestite appropriatamente, ossia non sono necessariamente redditizie e riescono a restare sul mercato solo per quei vantaggi competitivi che sono propri dell'agire mafioso.

Da ciò è possibile desumere che le attività gestite dalla mafia sono in altri termini "sotto-efficienti" o "sotto-ottimali" e che quindi comportano perdita di produttività e profitti.

Questa situazione di "sotto-efficienza" include lavoro irregolare, implicazioni ambientali e di salute.

Per quel che concerne il lavoro irregolare è importante sottolineare che l'impiego di più impiegati del necessario comporta spesso che si tratti di lavoratori irregolari e che questi per la propria sopravvivenza diventino dipendenti dall'organizzazione stessa. Ad esempio, come rilevato anche da indagini condotte dall'altra parte del mondo, in particolare in Australia, spesso la criminalità organizzata che costituisce società svolgenti attività nel settore delle costruzioni, sistematicamente conducono la società in crisi e trasferiscono i propri *assets* ad una nuova società per evitare di pagare i creditori, le tasse e gli impiegati, e la nuova società opera sotto la direzione del medesimo soggetto e continua la propria attività ma gli impiegati vengono abbandonati senza alcuna speranza di vedere riconosciuti i propri diritti (questo fenomeno è conosciuto come "*Phoenix activity*"⁴⁸). Da questo esempio emergono alcune considerazioni che sono valide anche per ciò che accade nel nostro paese, ossia una perdita di produttività della forza lavoro che viene impiegata in aziende gestite dalle organizzazioni criminali; la perdita di tasse come risultato dell'evasione praticata da tali aziende e altresì come conseguenza del salario praticamente inesistente che viene corrisposto agli impiegati; un forte impatto sulla salute dei dipendenti in termini di stress per le condizioni di lavoro; ma anche, in una visione più ampia e a lungo termine, una perdita di opportunità specialmente educative per i figli dei lavoratori sottopagati.

Gli effetti sull'ambiente e sulla salute dipendono dalle scelte che vengono fatte per ridurre i costi operativi, in particolare evitando di attuare e rispettare le regolamentazioni in materia di rifiuti o di prodotti di bassa qualità. Queste rappresentano appunto le cause di malattie o difetti di nascita, dovuti ad esempio al cibo lavorato con additivi chimici; ma altresì forme di discariche abusive di prodotti chimici o di amianto che comportano inquinamento e sono causa diretta di malattie e danni sia per l'uomo che per la natura, come ad esempio la "Terra dei Fuochi" vicino Caserta.

Come è stato sottolineato in precedenza lo scoraggiamento della concorrenza, la compressione salariale e le cospicue disponibilità finanziarie costituiscono il vantaggio competitivo e le forze motrici dell'impresa mafiosa, ed è proprio per la presenza di questi elementi che l'impresa mafiosa tende naturalmente all'espansione.

La mafia arriva ad essere un monopolio di fatto e parallelamente alimenta anche il mito della mafia, capace di creare benessere economico e sociale, seppure si tratta di uno sviluppo effimero in quanto sicuramente apporta grande vantaggio e sviluppo all'impresa e al suo gruppo di appartenenza ma di fatto deprime lo

⁴⁸Final report of Project OCP, p.218

sviluppo dei territori in cui si radica .

I danni, enormi, riguardano tutto il sistema economico con l'espulsione di imprese efficienti dal tessuto competitivo e con la creazione di barriere all'ingresso dovute all'intimidazione: gli effetti di questo si riverberano anche sullo sviluppo tecnologico e inventivo che si ferma completamente non essendo incoraggiato data l'assenza di stimoli di efficienza.

Le conseguenze che ne derivano sono un'economia interamente dipendente dal potere dispotico dei criminali, senza alcun tipo di regole, ed instabile e dunque l'intero sistema viene ad essere inquinato, distorto, sotto ogni punto di vista: finanziario, economico e sociale.

Capitolo II. Lo Stato si difende?

Sommario: 1. Quadro normativo e gli strumenti predisposti dal legislatore nella l. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) – 1.1. La gestione e la destinazione dei beni confiscati – 1.2. Analisi economico-giuridica del bene aziendale confiscato – 1.3. La gradatio ablativa in seno al soggetto economico colpito dal provvedimento di confisca – 1.4. Riformulazione dei bilanci d'esercizio a seguito della confisca – 1.5. Procedure di destinazione dei beni aziendali – 2. Il rapporto tra le misure di prevenzione patrimoniale e le procedure concorsuali – 2.1. l'art. 63, "dichiarazione di fallimento successiva al sequestro" – 2.2. L'art. 64, "sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento" – 2.3. la tutela dei diritti dei terzi – 3. Le conseguenze nell'attuazione di tali strumenti: l'impatto attuale e le prospettive future

1. Quadro normativo e gli strumenti predisposti dal legislatore

Nel capitolo precedente si è evidenziato che la mafia non è più solo un fenomeno criminale la cui ingerenza interessa pochi settori generalmente non legali posto che la mafia-imprenditrice ha assunto un ruolo centrale nel tessuto economico e finanziario di ogni Paese condizionandone lo sviluppo e gli attori che vi partecipano. Altresì è emerso chiaramente che per sconfiggere questa anomalia che ha contaminato ogni possibile settore, non è più sufficiente intervenire con la norma punitiva (che rischia di essere inefficace poiché le modalità di comportamento dell'impresa mafiosa sono spesso del tutto legittime e legali) ma è necessario andare a colpire le fonti da cui l'impresa trae la linfa per le proprie attività legittime: bisogna cioè intervenire sulle risorse patrimoniali e finanziarie di cui dispone.

La lotta alla criminalità organizzata così come è stata condotta fin ora basata sugli arresti e un regime di carcere duro per i soggetti affiliati, anche laddove si tratti dei grandi "padrini" o capoclan, rischia di perdere completamente la sua efficacia quando si lasciano intatte le risorse economiche su cui la "famiglia" mafiosa poggia le sue attività criminali e non, legali e illegali.

Infatti, alla luce dei nuovi modelli organizzativi che le famiglie si sono date, ogni componente è sostituibile per cui anche l'arresto del capo non provocherà irreparabili danni al funzionamento dell'attività complessiva: fra l'altro poi, molto spesso la stessa organizzazione attraverso le maglie presenti all'interno del carcere, consente all'arrestato di continuare a gestire e impartire ordini anche da lì.

L'unica possibilità per lo Stato di infliggere danni importanti all'organizzazione è colpire i patrimoni mafiosi: solo così può essere minato alla base il sistema sia perché si danneggia il motore necessario per il funzionamento delle attività, ma anche perché l'arricchimento è una delle sue stesse ragioni di esistere. E c'è ancora un'ulteriore vantaggio che deriva dal colpire la mafia dal punto di vista patrimoniale: la perdita di prestigio per gli "uomini d'onore" nel loro stesso ambiente, privandoli di uno strumento con il quale esercitano pressione sul contesto sociale in cui agiscono costringendoli ad un ridimensionamento drastico del loro stile di vita.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la *ratio* che si cela dietro la legislazione di contrasto all'accumulazione di ricchezza mafiosa va ben oltre la tutela dell'ordine pubblico per i reati che vengono commessi per procurare i proventi, e anche oltre la tutela dell'ordine economico inteso come il rispetto delle regole di mercato e della concorrenza, ma deve essere rintracciata nella tutela della democrazia stessa e dei diritti e le libertà di ciascuno di noi. Infatti allorquando le organizzazioni accumulano ingenti patrimoni non hanno più bisogno di ricorrere all'omicidio per mantenere il loro potere, bensì fanno sistematico ricorso alla corruzione dei Pubblici Ufficiali, acquistano mass-media, si intromettono nella gestione degli enti finanziari e condizionano i meccanismi del consenso e del voto.

E' necessario intervenire su questi effetti se si vuole condurre una azione di contrasto con qualche possibilità di successo e proprio alla luce di tale obiettivo e quindi per indebolire in modo efficace la struttura mafiosa sono stati predisposti dal legislatore diversi strumenti di contrasto che si articolano su diverse direttrici che sono:

- La normativa antiriciclaggio
- La confisca per espropriazione
- La confisca per equivalente
- Le misure di prevenzione
- La disciplina della responsabilità delle imprese

Per quanto concerne la prima direttrice⁴⁹, la legislazione in merito, a seguito della Convenzione di Strasburgo del 1990, ha introdotto i delitti di riciclaggio e ha imposto oneri di collaborazione agli intermediari finanziari che hanno l'obbligo di segnalare le operazioni sospette. Anche agli inquirenti sono stati attribuiti particolari poteri di indagini bancarie, di perquisizioni e di sequestro oltre autorizzazioni alle operazioni sotto copertura.

Un ulteriore passo in avanti si è avuto con la Direttiva n.4 del dicembre 2001 dell'Unione Europea, recepita con il D.Lgs. n.231 del 2007, che ha esteso gli obblighi di segnalazione a categorie molto ampie di intermediari e non solo, andando a ricomprendere anche notai, segretari comunali, nonché liberi professionisti come avvocati e commercialisti.

Ciò che qui preme affrontare è lo sviluppo e l'evoluzione della direttrice riguardante le misure di prevenzione ed in particolare gli istituti del sequestro e della confisca.

⁴⁹ Cfr. Capitolo I, par. 3.8.

Già a partire dalla legge 13 settembre del 1982 n.46, anno in cui è stato introdotto anche l'art. 416-bis, il legislatore ha introdotto un sistema di misure di prevenzione che poteva portare al sequestro ed alla confisca dei patrimoni mafiosi.

La legge è stata maturata con il contributo di Giovanni Falcone⁵⁰ il quale sosteneva che l'ingente patrimonio accumulato fosse sia una delle principali cause della pericolosità di Cosa Nostra, ma allo stesso tempo anche il maggiore punto debole dell'organizzazione in considerazione delle inevitabili tracce che lasciano le movimentazioni di questi patrimoni: "seguite i soldi!" era il monito del giudice Falcone ai suoi collaboratori durante le indagini.

Partendo proprio da questa riflessione sono stati elaborati degli strumenti volti ad individuare e a confiscare i beni facenti parte del patrimonio di soggetti mafiosi o connessi alle organizzazioni criminali al fine di gestirli per assolvere a diverse finalità.

Prima fra tutte, come già detto, vi è quella di indebolire l'organizzazione stessa a cui si affianca anche quella di destinare le proprietà ad usi pubblici, completando in questo modo un circuito virtuoso, facendo tornare in mano pubblica quello che i gruppi criminali hanno conseguito come provento dei loro crimini. Sotto quest'ultimo profilo si raggiunge anche un'ulteriore finalità, ossia la riaffermazione simbolica dello Stato, la riconquista della fiducia e del consenso dei cittadini.

Il quadro normativo che si propone è volto a ripercorrere i momenti salienti della disciplina dei sequestri e delle confische per comprendere come si è evoluto il tema dell'amministrazione e destinazione delle diverse categorie di beni confiscati, fino a giungere alla normativa del c.d. Codice Antimafia, al fine di mettere a fuoco la disciplina prevista per le aziende, ed il particolare rapporto con le procedure fallimentare e concorsuali e la tutela dei terzi.

Il percorso che si intende seguire può iniziare con la Legge 31 maggio 1965 n.575, "Disposizioni contro la mafia", che disciplinava le procedure di destinazione all'art. 2-undecies prevedendo nella sua formulazione originaria⁵¹:

- Per i beni immobili, il mantenimento al patrimonio dello Stato o il loro trasferimento al patrimonio indisponibile degli enti territoriali; in alternativa, qualora non fosse stato possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, si sarebbe proceduto alla vendita degli stessi beni in favore degli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, quella dell'investimento nel settore immobiliare, o alle associazioni di categoria, che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico, e alle fondazioni bancarie.
- Per i beni aziendali, l'affitto, la vendita o la liquidazione

In tale quadro normativo non vi era alcun riferimento alla procedura di destinazione da adottare per i beni mobili in confisca definitiva, bensì era previsto un richiamo all'obbligo a carico dell'Agenzia Nazionale di versare all'Ufficio del Registro le somme ricavate dalla vendita di tali beni qualora non fossero stati

⁵⁰ Falcone G., in relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia, p. 398, 2015

⁵¹ Letizi M., I beni confiscati. Procedura di destinazione, best practices e casi concreti di soluzione, Bancaria Editrice, collana Edibank, 2014, p.17.

costituiti in azienda; successivamente fu poi prevista l'ulteriore possibilità di cedere gratuitamente o di rottamare gli stessi nel caso in cui la procedura di vendita si fosse rivelata antieconomica.

L'unica disposizione contenuta nella disciplina della L. 575/1965 avente ad oggetto i beni mobili era quella sul sequestro degli stessi. In tale circostanza era previsto l'affidamento in custodia giudiziale da parte dell'Autorità Giudiziaria alle forze di polizia, ovvero, all'Agenzia Nazionale o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 12 novembre 2010, n.187, della Legge 31 marzo 2010, n. 50 (legge di conversione del D.L. 4/2010) e poi del D.Lgs. n.159/2011 sono state aggiunte ulteriori fattispecie di destinazione.

- per i beni immobili autonomamente confiscati è stato introdotto:
 - il mantenimento al patrimonio dello Stato al fine di essere utilizzati dall'Agenzia Nazionale per finalità economiche (c.d. autofinanziamento), con il connesso versamento dei proventi derivanti da detta attività al Fondo Unico Giustizia.
 - il trasferimento al patrimonio degli enti territoriali nel cui territorio ricadono i beni confiscati per i quali gli stessi enti abbiano già presentato una manifestazione d'interesse all'acquisizione per le finalità previste dall'art. 2-undecies, comma 2, lett.b) della l. 575/1965;
- per i beni immobili non autonomamente confiscati ma di proprietà dell'azienda confiscata:
 - qualora non sia stato possibile procedere alla cessione dell'intera azienda, è data facoltà all'Agenzia Nazionale di porre in liquidazione la stessa azienda, finalizzata all'estrapolazione dei singoli beni immobili aziendali e al loro trasferimento in favore degli enti territoriali che abbiano fatto richiesta, avendo però valutato i profili occupazionali.
 - nel caso si tratti di immobili iscritti nel bilancio di un'azienda confiscata non in liquidazione, è prevista la loro estrapolazione dal compendio aziendale per trasferirli al patrimonio degli enti che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano per finalità istituzionali, a condizione che detta estrapolazione salvaguardi i diritti dei terzi creditori dell'azienda confiscata.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (c.d. Codice Antimafia), che ha abrogato la Legge n. 575/1965 e il D.L. n. 4/2010, sono intervenute ulteriori modificazioni che hanno investito le procedure di destinazione dei beni in confisca definitiva.

Con l'entrata in vigore del Codice Antimafia, la normativa relativa alle procedure di destinazione dei beni viene assorbita dagli artt. 48 e 117, commi 7 e 8.

L'art. 48 riprende sostanzialmente lo stesso impianto predisposto dall'abrogato art. 2-undecies della Legge n.575/1965, con alcune novità⁵²:

- al comma 1 vi è l'indicazione del Fondo Unico Giustizia in sostituzione dell'Ufficio del Registro;
- ai commi 1, lett. a), b), c), e 2, viene coordinata la destinazione delle somme di denaro, o ricavate dalla vendita dei beni confiscati o ancora recuperate quali crediti personali, con la disciplina del FUG, stabilendo

⁵² Letizi M., *op. cit.*, 2014, p.20

al comma 2 che quanto statuito dal comma 1 non debba applicarsi alle somme di danaro o ai proventi o comunque connessi ai beni aziendali;

- al comma 1, lett. b), viene prevista anche la destinazione delle somme derivanti dalla vendita delle partecipazioni societarie.

Il Codice ha subito ulteriori modificazioni dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”⁵³; in particolare relativamente ai beni mobili sequestrati oggetto dell’art. 40, dopo il comma 5 vengono inseriti ulteriori commi:

- il comma 5-bis che, con una disposizione analoga a quella contenuta all’art. 48, comma 12, del Codice Antimafia, attribuisce la competenza all’adozione del provvedimento di affidamento al Tribunale e non più all’ “autorità giudiziaria”, che poteva ricomprendere anche il giudice delegato;
- il comma 5-ter che statuisce la facoltà in capo al Tribunale, su richiesta dell’ Amministratore Giudiziario o dell’Agenzia Nazionale, di vendere i beni in parola qualora gli stessi non possano essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie; e ancora se gli stessi beni risultino privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il Tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione;
- il comma 5-quater che dispone che i proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono al FUG e siano, in parte, utilizzati dall’Agenzia Nazionale per finalità sociali e produttive;
- il comma 5-quinquies che prevede la facoltà in capo al Tribunale – che non provveda alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter – di disporre la restituzione all’avente diritto dei proventi versati al FUG in relazione alla vendita degli stessi, oltre agli interessi maturati.

Ancora la Legge n. 228/2012 ha modificato ulteriormente il Codice in merito alla destinazione dei beni mobili confiscati, in particolare:

- i beni mobili confiscati, anche iscritti in pubblici registri, possono ora essere utilizzati dall’Agenzia Nazionale per l’impiego in attività istituzionali, destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale;
- in via residuale permane la possibilità di vendere i beni mobili confiscati;
- viene soppresso l’ultimo periodo del comma 1, lett. b) dell’art 48, eliminando la possibilità della cessione gratuita o della distruzione del bene, anche registrato, a cura dell’Agenzia Nazionale, qualora la procedura di vendita risulti antieconomica.

Altre novità concernono anche l’ambito delle competenze dell’Agenzia Nazionale. In un primo momento la Legge 15 luglio 2009, n. 94 aveva riunificato le discipline regolanti l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e quella prevista per il sequestro e la confisca di prevenzione, ma successivamente con la Legge 31 marzo 2010, n.50, poi recepita nel Codice Antimafia, è stato introdotto uno schema dicotomico di competenze:

⁵³ Legge di stabilità 2013

- la competenza dell' Agenzia Nazionale e l' applicabilità delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati in sede di prevenzione erano previste nel caso di sequestro e confisca per i delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, c.p.p. che fossero anche menzionati dall' art. 12-sexies del D.L. 306/1992;
- non era prevista alcuna competenza in capo all' Agenzia Nazionale nel caso in cui il sequestro e la confisca fossero operati ai sensi dell' art. 12-sexies per i delitti diversi da quelli previsti dall' art. 51, comma 3-bis, c.p.p., e in tal senso le disposizioni relative all' amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati si applicavano, in quanto compatibili, con la nomina di un amministratore.

Anche in merito a tale questione è intervenuta la Legge n. 228/2012 che ha modificato l' art. 110, comma 2, lett. c) e dell' art. 12-sexies, comma 4-bis, D.L. 306/1992, eliminando l' intera disciplina relativa all' amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Dopo aver delineato le principali riforme intervenute sull' impianto normativo predisposto originariamente per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati, è opportuno ripercorrere anche le linee generali della disciplina del sequestro (art. 20, Codice Antimafia), in particolare soffermandosi sulla figura dell' amministratore giudiziario, il quale riveste una funzione molto importante, soprattutto nell' ambito della gestione dell' azienda sequestrata ed eventualmente confiscata.

Com' è noto il tribunale di prevenzione sovrintende alla gestione del bene sequestrato, sino alla definizione del procedimento di prevenzione e quindi sino alla confisca definitiva o, in alternativa, alla restituzione del bene. Il bene nelle more della conclusione dei tre gradi del giudizio rimane affidato all' amministrazione del tribunale per il periodo di un anno e sei mesi, termine che decorre dal momento dell' immissione in possesso dei beni da parte dell' amministratore giudiziario ed entro il quale deve essere emanato il decreto di confisca; nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti tale termine può essere prorogato per un periodo di sei mesi, per un massimo di due volte⁵⁴. I problemi e le criticità aumentano con il prolungarsi dei tempi in cui il bene è affidato all' amministrazione giudiziaria, infatti specialmente nel caso di aziende è necessario che questi non si limitino ad una gestione statica volta a tutelare l' integrità del bene, ma che vengano intraprese anche scelte imprenditoriali volte a superare gli elementi di criticità per consolidare la posizione del soggetto economico sul mercato, ed eventualmente incrementando il suo valore economico. In particolare per quel che concerne l' amministratore giudiziario, appare necessario che questo, per poter assolvere alle finalità sopra indicate, non posseda soltanto specifiche competenze professionali, ma anche spiccate attitudini manageriali e imprenditoriali.

⁵⁴ Art.24, comma 2, D.Lgs 159/2011: "Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell' amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall' articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l' espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente".

Spesso accade infatti che a causa di una non sempre lungimirante gestione imprenditoriale non vengono eliminate le criticità che impediscono la crescita economica o comunque che consentano il mantenimento del valore economico e patrimoniale dell'azienda, e che in fase di confisca ne compromettono la collocazione sul mercato. Nel caso di specie, trattandosi di amministratore giudiziario di un'azienda i criteri di scelta dello stesso sono disposti dall'art.41 del Codice Antimafia, il quale prevede che il tribunale nomini un amministratore giudiziario scelto all'interno dell'Albo⁵⁵.

Ai sensi del medesimo articolo, l'amministratore giudiziario, entro sei mesi dovrà presentare una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa.

Un'ulteriore specificazione in merito alla disciplina del sequestro deve essere fatta con riguardo all'art. 25 D.L. 159/2011 che dispone il "sequestro e la confisca per equivalente".

La normativa individua due distinte ipotesi in cui è consentito disporre il sequestro o la confisca per equivalente che concernono, rispettivamente, il caso in cui la persona destinataria della misura di prevenzione disperda, distrugga, occulti o svaluti i beni per eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e confisca che li abbiano ad oggetto, e quello in cui la confisca sia preclusa dal legittimo trasferimento dei beni, prima dell'esecuzione del sequestro, in favore dei terzi di buona fede.

La disciplina si differenzia da altre ipotesi di confisca per equivalente perché prevede l'integrazione di una specifica condotta distruttiva, oltre che per l'esplicito riferimento alla finalità elusiva perseguita dal proposto che, compiendo le attività descritte nella norma, mira a sottrarre i beni al sequestro o alla confisca.

1.1. La gestione e la destinazione dei beni confiscati

Ciò che interessa analizzare in questa sede è il percorso procedurale seguito per determinare la modalità più corretta di amministrazione e destinazione dei beni oggetto del provvedimento definitivo di confisca, che dipende *in primis* dal bene oggetto della misura di prevenzione, sebbene esistano alcuni profili comuni alle diverse discipline esistenti.

Il procedimento ha inizio a seguito dell'intervenuta definitività della confisca, che segna il momento in cui la cancelleria della Corte d'Appello (o la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale) territorialmente competente invia i provvedimenti magistratali di confisca all'Agenzia Nazionale.

⁵⁵ L'Albo degli amministratori giudiziari è stato istituito con D.Lgs 4 febbraio 2010, n. 14. Possono essere iscritti all'Albo coloro che sono domiciliati in Italia e che hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'Albo professionale degli Avvocati. Il termine è ridotto a tre anni in favore di coloro che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione aziendale o di crisi aziendali.

È in questa fase che si effettua dunque un'analisi quali-quantitativa dei beni oggetto della procedura di confisca, dovendo innanzitutto individuare l'esatta natura giuridica dei beni contenuti nel provvedimento magistratuale ablativo e le eventuali criticità che li caratterizzano.

Una volta eseguite le verifiche preliminari viene aperto un fascicolo informatico – oltre che cartaceo – nel quale confluiscono le trattazioni *ante* e *post* confisca definitiva.

L'analisi del provvedimento ablativo risulta essere di fondamentale importanza al fine di verificare l'eventuale sussistenza di elementi incoerenti all'interno del dispositivo che potrebbero determinare delle problematiche per la procedura di destinazione dei beni: infatti, spesso accade che vi sia l'erronea indicazione dei riferimenti catastali di un bene immobile oppure non vi sia la chiara specificazione della confisca diretta dei beni facenti parte del compendio aziendale⁵⁶.

L'ultima analisi consiste nell'esatta individuazione e classificazione del bene oggetto del provvedimento, al fine di inquadralo in una delle categorie previste dal Codice Antimafia per poter applicare la disciplina appropriata.

Una volta esaminato il provvedimento di confisca si dovrà chiedere all'organo giudiziario competente anche il relativo verbale di sequestro ed eventuali ulteriori atti ad esso correlati, ed eventualmente produrre un'integrazione documentale, essendo necessario acquisire altresì il decreto di sequestro al fine di individuare con esattezza i beni colpiti dal provvedimento ablativo.

Qualora si tratti di un'azienda è di fondamentale importanza, come sottolineato anche in precedenza, l'esatta identificazione dei beni oggetto del provvedimento, proprio al fine di valutare se i beni aziendali vengano posti in confisca definitiva autonomamente o come facenti parte dell'azienda. Infatti da ciò dipende non solo l'applicazione della normativa inerente alla loro destinazione, ma anche l'influenza che ciò determina sull'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della società di capitali in confisca definitiva e sulla relativa metodologia di redazione del bilancio.

In questa fase viene chiesto all'amministratore giudiziario di fornire una relazione particolareggiata, concernente la consistenza, l'attuale utilizzazione e lo stato di conservazione e manutenzione di ciascun bene in confisca definitiva, indicandone il relativo valore attuale, nonché le risultanze della gestione attuata durante il periodo del sequestro. Contestualmente l'amministratore giudiziario dovrà fornire copia del rendiconto finale di gestione già approvato dal giudice delegato o depositato presso la competente Cancelleria per l'approvazione, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1° febbraio 1991, n. 293.

La relazione particolareggiata dovrà contenere alcune informazioni specifiche per ciascun bene oggetto di confisca, con i dati aggiornati sia alla data di definitività della confisca che alla data di trasmissione della relazione in questione. Nello specifico per i beni aziendali dovrà contenere:

- denominazione e forma societaria;

⁵⁶ In Letizi M., *op. cit.* 2014, "L'interpretazione letterale del dispositivo indurrebbe a ritenere che la confisca si estenda, oltre al capitale sociale del soggetto economico in parola, anche a tutti i beni costituenti l'intero compendio aziendale. È però accaduto che diverse Conservatorie dei Registri Immobiliari, a fronte di detta genericità non trascrivevano in favore dell'Erario dello Stato dei beni immobili costituiti in azienda, in quanto il provvedimento magistratuale non specifica esattamente quale immobile aziendale debba intendersi confiscato".

- atto costitutivo e statuto;
- percentuale della quota confiscata rispetto all'intero capitale sociale;
- nominativi degli organi amministrativi e di controllo alla data della definitività della confisca;
- elenco dei soci e le loro quote di partecipazione (in caso di confische non totalitarie);
- partita Iva/codice fiscale, n. di iscrizione al registro delle imprese;
- capitale sociale;
- soggetto depositario delle scritture contabili;
- settore principale di attività;
- sede legale ed eventuali sedi secondarie;
- data di costituzione della società;
- eventuali contenziosi (civili e fiscali) pendenti;
- stato di attività (indicando se vi sono prospettive di prosecuzione dell'attività) o inattività (specificare da quando è inattiva e se ci sono possibilità di ripresa dell'attività);
- se la società confiscata è già in liquidazione al momento della confisca definitiva indicare da quale data, il nominativo e il recapito del liquidatore;
- numero di dipendenti;
- copia di tutte le denunce/dichiarazioni effettuate durante la fase giudiziaria ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e presso il Registro delle Imprese;
- indicare se sono state effettuate annotazioni presso i libri contabili della società circa l'avvenuto sequestro/confisca e la nomina di un amministratore/custode giudiziario;
- ultimi tre bilanci e rendiconti annuali e l'ultima dichiarazione dei redditi;
- eventuale contratto di affitto d'azienda (se l'azienda confiscata è affittata a terzi);
- eventuale pendenza di procedure concorsuali (con indicazione della tipologia, dell'Autorità Giudiziaria competente, lo stato della procedura, il numero di R.G., la data di inizio della procedura e della sentenza dichiarativa del fallimento, il soggetto richiedente, il valore del capitale e degli interessi per cui si procede, il nominativo del giudice delegato, nominativo e recapito del curatore);
- elenco dei beni immobili facenti parte del compendio aziendale specificamente confiscati con indicazione dei riferimenti catastali per ciascun cespite.

Tale relazione dovrà essere inviata anche al responsabile del Nucleo di Supporto presso la Prefettura territorialmente competente e all' Agenzia del Demanio.

Una volta acquisita la relazione, l'Agenzia del Demanio provvede a condurre dei sopralluoghi con l'amministratore giudiziario, per verificare lo stato dei luoghi, al fine della redazione della valutazione tecnico-estimativa dei beni immobili aziendali definitivamente confiscati, corredata dalle visure ipocatastali, nonché della documentazione rinvenibile da talune banche dati, necessaria all'Agenzia Nazionale per assumere le determinazioni di competenza.

Infine si chiede all'amministratore finanziario⁵⁷ di voler evidenziare tra i beni aziendali compendati quelli immediatamente destinabili, al fine di poter consentire all'Agenzia Nazionale di poter attivare senza ritardo la relativa procedura di destinazione.

L'amministratore finanziario è quella figura che subentra qualora l'Agenzia Nazionale, alla quale passa l'amministrazione dei beni confiscati dopo il decreto di confisca di primo grado, decida di farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o altri soggetti qualificati.

Le funzioni espletate nella fase giudiziaria dall'amministratore giudiziario vengono assunte dall'Agenzia Nazionale, la quale può appunto farsi coadiuvare da un soggetto che il Codice Antimafia individua nel tecnico o soggetto qualificato; pertanto l'Agenzia Nazionale potrà valutare se rinnovare l'incarico ad un amministratore ereditato dalla fase giudiziaria, nominarne uno diverso o, ancora, non nominarne alcuno.

1.2. Analisi economico-giuridica del bene aziendale confiscato

L'analisi economico-giuridica deve avere ad oggetto i singoli beni aziendali confiscati, al fine di individuare la migliore destinazione possibile a cui indirizzare i beni stessi, ovvero individuare il percorso più efficace per risolvere gli eventuali problemi che possano sorgere per l'immediata destinazione del bene.

Per poter svolgere in modo più analitico e lineare suddetta analisi si usa distinguere i beni in tre diverse categorie:

- a) aziende (confisca delle quote sociali);
- b) beni immobili aziendali autonomamente confiscati;
- c) beni mobili aziendali autonomamente confiscati.

Tale analisi economico-patrimoniale e finanziaria è necessaria laddove si tratti di un'azienda, mentre se il bene aziendale coincide con un bene mobile o immobile confiscato in linea autonoma non vi sarà ragione perché venga fatta, bensì sarà sufficiente acquisire la relazione tecnico-estimativa dell'immobile, ovvero una perizia tecnica del bene mobile, in modo da quantificare il valore attuale di mercato degli stessi.

La valutazione economica delle aziende e dei beni autonomamente confiscati è un presupposto essenziale per la definizione delle procedure di destinazione degli stessi che, in base a quanto stabilito dall' art. 48⁵⁸, comma 8, del Decreto Antimafia, prevedono esclusivamente una destinazione con finalità economiche.

⁵⁷ L'amministratore è chiamato finanziario in quanto subentra laddove la confisca diviene definitiva, ossia quando viene reciso il collegamento tra procedura di confisca e fase giudiziaria.

⁵⁸ Art.48, comma 8, Decreto Antimafia: "I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia

A tal riguardo occorre sottolineare che l'unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi di affitto a titolo gratuito in favore di cooperative di lavoratori costituite dai dipendenti dell'azienda confiscata⁵⁹.

Dalle risultanze dell'analisi dovrà emergere se la società confiscata è in grado di stare ancora sul mercato ovvero dovrà essere liquidata oppure dichiarata fallita.

1.3. La *gradatio* ablativa in seno al soggetto economico colpito dal provvedimento di confisca

L'individuazione della reale natura giuridica dei beni aziendali, talvolta, comporta delle criticità nella determinazione della corretta destinazione da imprimere a tali beni. Come sancito anche dall'art. 2555 c.c. "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", consiste quindi in una *universitas rerum*, comprendente cose materiali e immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario per un unico fine, ed infatti le criticità emergono proprio perché diventa necessario distinguere se tali beni saranno oggetto di confisca autonoma o dovranno essere intesi collettivamente in quanto facenti parte del patrimonio della società.

A tal proposito è stata elaborata una vera e propria *gradatio* in base alla quale è possibile distinguere l'oggetto del provvedimento di confisca, il quale può prevedere la confisca:

- a) del solo capitale sociale del soggetto economico (e non anche dei singoli beni aziendali costituenti il compendio aziendale);
- b) del capitale sociale e del "complesso dei beni aziendali", senza che però vi sia stata specifica individuazione degli stessi nel provvedimento;
- c) dei beni aziendali singolarmente individuati e confiscati con l'esplicitazione dei relativi riferimenti catastali.

Come emerge dalla classificazione, la confisca può avvenire sia in maniera disgiunta, sui vari elementi costituenti il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore, che sulle quote del capitale e dunque indirettamente anche sui beni costituenti il patrimonio della società. Queste diverse ipotesi di confisca partono dall'assunto per cui vi è una netta distinzione concettuale di natura civilistica tra capitale sociale e patrimonio sociale, infatti mentre il primo è costituito dall'insieme dei conferimenti di beni e servizi effettuati dai soci per la costituzione e il mantenimento della società, il patrimonio sociale configura l'insieme dei beni e diritti appartenenti alla società, in quanto soggetto distinto e autonomo rispetto ai soci che ne fanno parte.

Andando ad analizzare le diverse ipotesi appare evidente come la confisca delle quote di capitale sociale non possa avere effetti giuridici immediati sui singoli beni costituenti il patrimonio sociale, pertanto l'acquisizione da parte dell'Erario di quote del capitale di una società non comporta l'immediata acquisizione del patrimonio aziendale e dei singoli beni che lo costituiscono.

finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b)."

⁵⁹Nella pratica, il contratto d'affitto in parola non potrà essere a titolo gratuito in quanto, come eccepito da numerosi notai, appare non appare percorribile la stipula di un contratto di questo tipo a titolo gratuito, pertanto si è convenuto un *quantum* simbolico che permettesse la stipula dell'atto.

In questa ipotesi i beni immobili resteranno iscritti nel bilancio del soggetto economico in confisca: nell'attivo patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali o quali rimanenze di magazzino, continuando a seguire le sorti dell'azienda.

Infatti l'Agenzia Nazionale potrà disporre di tali beni solo indirettamente, ossia per il tramite dell'organo amministrativo societario.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento di confisca colpisce i singoli beni fittiziamente intestati alla società, la misura opera a prescindere dalla contestuale confisca anche del capitale sociale del medesimo soggetto economico. In questa ipotesi i beni immobili vengono espunti dal compendio aziendale e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto Antimafia, in quanto sono in realtà riconducibili al prevenuto (persona fisica), non potendosi considerare alla stregua di beni immobili aziendali.

Anche un eventuale liquidazione societaria non potrà in alcun caso interessare anche suddetti beni, e di converso l'Erario non potrà mettere in liquidazione la società per il solo fatto di aver acquisito la titolarità dei beni aziendali.

Se si tratta invece di beni aziendali che vengano colpiti specificamente dal provvedimento, come nell'ipotesi sub c), saranno destinati secondo quanto previsto dall'art.48, comma 8, del Decreto Antimafia, così come la medesima sorte spetterà ai beni immobili in quanto si tratta di cespiti aziendali e non di immobili confiscati in danno di persona fisica.

Con riferimento alla seconda ipotesi, lett. b), di confisca del capitale sociale e del "complesso dei beni aziendali", senza che vi sia stata una specifica individuazione degli stessi nel provvedimento magistratuale, nascono delle perplessità circa la natura giuridica di detti beni.

In merito a tale questione la posizione dell'Agenzia Nazionale viene desunta dai provvedimenti da questa adottati, ed in particolare in questa ipotesi si determinerà senz'altro l'ablazione delle quote sociali del soggetto economico, invece per quanto riguarda i beni vediamo che le difficoltà emergono sia per i beni mobili registrati che per i beni immobili, per i quali, in virtù delle formalità relative alla registrazione o alla trascrizione, viene richiesto dagli uffici competenti che vengano singolarmente individuati in seno al provvedimento. Come già sottolineato precedentemente, infatti, alcune Conservatorie dei Registri Immobiliari richiedono che nel *corpus* del provvedimento ablativo siano indicati, per ciascun immobile i relativi riferimenti catastali.

Per quanto riguarda i beni mobili registrati non possono essere considerati confiscati specificamente, pertanto seguiranno le sorti dell'azienda, continuando ad essere iscritti nel bilancio d'esercizio della stessa.

1.4. Riformulazione dei bilanci d'esercizio a seguito della confisca

Dalla data di efficacia del provvedimento definitivo di confisca, il bilancio dovrà essere formulato nel rispetto delle norme codicistiche. In particolare i beni immobili e il complesso dei beni aziendali, in quanto colpiti direttamente dal provvedimento ablativo e trascritti in favore dell'Erario, dovranno essere stralciati dal bilancio d'esercizio della società in confisca e il conto economico relativo all'annualità presa in

considerazione dovrà tenere conto dell'insussistenza passiva derivante dall'estrapolazione del compendio dei beni aziendali direttamente confiscato comprensivo degli immobili.

Pertanto si è reso necessario individuare alcuni indirizzi operativi ai quali attenersi per redigere specifici rendiconti dei beni oggetto di confisca, i quali prevedono:

- di stralciare gli immobili e il complesso dei beni aziendali colpiti direttamente da provvedimento ablativo e già trascritti in favore dell'Erario, a partire dal bilancio di esercizio nella cui annualità risulta decorrere l'efficacia della definitività del provvedimento;
- che i fatti di gestione svolti a decorrere dall'annualità in cui è intervenuta la confisca definitiva dovranno essere mantenuti nei conti economici della società;
- che il conto economico dell'esercizio nella cui annualità decorre l'efficacia della definitività della confisca dovrà tenere conto dell'insussistenza passiva derivante dall'estromissione del complesso di beni aziendali confiscato direttamente, comprensivo degli immobili⁶⁰.

1.5. Procedure di destinazione dei beni aziendali

Per quanto concerne le procedure di destinazione dei beni aziendali che siano stati singolarmente individuati e confiscati, con la relativa esplicitazione dei dati catastali, seguono quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del Codice Antimafia; pertanto i beni in questione potranno essere affittati, venduti o liquidati.

L'articolo in parola, al comma 8 lett. a) contiene la disciplina dell'affitto a titolo oneroso di qualsiasi bene confiscato definitivamente in linea autonoma che sia qualificato come aziendale.

All'interno dell'art. 48, comma 8, lett. a), secondo periodo, viene disciplinata l'ipotesi dell'affitto a titolo gratuito a cooperative di lavoratori dipendenti della società confiscata. Questa ipotesi è subordinata all'esistenza di alcuni presupposti:

- alle risultanze derivanti dagli approfondimenti affidati alle prefetture territorialmente competenti sul conto dei proposti soci della cooperativa, al fine di accertare se i medesimi siano parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca, ovvero se nei confronti degli stessi sia stato adottato uno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2, della Legge 19 marzo 1990, n.55;
- alla verifica che i proposti soci siano effettivamente lavoratori dipendenti della società confiscata;
- alla valutazione del profilo professionale dei proposti soci, al fine di verificare che non solo abbiano uno specifico *know-how* tecnico professionale tale da poter garantire continuità all'attività aziendale, ma anche sufficienti capacità organizzative e imprenditoriali.

A tali considerazioni deve aggiungersi che, data l'inesistenza del negozio giuridico dell'affitto a titolo gratuito, l'unica possibilità perché si possa realizzare questa ipotesi è concordare un affitto ad un canone simbolico.

Questo esempio di destinazione dei beni confiscati costituisce un esempio virtuoso di riutilizzo dei beni confiscati che, da un lato, soddisfa la necessità imposta dal legislatore di mantenere il livello occupazionale preesistente e, dall'altro, garantiscono la prosecuzione dell'attività aziendale che, diversamente, alla luce dei

⁶⁰ Letizi M., *op. cit.*, 2014, p.139

gravi squilibri economico-finanziari in cui versano numerose aziende confiscate, non potrebbe essere conseguita, rappresentando quindi una valida alternativa alla liquidazione o alla confisca.

Un'altra ipotesi di destinazione prevista per i beni aziendali dall'art. 48, comma 8, è la vendita, per la quale stabilisce altresì l'esistenza di alcuni presupposti essenziali:

- a) il corrispettivo non potrà essere inferiore a quello determinato in seguito alla stima predisposta dall'Agenzia Nazionale;
- b) i beni in esame possono essere venduti a "soggetti che ne abbiano fatto richiesta";
- c) la necessità che si profili o una maggiore utilità per l'interesse pubblico ovvero la finalità di risarcire le vittime di reati di mafia.

In merito alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, ai sensi dell'art.113, comma 3-bis, un apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico; l'incarico conferito si presume debba considerarsi finalizzato a determinare la stima eseguita dall'Agenzia Nazionale, prevista dall'art.48, comma 8, lett.b).

L'Agenzia Nazionale ha definito diverse procedure di destinazione ai sensi dell'articolo in esame, sebbene pare che, ad oggi, non ne sia stata perfezionata alcuna.

Le criticità che spesso si rilevano con riguardo a tale procedura sono principalmente dovute all'assenza di offerte di acquisto a causa dell'inappetibilità sul mercato della maggioranza delle aziende che giungono a confisca definitiva, caratterizzata da gravi squilibri economico-finanziari e un pregiudizio generalizzato nei confronti delle aziende confiscate alla criminalità organizzata che si ritengono comunque a rischio, in quanto operanti in territori con una forte infiltrazione della criminalità organizzata.

Per quel che concerne i beni mobili aziendali occorre sottolineare che essi sono oggetto anche della disciplina contenuta nell'art. 48, comma 1, lett b), che prevede la vendita degli stessi, ed anche del comma 12 del medesimo articolo, in cui viene previsto l'utilizzo di tali beni da parte di enti pubblici per finalità istituzionali o da enti territoriali o associazioni che operano nel sociale.

Da una disamina comparata dei predetti articoli e l'art. 48, comma 8, sembrerebbe che i primi due si riferiscano ai beni mobili non aziendali cioè confiscati in danno al prevenuto persona fisica, mentre l'ultimo si riferisce chiaramente all'affitto, alla vendita e alla liquidazione dei beni mobili qualificati come aziendali.

Dunque l'Agenzia Nazionale potrebbe imprimere al bene mobile tre diverse destinazioni:

- la vendita come disciplinata dall'art.48, comma 1, lett. b);
- la vendita come disciplinata dall'art. 48, comma 8, lett. b);
- l'utilizzo come disciplinato dall'art. 48, comma 12;
- l'affitto come disciplinato dall'art. 48, comma 8, lett. a).

La procedura di vendita ha inizio con la proposta da parte dell'Agenzia Nazionale al consiglio direttivo di destinare alla vendita il bene aziendale nell'ipotesi in cui lo stesso:

- sia inesorabilmente votato a una progressiva perdita di efficienza, di funzionalità o di valore poiché fuoriuscito dal bilancio dell'azienda confiscata e quindi non più strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa;
- sarebbe difficilmente destinabile per finalità e usi diversi;
- qualora esista un preminente interesse pubblico a conseguire un vantaggio economico.

Una volta acquisito il consenso dell'organo collegiale, l'Agenzia emetterà il provvedimento di destinazione e pubblicherà sul sito internet⁶¹ dedicato ai beni sequestrati e confiscati l'invito ad offrire il prezzo base e il termine ultimo di presentazione dell'offerta, le condizioni generali di vendita e le modalità di presentazione delle offerte; la perizia giurata contenente il valore economico del bene; il modello di offerta da indirizzare al coadiutore della procedura delegato alle operazioni di vendita nel quale verrà precisato che l'offerente dovrà impegnarsi a:

- comunicare il nominativo del notaio che stipulerà l'atto e l'indirizzo dello studio notarile
- presentare la documentazione rilasciata dagli organi competenti, comprovante le dichiarazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva della certificazione;
- versare l'intera somma all'atto della stipula dell'atto di cessione del contratto di concessione;
- pagare tutte le spese accessorie.

Inoltre è necessario aggiungere che oltre alla procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, l'art. 48, comma 11 del Decreto Antimafia, statuisce che “nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata, euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata”.

Quale ultima ipotesi contemplata dall'art.48, comma 8, del Decreto Antimafia vi è la liquidazione, che ricorre qualora l'organo amministrativo dell'azienda in confisca accerti che sussiste una delle cause di scioglimento previste dalla normativa civilistica, questo ultimo dovrà fare una relazione da indirizzare all'Agenzia Nazionale anche in ordine alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'azienda stessa.

In particolare, successivamente alla revisione dell'ultimo bilancio di esercizio e la sua approvazione, l'assemblea dei soci prenderà atto della sussistenza di una o più cause di scioglimento e proporrà la messa in liquidazione dell'azienda.

La proposta viene sottoposta alle valutazioni del consiglio direttivo il quale delibererà la messa in liquidazione dell'azienda, ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. c), successivamente alla deliberazione verrà emesso il relativo provvedimento di destinazione e convocata l'assemblea dei soci nella quale verrà deliberata la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore.

⁶¹ <http://www.benisequestraticonfiscati.it/Joomla/index.php>

Dopo l'atto pubblico notarile verrà attivata la procedura liquidatoria secondo le modalità statuite dal codice civile.

La prassi ha portato l'Agenzia Nazionale, nel caso di procedure liquidatorie più complesse e affette da maggiori criticità, a conferire in seno all'assemblea straordinaria dei soci un mandato meno ampio al liquidatore dell'azienda confiscata destinata.

Il mandato, quindi, può essere conformato rispetto alle specifiche necessità e il percorso operativo sarà oggetto di una dettagliata descrizione contenuta all'interno del verbale assembleare nel quale la società invita il liquidatore a non discostarsi dai parametri e valutazioni espressamente indicati dall'Agenzia Nazionale e a redigere periodicamente delle relazioni sullo stato della procedura liquidatoria, evidenziando le criticità affrontate, al fine di consentire all'Agenzia Nazionale di monitorare costantemente la formazione progressiva dello stato patrimoniale.

L'art. 48, comma 8, lett. c), del Decreto Antimafia, si riferisce testualmente alla mera liquidazione, senza tener conto della possibilità prevista per le società di persona dalla disciplina civilistica, che consente a queste ultime di poter essere volontariamente sciolte senza la conseguente fase di liquidazione, nell'ipotesi in cui la società non abbia né crediti né debiti, né giudizi pendenti o risulti intestataria di beni mobili o immobili e in questo caso si procede a cancellare la società dal registro per poter chiudere la procedura in tempi brevi.

Si ritiene comunque che il termine "liquidazione" utilizzato dal legislatore possa estendersi anche ai casi di scioglimento anticipato come quello sopra descritto che escludono la fase liquidatoria.

La liquidazione societaria spesso comporta l'attribuzione all'Erario, in quanto unico socio, di beni meramente aziendali ed estranei al provvedimento ablativo di confisca, i quali, una volta entrati nel patrimonio indisponibile erariale possono essere successivamente destinati, ai sensi della normativa antimafia, in favore degli enti territoriali richiedenti.

Dunque la liquidazione societaria consente un ulteriore percorso operativo volto alla destinazione di beni che, diversamente, non avrebbero mai potuto essere espunti dal compendio aziendale.

A prima vista sembrerebbe che questa ipotesi sia del tutto analoga a quella disciplinata dall'art.117, comma 7 (secondo periodo) ma si differenzia da quest'ultima in quanto non risulta condizionata al verificarsi di determinate condizioni.

Inoltre in merito all'assegnazione dei cespiti aziendali al socio unico Erario, si rileva che l'estrapolazione dal compendio aziendale e la successiva assegnazione non è determinata dall'emissione di un provvedimento ablativo che li ha direttamente colpiti, né dalle precedenti ipotesi di estrapolazione previste dall'art.117, commi 7 e 8, bensì deriva proprio dall'applicazione di una disciplina civilistica.

Il provvedimento di destinazione di detti beni è una procedura più veloce e meno onerosa rispetto alla necessità di un atto pubblico notarile che ne sancisca il trasferimento in favore dell'Erario, sebbene l'applicazione del Codice Antimafia dovrebbe disciplinare la destinazione esclusivamente dei beni immobili

confiscati in via autonoma a persona fisica, ovvero, dei beni immobili aziendali estrapolati dal compendio aziendale in virtù dell'art.117, commi 7 e 8.

L'extrapolazione dal compendio aziendale, a seguito della procedura di liquidazione, per essere assegnati al socio unico Erario precluderebbe l'applicazione dell'art. 48 comma 3, lett c) e quindi del trasferimento in favore degli enti territoriali, in quanto in virtù dell'assegnazione i cespiti aziendali entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Pertanto potrebbe ritenersi che tali beni siano stati espunti dal compendio aziendale in seguito ad un formale provvedimento di destinazione, ai sensi della normativa antimafia, e una volta assunti al patrimonio erariale possano essere gestiti alla stessa stregua dei beni direttamente confiscati.

Oltre alle procedure di destinazione previste all'interno dell'art. 48, vi sono altre due ipotesi contenute ai commi 7 e 8, dell'art.117, in cui è previsto un ulteriore percorso operativo volto all'extrapolazione di beni immobili aziendali.

Ai sensi del comma 7, viene statuito che “qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'art.48, comma 3, lett.c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.

Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato”.

Andando ad analizzare più nello specifico il comma 7 dell'articolo in questione, preme sottolineare che questo si compone di due periodi che disciplinano due tipologie diverse di beni.

Il primo periodo si riferisce ai beni immobili definitivamente confiscati in linea autonoma a persona fisica per le finalità di cui all'articolo 48, comma 3 lett. c); il secondo periodo fa riferimento all'estromissione dall'insieme di beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa di singoli beni immobili meramente aziendali.

Cominciando dal primo periodo emerge che, affinché l'ente territoriale richiedente possa essere beneficiario dei beni immobili anzidetti, è necessario che si verifichi anzitutto una condizione di ordine temporale, ossia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sia già stata presentata manifestazione d'interesse al Prefetto. Il riferimento alla legge di conversione attiene alla previgente normativa contenuta nel D.L. n. 4/2010, convertito con legge n. 50/2010, che istituiva l'Agenzia Nazionale e in cui veniva disciplinata la fase di transazione di passaggio delle competenze in materia di destinazione dei beni confiscati tra il Prefetto della provincia ove è allocato il bene e la stessa Agenzia Nazionale⁶².

⁶² Il riferimento alla legge di conversione, infatti, non avrebbe alcun senso se si riferisse al D.Lgs 159/2011. Il riferimento è rivolto alla data del 4 aprile 2010 come limite, da parte degli enti territoriali, di presentazione di eventuali manifestazioni d'interesse

Qualora la manifestazione d'interesse fosse avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 4 aprile 2010, il comma 7 risulterebbe inapplicabile.

Nel secondo periodo del comma 7, vi è contenuta la disciplina della possibile liquidazione delle aziende in confisca, per le quali si sia rivelata impossibile la cessione, al fine di espungere dal compendio aziendale i beni immobili meramente aziendali.

Per l'applicazione di tale disposto devono verificarsi contemporaneamente alcune condizioni:

- la proposizione da parte dell'ente territoriale istante della manifestazione d'interesse all'acquisizione del cespite aziendale deve rispettare il requisito di ordine temporale richiamato nel primo periodo della medesima norma;
- non sia stata possibile la cessione dell'intera azienda;
- valutazione dei profili occupazionali e, quindi, la messa in liquidazione dell'azienda.

Il legislatore con le norme in merito alla gestione e destinazione dei beni aziendali confiscati, intende perseguire tre finalità in particolare: la prosecuzione dell'attività aziendale, il mantenimento dei livelli occupazionali e, ove possibile, l'accrescimento del valore patrimoniale aziendale.

Alla luce di ciò, appare chiaro che l'ipotesi liquidatoria sia soltanto residuale rispetto a tali finalità che possono essere definite prioritarie, sebbene sia ineludibile quando ricorrano le cause di scioglimento previste dagli artt. 2272 e ss. c.c.

Si applicherà la disciplina di cui all'art. 117, comma 7, secondo periodo, nel caso in cui siano state presentate delle manifestazioni d'interesse all'acquisizione dei cespiti aziendali da parte degli enti territoriali e non sia stato possibile cedere l'intera azienda.

In questo secondo caso si può parlare di un'ipotesi liquidatoria condizionata: il liquidatore sarà vincolato al trasferimento dei cespiti aziendali in favore degli enti territoriali richiedenti, sebbene a carico di questi ultimi vengono poste le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, proprio per sopperire all'assottigliamento dell'attivo patrimoniale di liquidazione che si viene a determinare a causa del vincolo.

Un secondo percorso operativo, volto all'estrapolazione dei beni immobili dal compendio aziendale, viene disciplinato all'interno dell'art.117, al comma 8, del Codice Antimafia, il quale statuisce che "l'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dell'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata".

Dal testo della norma si evince che è possibile espungere dal compendio aziendale i beni immobili meramente aziendali quando:

- la società non sia in liquidazione;

strumentali all'assegnazione di immobili, in virtù dell'abrogato art.7, comma 3-ter, D.L. 4/2010 (ora art. 117, comma 7, Decreto Antimafia).

- gli enti territoriali istanti utilizzino già detti beni per finalità istituzionali;
- la favorevole delibera del consiglio direttivo non può prescindere dai diritti dei terzi creditori dell'azienda confiscata.

Questa norma comporta che i beni così estrapolati perdano la loro originaria natura di beni meramente aziendali, ma acquisiscano una nuova natura giuridica che li assimila ai beni immobili confiscati in linea autonoma a persona fisica con la conseguente possibilità di applicare l'art. 48, comma 3, lett. c) per la loro destinazione.

Andando ad approfondire le condizioni sopra esposte emerge che:

- la società non deve trovarsi in liquidazione altrimenti i beni dovrebbero necessariamente seguire le sorti dell'azienda in seno alla procedura di liquidazione;
- gli enti territoriali devono già utilizzare i beni di cui facciano richiesta per finalità istituzionali, il che esclude anche quelle meramente sociali;
- inoltre l'estrapolazione potrà perfezionarsi se e soltanto se detta operazione straordinaria non comporti degli squilibri economico-patrimoniali tali da compromettere la tutela dei diritti dei terzi creditori, ovvero, la stessa prosecuzione dell'attività aziendale con il correlato rischio di non poter continuare a preservare i preesistenti livelli occupazionali.

Prima di procedere all'estrapolazione è necessario che l'amministratore unico della società in confisca rediga un'approfondita relazione, condivisa anche dall'amministratore finanziario della procedura di confisca, in cui si faccia riferimento alla situazione economico-patrimoniale del soggetto economico in confisca e degli effetti che detta estrapolazione determinerà sulla società, sia sotto il profilo fiscale che economico-patrimoniale e, soprattutto, in un'ottica di medio lungo periodo di prosecuzione dell'attività aziendale.

Nelle società di capitali più strutturate dove esiste anche un consiglio di amministrazione, la deliberazione del consiglio direttivo di autorizzazione all'estrapolazione deve essere preceduta da una *due diligence* esperita da un organo terzo certificatore che verifichi se il soggetto economico in confisca possa sopportare un'ablazione patrimoniale di tale entità.

Dopo aver ottenuto le risultanze è auspicabile chiedere una relazione sulla fattibilità dell'operazione anche al consiglio di amministrativo, solo successivamente al *placet* del C.d.A. il consiglio direttivo valuterà circa la favorevole deliberazione in ordine al perfezionamento di detta estrapolazione.

Alla fine di tale disamina si può affermare che sia il comma 7 che il comma 8 rappresentano una deroga al percorso di destinazione ordinario e che potrebbe portare a superare le criticità dovute all'esatta determinazione della natura del bene e che sono spesso causa di una non agevole ed immediata destinazione dei beni stessi⁶³.

⁶³ Letizi M., *op. cit.*, 2014, p. 215

2. Il rapporto tra le misure di prevenzione patrimoniale e le procedure concorsuali

Come è stato possibile constatare già nel capitolo precedente, l'impresa che si trovi nelle mani delle mafie opera sul mercato avvalendosi di particolari "vantaggi competitivi" che consistono nello scoraggiamento della concorrenza, nella compressione salariale e nell'ingente disponibilità di risorse finanziarie. Questi costituiscono gli strumenti fondamentali che consentono all'impresa mafiosa di non risentire delle circostanze esterne che normalmente inficiano la stabilità di un'impresa.

Nel momento in cui queste imprese vengono poste sotto sequestro, l'amministratore giudiziario, che opera in nome del tribunale, si troverà a gestire un'impresa dovendo seguire le regole del mercato e dovendo riportare la stessa entro parametri di legalità.

Dal tentativo di soddisfare tale necessità deriva, spesso, anche una logica conseguenza ossia la possibilità che l'impresa non sia in grado di sostenere i costi necessari per intraprendere questo percorso o che sia talmente compromessa che per sopperire alla tutela dei terzi, l'unica alternativa valida sia quella di dichiarare il fallimento e soggiacere alla disciplina prevista dalla Legge Fallimentare.

In altre ipotesi, è lo stesso sequestro a comportare un'atteggiamento di totale chiusura da parte dell'intero sistema delle relazioni economiche che consentono all'impresa di svolgere la propria attività, come se, paradossalmente, il sistema mafioso di gestione dell'impresa desse maggiori garanzie di quelle fornite dallo Stato.

In tali ipotesi la disciplina che trova applicazione è quella dell'art. 63 del Decreto Antimafia, che titola "Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro".

È proprio in quest'ambito che emerge la criticità e il paradosso più rilevante di tale situazione: l'impresa in odor di mafia viene sequestrata a beneficio della collettività al fine di ripristinarne la legalità, ma è lo stesso sequestro che le pregiudica di operare liberamente sul mercato, condannandola al fallimento.

Proprio con la disciplina di cui agli artt. 63, 64 e 65 è stato disciplinato il controverso rapporto tra misure di prevenzione e fallimento, che in passato è stato oggetto di un *iter* travagliato costellato di numerose pronunce che hanno dato luogo ad approdi contrastanti⁶⁴. Con il Capo III del Codice Antimafia è stata segnata la definitiva prevalenza della procedura di prevenzione su quella civilistica del fallimento, relativamente al profilo della sottrazione del patrimonio in sequestro alla massa attiva fallimentare, lasciando

⁶⁴ In sintesi vi erano i seguenti orientamenti: a) secondo un'interpretazione (c.d. "rigorista") vi era la prevalenza del sequestro penale sul fallimento: al curatore era attribuito il solo potere di proporre incidente di esecuzione *ex art.* 666 c.p.p., a tutela delle ragioni della massa, per dimostrare la legittima provenienza dei beni sequestrati, rivendicandone la titolarità in capo al fallito; b) secondo altro orientamento, diametralmente opposto, sussisteva la prevalenza del fallimento rispetto alla misura di prevenzione, principalmente sulla base della natura derivativa dell'acquisto della proprietà in capo allo Stato, in modo da non pregiudicare i diritti dei terzi incolpevoli; c) una terza interpretazione, che si pone come via di mezzo, individuava la prevalenza del sequestro preventivo rispetto alla procedura fallimentare, solo se destinato a soddisfare una funzione di prevenzione speciale rilevante *erga omnes*. Cass. 9 novembre 1997, Nicoletti; Cass. pen. sez. V, 30 marzo 2000 n. 1926; Cass. pen. 18 settembre 2003, n. 38117; Cass. pen. sez. II, 16 maggio 2003, Saieva.

la competenza al giudice delegato al fallimento in ordine alla verifica del passivo. È dunque evidente la priorità dell'interesse pubblico su quello privatistico della *par condicio creditorum*⁶⁵.

2.1. l'art. 63, “dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”

Da un punto di vista analitico le imprese che l'amministratore giudiziario si può trovare a gestire sono sostanzialmente di tre tipologie: a) imprese in crisi o in manifesto stato di decozione; b) imprese apparentemente sane; c) imprese sostanzialmente solide.

Cominciando dalla prima ipotesi, le imprese già in crisi o in stato di decozione, il Codice Antimafia prevede che nell'ipotesi di sequestro di prevenzione, l'amministratore giudiziario, nella relazione prevista dall'art. 36 e in base a quanto previsto dall'art. 41, ne informerà il tribunale che dovrà disporre la messa in liquidazione dell'azienda. Infatti si ritiene che egli, ai sensi dell'art. 6 l.fall. e dell'art. 63 del Decreto Antimafia, avrà l'obbligo di richiedere, al tribunale competente per territorio, il fallimento dell'impresa.

Poiché l'amministratore giudiziario è chiamato alla custodia e all'amministrazione di detti beni al fine di preservarne ovvero di incrementarne il valore patrimoniale, non potrà disporre per il soddisfacimento dei creditori del soggetto nei cui confronti è stata disposta la misura del sequestro, ed è proprio per tali ragioni che non potrà neppure accedere alle forme alternative al fallimento.

Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale sono istituti che presuppongono, ai fini dell'ammissione, l'impegno al soddisfacimento, seppur in misura percentuale, dei debiti dell'impresa.

L'art. 63 nello specifico disciplina la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, prevedendo che, salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali sono sottoposti a sequestro.

Nel caso in cui l'imprenditore sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiederà al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'art. 195 l. fall.

Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. Se il fallito possiede ulteriori beni diversi da quelli sottoposti a misura cautelare, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli artt. 92 e seguenti della l. fall., verificando altresì, in relazione ai rapporti relativi ai beni sequestrati, la sussistenza delle condizioni di cui all'art.52, comma 1, lett. b), c) e d) e comma 3 del Codice Antimafia⁶⁶.

⁶⁵ Il prioritario interesse pubblicistico si fonda sull'esigenza di sottrarre il bene alla proprietà mafiosa e di evitare che lo stesso possa, anche in via indiretta, tornare nella disponibilità del destinatario della misura ablativa. Cass. pen. sez. I, n. 16797.

⁶⁶ Art. 52, comma 1, D. Lgs. 159/2011: “1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il

Potrebbe accadere, però, che la procedura fallimentare sia intervenuta successivamente alla verifica dei crediti già effettuata dal giudice della prevenzione *ex art. 57*, in tal caso qualora il fallito possieda anche altri beni diversi da quelli su cui è ricaduta la misura di prevenzione, la verifica avrà effetto solo nei confronti dell'Erario e non già verso i creditori. Pertanto il giudice delegato al fallimento, pur potendo far riferimento a quanto emerso dagli accertamenti fatti in sede di prevenzione, dovrà procedere alla verifica del passivo autonomamente.

Se, poi, nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'art. 119 l.fall.; si applicheranno, dunque, le disposizioni di cui all'art. 52 e ss., e gli accertamenti dei diritti dei terzi verranno espletati dal giudice delegato alla misura di prevenzione secondo le procedure contenute in tali norme⁶⁷.

Al comma 7, dell'articolo in esame, si dispone che in caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV, del titolo II della l.fall. Se la revoca avviene successivamente alla chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'art. 121 della medesima legge, anche su iniziativa del pubblico ministero.

Al comma successivo è previsto, poi, che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni previste dalla Legge fallimentare, alla sezione III del capo III del titolo II rubricata "degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori", volte a reintegrare il patrimonio del fallito.

Come disposto al medesimo comma gli effetti derivanti dall'esercizio di queste azioni sono quelli di cui all'art. 70 della l. fall., ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro.

Nella seconda tipologia di imprese che l'amministratore giudiziario potrebbe trovarsi a dover gestire rientrano quelle che mostrano un'apparente solidità economica e finanziaria che però, immediatamente dopo l'emissione del decreto di sequestro, tende ad affievolirsi per trasformarsi prima in un forte squilibrio, e solo successivamente in una crisi irreversibile.

Spesso le imprese di questo genere si presentano sottocapitalizzate e vengono utilizzate, attraverso dei prestanome, come mere "lavanderie" per il riciclaggio dei proventi illeciti, oppure sono imprese che in crisi o in stato di insolvenza vengono avvicinate dalla criminalità organizzata attraverso prestiti usurari, riuscendo poi ad impadronirsene.

Come è stato più volte evidenziato all'interno di questo elaborato, la sopravvivenza di questo tipo di impresa è dato dall'afflusso continuo di capitali illeciti che spesso vengono utilizzati per il soddisfacimento delle

creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso".

⁶⁷ Letizi M., *op. cit.*, 2014, p. 149

obbligazioni assunte, nonché per la realizzazione di ricavi fittizi necessari per poter giustificare ai terzi l'esistenza dell'azienda, coniugando anche il reinserimento di tali proventi nell'economia legale.

Tali attività normalmente vengono poste in essere attraverso lo spostamento in blocco del denaro volto alla "ricapitalizzazione", certificata da periti accondiscendenti, oppure attraverso "la produzione" di titoli dalla cui sottoscrizione deriva uno smistamento del denaro sporco verso conti correnti di aziende⁶⁸.

Nell'ipotesi in esame l'istituto del sequestro sarà principalmente volto al perseguimento di uno solo degli obiettivi voluti dal legislatore: interrompere la relazione del bene stesso con l'autore del reato e sottrarlo alla sfera di disponibilità di quest'ultimo, ma non anche alla restituzione di ricchezza alla collettività attraverso una azienda capace di produrre reddito, poiché anche in questa ipotesi la disciplina applicabile sarà quella di cui all' art. 63.

L'ultima categoria di imprese che l'amministratore giudiziario potrebbe trovarsi a dover gestire nell'ambito del sequestro è quella delle imprese sane, ossia "aziende che si presentano con un buon equilibrio economico e finanziario, con discreti indici di redditività e, generalmente, con un'efficiente organizzazione amministrativa, contabile e nella gestione di risorse umane"⁶⁹.

Queste imprese si presentano, quindi, sane e concorrenziali, pertanto il motivo del loro sequestro è rintracciabile nei vizi originali e genetici del loro capitale di costituzione ovvero nei loro incrementi patrimoniali dovuti agli investimenti.

Spesso l'amministratore giudiziario quando si trovi a dover gestire imprese di questo tipo incontra problematiche differenti rispetto a quelle esposte sin ora.

È frequente che egli si trovi ad affrontare cambiamenti repentini nell'atteggiamento degli operatori economici e finanziari che sino al momento del sequestro erano buoni alleati dell'impresa oggetto della misura. Tra le reazioni più comuni vi sono la revoca degli affidamenti da parte delle banche o il diniego alla concessione degli stessi; i fornitori rivedono in negativo i termini di dilazione nei pagamenti; le società assicuratrici dei crediti ritirano le garanzie prestate.

Anche in questo caso l'amministratore giudiziario potrà trovarsi dinanzi a situazioni che gli impediscono ogni concreta possibilità di gestione dell'impresa, con il conseguente rischio di dover condurre l'impresa verso la sua chiusura ed eventualmente al fallimento.

2.2. L' art. 64, "sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento"

L'art. 64, specularmente all'articolo precedente, ha ad oggetto la diversa ipotesi del sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento.

La norma prevede che, qualora sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 42 l. fall. venga disposto il sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

⁶⁸ Minutoli G., *Crisi di impresa ed economia criminale Misure di prevenzione patrimoniale e soluzioni concordatarie*, IPSOA, Milano, 2011, p.181.

⁶⁹ Minutoli G., *op. cit.*, 2011, p. 182.

Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli artt. 92 e seguenti l. fall., alla verifica delle condizioni di cui all'art. 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del Decreto Antimafia. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro.

Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo; alla verifica, al contrario, sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione.

Se non sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all'art. 98 l.fall. e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti un termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi.

Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono i soli creditori ammessi al passivo fallimentare, nei limiti di cui all'art. 53⁷⁰, tali creditori sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'art. 61; il progetto di pagamento redatto dall'amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare.

Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nei casi di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'art. 119 l. fall. e si applicano le disposizioni degli artt. 52 e seguenti del Decreto Antimafia.

Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

Infine, si applica l'art. 63, comma 8, qualora le azioni revocatorie siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva; l'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 63, comma 7, il tribunale dovrà provvedere ai sensi dell'art. 121 l. fall.

2.3. la tutela dei diritti dei terzi

Il Codice Antimafia si caratterizza per aver cercato di ampliare e rendere più omogenea la disciplina della tutela dei terzi titolari di diritti di proprietà o personali di godimento sui beni sequestrati, ex art. 23, comma 4.

⁷⁰ Art. 53, D.Lgs. 159/2011, "I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi".

Il Titolo IV rubricato “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali” e al Capo I si apre con l’art. 52 il quale contiene la disciplina dei “diritti dei terzi”.

In passato la disciplina della tutela dei terzi è stata fonte di forti criticità, sia sul piano giurisprudenziale e dottrinale che sul piano interpretativo⁷¹.

Anche la Corte Costituzionale era stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla costituzionalità della mancata predisposizione da parte dell’ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un sequestro antimafia. Con la sentenza 23 marzo 1994, n. 190, ha affermato che l’individuazione di tali strumenti spettava al legislatore e ha altresì prospettato dei possibili approcci sia sul piano processuale che sostanziale⁷².

Sul piano interpretativo vi era un’ulteriore criticità che atteneva alla natura giuridica dell’acquisto dei beni in capo allo Stato a seguito della confisca.

A fronte delle tesi contrastanti di chi sosteneva si trattasse di acquisto a titolo originari e chi a titolo derivativo, nel 1999 le Sezioni unite penali, ribaltando l’iniziale tesi sulla natura originaria del titolo d’acquisto e affermando motivatamente la natura derivativa, hanno rafforzato la tutela dei diritti reali dei terzi; nel 2010 tale tutela è stata estesa anche ai comproprietari di immobili e ai titolari dei diritti reali di godimento e di garanzia, per l’accertamento della loro buona fede e del loro affidamento incolpevole.

L’art. 45 del Decreto Antimafia, si distacca parzialmente da tale impostazione, stabilendo che la confisca definitiva comporta l’acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato “liberi da oneri e pesi”, confermato dalla previsione del comma 4 dell’art. 52 che prevede l’estinzione dei diritti reali di garanzia e di godimento gravanti sui beni oggetto della confisca, ma confermando comunque la tutela dei terzi nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

A parziale deroga del principio generale contenuto nell’art. 45, l’art. 52 comma 1 fa salvi i diritti reali di garanzia costituiti in epoca antecedente al sequestro, subordinandoli alla verifica delle condizioni espressamente elencate nella norma. Queste attengono oltre che all’accertamento dell’esistenza di cause legittime di prelazione sui beni in questione, anche dell’insufficienza della restante parte del patrimonio del proposto al soddisfacimento del credito; altresì alla verifica che il credito non sia strumentale all’attività

⁷¹ Sia dottrina che giurisprudenza hanno tentato di prospettare diverse soluzioni al problema, le quali non sono risultate del tutto appaganti. In particolare alcuni autori evidenziano come la sussistenza dei limiti alla tutela dei terzi è necessaria per salvaguardare le finalità prioritarie delle misure di prevenzione antimafia, evitando che il mafioso precostituisca una serie di creditori di comodo, facendo leva sull’ “incolpevolezza” del terzo.

⁷² Corte cost., 23 marzo 1994, n.190: il giudice delle leggi ha osservato che “sul piano più strettamente processuale, potrebbe ai creditori concedersi azione all’interno dello stesso procedimento di prevenzione per impedirne il prodursi degli effetti nei loro confronti, o invece all’interno della procedura fallimentare per rimuoverli da sé; ovvero indifferentemente nell’una o nell’altra procedura fino a che la prima non si sia conclusa con il provvedimento definitivo; o ancora all’interno della prima fino a che non sia definita e, successivamente, all’interno dell’altra. Sul piano sostanziale poi, a parte la pluralità delle possibili variabili del tipo di inopponibilità – inefficacia della confisca (*ex lege*, con una pronuncia dichiarativa; su domanda, con pronuncia costitutiva) nei confronti dei terzi creditori, potrebbe inoltre essere diversamente individuato – ad esempio: o nella formazione del titolo costitutivo del credito, o nel vincolo di indisponibilità scaturente dalla apertura della procedura concorsuale – il fatto giuridico da contrapporre alla misura di prevenzione, ed in relazione all’uno o all’altro potrebbe essere diversamente ordinata la rilevanza della sequenza temporale di essi rispetto allo svolgimento del procedimento di prevenzione: ad esempio anteriorità del titolo o del vincolo rispetto al sequestro, rispetto alla confisca, rispetto alla acquisizione dell’attributo di definitività della confisca”.

illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità⁷³.

Da ciò emerge che per la tutela del terzo sia necessaria un'indagine più penetrante sul credito, che coinvolga non solo il titolo costitutivo dello stesso ma anche l'esistenza o meno di un collegamento con l'attività dell'indiziato mafioso, ovvero una situazione soggettiva di buona fede o di affidamento incolpevole.

In ogni caso è previsto al comma 5 dell'art. 52 che i titolari dei diritti personali e reali di godimento, in caso di estinzione dei diritti stessi, vengano tutelati con un equo indennizzo da corrispondere in prededuzione e commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale e calcolato secondo i criteri stabiliti con decreto ministeriale.

In fine l'art. 52, comma 7 e 8, prevede una specifica regolamentazione del bene in comunione: se esso è divisibile si procede secondo le ordinarie regole civilistiche; se si tratta di bene indivisibile, si procederà alla vendita, salvo il diritto di prelazione attribuito ai partecipanti in buona fede. Tuttavia non si potrà procedere con la vendita se vi sia il rischio che il bene possa tornare nelle mani criminali anche per interposta persona, in tal caso l'acquisto dovrà avvenire per l'intero, con diritto dei partecipanti alla corresponsione di una somma equivalente al valore della quota.

Il Titolo IV prosegue poi con la disciplina dei rapporti pendenti, contenuta nell'art. 56.

La norma prevede che a partire dal momento dell'attuazione del sequestro di prevenzione l'esecuzione dei contratti relativi al bene o all'azienda sequestrata che siano ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti è sospesa, essendo demandata all'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione del giudice delegato, la facoltà alternativa di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto.

Inoltre facendo un parallelismo con l'art. 72 l. fall., a cui l'articolo in esame è particolarmente somigliante, emerge subito che nell'articolo della Legge Fallimentare è espressamente prevista l'esclusione del risarcimento del danno conseguente allo scioglimento del rapporto, mentre nell'art. 56 non viene esplicitato, sebbene si debba ritenere che anche in questo caso valga l'esclusione al risarcimento, in quanto è lo stesso articolo, al comma 4, a richiamare espressamente l'art. 72, nei limiti della compatibilità. La *ratio* dell'esclusione deve essere rintracciata nel fatto che la stessa è inquadrabile nella fattispecie dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile all'amministratore giudiziario, ex art. 1218 c.c., in quanto l'esaltazione dei profili pubblicistici nella disciplina antimafia è ben maggiore che in quella fallimentare.

Un ulteriore confronto speculare potrebbe essere fatto tra il comma 3 dell'art. 56 D.Lgs. 159/2011 e l'art. 104 l. fall., in cui il primo, similmente a quanto previsto nella seconda norma, conferisce al giudice delegato la possibilità di autorizzare la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti nelle more della decisione dell'amministratore giudiziario, se dalla sospensione può derivare grave danno al bene o all'azienda in sequestro, il che avviene specialmente in caso di beni produttivi.

⁷³ Minutoli G., "Codice Antimafia: il rapporto tra misure di prevenzione, fallimento e tutela dei terzi", in *Fallimento*, 2011

Per quanto concerne la procedura di verifica del credito, ai sensi del comma 2 dell'art. 52, questo deve essere svolto seguendo la disciplina contenuta negli artt. 57, 58 e 59, del Decreto Antimafia, il quale sembra essere modellato sulla verifica del passivo fallimentare, in un contesto che però non è concorsuale.

In particolare l'art. 57 prevede che l'amministratore giudiziario alleggi alla relazione da presentare al giudice delegato sia l'elenco nominativo dei creditori del proposto, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze, sia l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, analogamente a quanto previsto nell'art. 89 l. fall.

A differenza che nella legge fallimentare in cui è esaltato il ruolo del curatore, nel Decreto Antimafia l'esame dei crediti vantati dai terzi rimane un atto esclusivo del giudice delegato, che ha un ruolo centrale e preponderante e, a monte, assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza entro i trenta giorni successivi. Per quanto riguarda la disciplina delle domande tardive è previsto un rigido requisito di ammissibilità della domanda tardiva costituito dalla non imputabilità al creditore del ritardo, oltreché un termine finale di decadenza oltre il quale la non imputabilità sarà del tutto irrilevante ed impedirà qualsiasi domanda. In tal caso emerge l'evidente differenza con l'art. 101 l. fall⁷⁴.

L'art. 59, comma 10, del Decreto Antimafia prevede che la verifica dei crediti possa avvenire anche dopo la confisca definitiva, dinnanzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione, ma ciò presuppone che la domanda sia stata presentata entro il termine annuale dalla definitività del decreto ablatorio.

Il medesimo articolo al comma 3 prevede che una volta terminato l'esame di tutte le domande il giudice delegato debba formare lo stato passivo che renderà esecutivo con decreto depositato in cancelleria, comunicato all'Agenzia e, ove non presenti all'udienza, agli interessati.

A differenza della previsione di cui all'art. 96, comma 5 l. fall. che determina un effetto preclusivo su ogni giudizio eventualmente proposto circa l'esistenza, validità ed efficacia del titolo da cui ha origine la pretesa ammessa, il disposto dell'art. 59, comma 4 Decreto Antimafia prevede che per quanto riguarda gli effetti della decisione sul passivo si producono solo nei confronti dell'Erario. Sicché, come previsto anche dall'art. 58 comma 4, la domanda non interrompe né la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

Per quanto concerne le impugnazioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 59, comma 6; mentre per la revocazione dei crediti ammessi, prevista dall'art. 62, che legittima il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia a chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La mancata previsione della legittimazione in capo al creditore o ad altri interessati porta a

⁷⁴ L'art. 101 l. fall. distingue tra istanze tardive semplici, sempre ammissibili, e le c.d. supertardive, depositate oltre il termine di dodici mesi dall'esecutività dello stato passivo e subordinate alla prova di non imputabilità, senza che sia previsto un termine finale di decadenza diverso da quello previsto per l'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo.

ritenere che la tutela delle loro eventuali ragioni va affidata ad una sollecitazione fatta ai soggetti che possono presentare quell'istanza.

Una delle problematiche più ricorrenti che si trova ad affrontare l'organo amministrativo di una società il cui capitale sociale risulti interamente e definitivamente confiscato è proprio la possibilità di far fronte al soddisfacimento delle pretese creditorie avanzate dai terzi soggetti e maturate in epoca antecedente al sequestro.

In questa ipotesi, per le società di capitali, occorre verificare se i crediti siano stati correttamente contabilizzati e inoltre lo Stato, in qualità di unico socio, potrà soddisfare nei limiti dell'attivo della società solo le pretese creditorie avanzate da terzi che dimostrino di versare in una situazione di affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza.

Occorre dunque che venga comprovata la buona fede del titolare del diritto di credito in seno a un incidente di esecuzione innanzi al giudice penale se si tratta di procedure di "vecchio rito"⁷⁵, ovvero nell'ambito della disciplina di accertamento del credito ex art. 52 e ss. Decreto Antimafia, per le procedure con "nuovo rito". Nel caso di società di persone il socio unico Erario deve rispondere dei soli crediti maturati prima dell'emissione del provvedimento di sequestro e regolarmente iscritti in bilancio, vantati dai terzi che dimostrino la loro buona fede nell'ambito di incidente di esecuzione penale ovvero, per le procedure di "nuovo rito", in sede di accertamento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Antimafia.

In particolare, nel caso si debbano valutare i crediti sorti antecedentemente al provvedimento di sequestro è necessario:

- verificare che gli stessi siano regolarmente iscritti in bilancio;
- reperire eventuale documentazione extracontabile desumibile dagli atti giudiziari dalla quale possano rilevarsi pagamenti "in nero", effettuati a suo tempo dall'imprenditore mafioso per il soddisfacimento degli stessi crediti che ora vengano rivendicati indebitamente dai medesimi soggetti;
- effettuare un'analisi di contesto: situazione economico-finanziario della società al momento della contrazione del debito, le motivazioni che hanno indotto l'imprenditore o l'amministratore giudiziario a contrarre il credito, legami di parentela o di contiguità⁷⁶. Nota Letizi p.187

Per quanto concerne la verifica dei crediti nel caso in cui venga aperta una procedura di fallimento, prima o dopo il sequestro, dovrà farsi riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme di cui all'art. 63 e 64, in parte già analizzate precedentemente.

In virtù del comma 4, dell'art. 63, se viene dichiarato il fallimento successivamente al sequestro, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare, con la conseguenza che se il fallito non possiede beni diversi, il tribunale dovrà dichiarare la chiusura del fallimento. In tal caso la tutela

⁷⁵ Art. 117, comma 1, D. Lgs. 159/2011: "Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti".

⁷⁶ Letizi M., *op. cit.*, 2014 p.187

delle ragioni dei creditori e dei terzi in genere spetterà alla sola procedura di prevenzione e al competente tribunale penale, che dovrà operare ai sensi degli artt. 52 e 57 ss. del Codice antimafia.

Nell'ipotesi in cui, invece, sussistano ulteriori beni nel patrimonio del fallito, non sottoposti a sequestro o confisca, ai sensi del comma 5, il giudice delegato al fallimento provvederà alla verifica dei crediti ai sensi dell'art. 92 e ss. 1. fall. Anche in questo caso il giudice competente sarà tenuto a porre in essere un percorso valutativo ulteriore valutando altresì le condizioni previste dall'art. 52, comma 1, lett. b), c) e d), e comma 3, dovendo tutelare le ragioni sottese alla procedura di prevenzione, evitando che i crediti possano costituire uno strumento per la prosecuzione dell'attività illecita o possano costituirne il frutto o il reimpiego.

Ai sensi dell'art. 64, come analizzato nello specifico in precedenza, è prevista la separazione dalla massa attiva del fallimento i beni sottoposti a sequestro, che deve essere disposta dal giudice delegato al fallimento con decreto non reclamabile. Disposto il sequestro tutti i crediti e i diritti vantati nei confronti del fallimento, salvo quelli che sono già stati definitivamente rigettati in sede fallimentare, sono sottoposti alla verifica delle condizioni di cui all'art. 52, comma 1, lett. b), c) e d) e comma 3. A tal fine il giudice fallimentare fissa, nel termine di novanta giorni dal sequestro, un'udienza per l'esame dello stato passivo.

Nel caso vi siano impugnazioni pendenti, il tribunale provvede d'ufficio alla verifica della sussistenza di dette condizioni, assegnando alle parti un termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi. Alla ripartizione dell'attivo concorrono solo i crediti ammessi in sede fallimentare, sebbene il progetto di pagamento venga redatto dall'amministratore giudiziario, tenuto conto di quanto già eventualmente ottenuto dai singoli creditori in sede fallimentare e anche dei crediti prededucibili, sia secondo il codice antimafia sia secondo la legge fallimentare⁷⁷.

3. Le conseguenze nell'attuazione di tali strumenti: l'impatto attuale e le prospettive future

I beni confiscati alla criminalità organizzata rappresentano una risorsa economica per il nostro Paese che potrebbe essere sfruttata in una molteplicità di modi che consentono non solo l'utilizzo a fini istituzionali, e il conseguente recupero di credibilità e affidabilità dello Stato agli occhi dei cittadini, ma anche il reinserimento in una economia legale di attività produttive, con la possibilità di redistribuire ricchezza per l'intera collettività.

La situazione attuale degli immobili e delle aziende confiscate può essere rilevata dalle tabelle fornite dall'ANBSC⁷⁸ :

⁷⁷ Maltese C., I rapporti tra le misure di prevenzione patrimoniali e la procedura fallimentare nel codice antimafia, *il Fallimentarista*, Giuffrè Editore, 2012, http://www.ilfallimentarista.it/sites/default/files/uploads/pdf/MALTESE_misure_prevenzione_falimento_codice_antimafia.pdf (ultima consultazione il 3/02/2016)

⁷⁸ http://www.benisequestraticonfiscati.it/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=27 (ultima consultazione 5/02/2016)

Beni Immobili

| REGIONE | Destinato | In Gestione Totale | Uscito dalla Gestione | Totale complessivo |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| SICILIA | 3947 | 2852 | 117 | 6916 |
| CAMPANIA | 1456 | 1105 | 21 | 2582 |
| CALABRIA | 1275 | 1114 | 60 | 2449 |
| PUGLIA | 827 | 808 | 30 | 1665 |
| LAZIO | 405 | 741 | 24 | 1170 |
| LOMBARDIA | 777 | 454 | 35 | 1266 |
| EMILIA ROMAGNA | 78 | 145 | 7 | 230 |
| PIEMONTE | 135 | 127 | 3 | 265 |
| SARDEGNA | 99 | 127 | | 226 |
| TOSCANA | 40 | 128 | 2 | 170 |
| ABRUZZO | 53 | 163 | | 216 |
| LIGURIA | 34 | 34 | 2 | 70 |
| VENETO | 97 | 66 | 8 | 171 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 15 | 24 | 1 | 40 |
| MARCHE | 7 | 26 | 2 | 35 |
| UMBRIA | 36 | 17 | | 53 |
| BASILICATA | 10 | 15 | | 25 |
| estero | | 4 | | 4 |
| MOLISE | 3 | 2 | | 5 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 16 | 1 | | 17 |
| VALLE D AOSTA | | 2 | | 2 |
| Totale complessivo | 9310 | 7955 | 312 | 17577 |

Aziende

| REGIONE | Destinato | In Gestione | Uscito dalla Gestione |
|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| SICILIA | 315 | 553 | 280 |
| CALABRIA | 73 | 148 | 94 |
| CAMPANIA | 137 | 298 | 197 |
| PUGLIA | 43 | 119 | 74 |
| LOMBARDIA | 78 | 73 | 135 |
| LAZIO | 95 | 280 | 35 |
| PIEMONTE | 7 | 16 | 7 |
| TOSCANA | 2 | 16 | 11 |
| SARDEGNA | | 10 | 2 |
| VENETO | | 1 | 4 |
| ABRUZZO | 1 | 2 | |
| BASILICATA | 1 | 1 | 3 |
| EMILIA ROMAGNA | 13 | 19 | 12 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | | 2 | |
| LIGURIA | 6 | 6 | 7 |
| MARCHE | | 3 | 3 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | | 1 | |
| UMBRIA | | 2 | 2 |
| Totale complessivo | 771 | 1550 | 866 |

In particolare si può osservare che, per quanto riguarda i beni immobili, su 17.577 beni definitivamente confiscati ne sono stati destinati circa il 52%, ma vi è ancora il 42% che si trova in mano all'Agenzia Nazionale; per quanto concerne invece le aziende, per un totale di 3.187 confische definitive, soltanto il 24%

è stato destinato, ma emerge un dato ben più allarmante, ossia il numero di aziende uscite dalla gestione, che ammonta al 27%.

È possibile constatare, dunque, che ci sono ancora numerosissimi beni che si trovano in gestione a causa delle lunghissime pratiche e dell'eccessiva burocratizzazione dei processi decisionali previsti per la destinazione dei beni, ma ancor più per la mancata risoluzione delle criticità attinenti ai beni posti sotto sequestro. Spesso giungono a confisca beni che presentano dei problemi che se fossero stati risolti già in fase di sequestro avrebbero potuto consentire una più agevole destinazione degli stessi.

Il reinserimento dell'azienda nell'economia legale rappresenta sia una prova per capire se le caratteristiche strutturali del soggetto economico senza i "vantaggi competitivi" garantiti dalla precedente proprietà mafiosa le consentano di rimanere sul mercato, che una vera e propria sfida per l'amministratore giudiziario che dovrà occuparsene.

In particolare le criticità che spesso vengono incontrate per i beni immobili riguardano l'esistenza di gravami ipotecari, procedure giudiziarie ancora in corso, occupazione *sine titulo* e inagibilità dei beni; per le aziende le criticità principali riguardano, invece, la necessaria legalizzazione dell'azienda stessa sotto il profilo contabile, tributario, dei rapporti di lavoro o della conformità alla normativa antinfortunistica e di altra natura.

L'amministratore giudiziario, nel caso di aziende sequestrate, si trova di fronte ad una situazione in cui i lavoratori sono in condizioni di completa irregolarità anche sotto il profilo assistenziale e che necessitano di essere contrattualizzati. Altre volte i lavoratori ricevono buste paga di un importo elevato di cui sono tenuti a restituire una parte sostanziale al precedente imprenditore, in contanti; in altri casi ancora i dipendenti sono stati costretti a firmare false dichiarazioni di percezioni di liquidazioni ai fini del Tfr, che invece sono state riscosse dall'imprenditore mafioso o siano stati costretti a dichiarare falsamente di aver percepito assegni familiari.

Ulteriore criticità riscontrata per le imprese tipicamente mafiose consiste nell'attrattività ingenerata proprio dalla *ownership* mafiosa, che una volta venuta meno, comporta un oggettivo indebolimento della capacità dell'impresa di attrarre il mercato.

Come già è stato fatto presente in precedenza, spesso accade che il provvedimento autoritario comporti riflessi negativi sulla gestione e nei rapporti con gli istituti di credito, i fornitori, i clienti, i dipendenti e con chiunque intrattenga rapporti con l'azienda, i quali sono restii a proseguire tali rapporti, dovendo interfacciarsi con un nuovo organo dello Stato e con i conseguenti vincoli sostanziali, formali e burocratici. Dunque una volta immessosi nel possesso dell'azienda, il nuovo management dovrà esperire un'analisi preliminare dell'azienda stessa, individuandone i punti di forza e di debolezza e, nel caso, operare un vero e proprio *reengineering* aziendale finalizzato all'abbattimento dei costi, all'ottimizzazione delle procedure gestionali e, più in generale, al superamento delle criticità individuate.

Il ripristino della legalità comporta un considerevole innalzamento dei costi per l'azienda, infatti oltre ai costi di contrattualizzazione dei lavoratori dipendenti, vi sono anche:

- quelli inerenti alla verifica dei fornitori, per accertare la loro estraneità ad ambienti collegati con la criminalità organizzata ma anche all'osservanza della normativa tributaria cogente delle operazioni commerciali dagli stessi condotte;
- la ricognizione delle rimanenze di magazzino, delle materie prime e dei prodotti finiti e la conseguente revisione dell'inventario;
- la verifica dei contenziosi civili, amministrativi e tributari per evitare di incorrere in preclusioni o decadenze dei termini;
- la revisione delle scritture contabili e la verifica del corretto adempimento agli obblighi dichiarativi fiscali e contributivi, e le conseguenti comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, agli istituti previdenziali e agli istituti di credito dell'applicazione della misura cautelare reale;
- la riattivazione dei contatti con le banche per assicurarsi il futuro accesso al credito ovvero per avviare transazione volte alla definizione dei debiti o all'estinzione delle ipoteche gravanti sugli immobili aziendali;
- la valutazione dei livelli occupazionali e di concreta prosecuzione dell'attività, redigendo un apposito piano industriale ovvero la necessità di accedere ad una procedura di liquidazione o concorsuale.

Il management aziendale deve porsi l'obiettivo di verificare se l'azienda è in grado di sostenere il costo della legalità e di continuare a stare sul mercato secondo le regole dello stesso, avendo come punto di riferimento il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche a costo di rinunciare, per più esercizi finanziari, all'utile d'impresa che in qualche misura attenuerebbe il maggior costo determinato dal reinserimento nel circuito economico legale.

Il piano industriale deve indicare in termini quantitativi e qualitativi, per il medio-lungo periodo, quali siano le strategie da dover realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici e la stima dei risultati attesi. Inoltre tale strumento è di fondamentale importanza perché sintetizza la *vision* imprenditoriale del management ai fini dello svolgimento del loro ruolo di indirizzo e controllo della società, ma consente altresì la necessaria visibilità per attirare le risorse finanziarie ed è quindi un importante elemento per le eventuali valutazioni degli investitori.

Una volta intervenuta la definitività del provvedimento di confisca, l'azienda che abbia gestito la propria attività conformemente alle linee indicate nel piano industriale e sia riuscita a focalizzarsi sulla creazione di valore, avrà molte più possibilità di essere ben collocata sul mercato attraverso un'agevole procedura di destinazione.

La valutazione dell'azienda deve essere esperita con il precipuo scopo di imprimere al bene una destinazione, che ai sensi dell'art. 48 comma 8, può essere l'affitto o la vendita. Tale valutazione può essere commissionata dall'Agenzia nazionale, previa deliberazione del consiglio direttivo, ad un organo certificatore terzo che ne stabilisca il reale valore economico.

Qualora i beni non vengano destinati o proficuamente utilizzati generano delle esternalità negative, determinando rilevanti danni economico-sociali che ledono all'immagine stessa delle istituzioni.

Infatti nel caso in cui vi è un'impedibilità da parte dell'azienda di poter continuare a stare sul mercato, non potendo sostenere i costi per la "riabilitazione", verrà avviata verso una procedura liquidatoria ovvero ad una procedura concorsuale.

I beni confiscati però non dovrebbero essere visti come un problema da risolvere bensì come delle esternalità positive, una risorsa per il Paese sotto tre aspetti essenziali:

- per le istituzioni, che oltre a contribuire a sottrarre alla criminalità organizzata il bene stesso e i proventi che ne derivano, con la destinazione dei beni e il loro proficuo utilizzo raggiungono anche un'importante risultato dal punto di vista della *comunicazione istituzionale*⁷⁹, attraverso la quale viene riaffermata la loro autorevolezza e credibilità nei confronti dell'opinione pubblica;
- per la collettività a cui vengono restituiti i beni che le erano stati indebitamente sottratti dal crimine organizzato;
- per l'economia del territorio, in quanto in beni vengono nuovamente reinseriti nell'economia legale e gestiti nell'ottica di produrre e redistribuire ricchezza, con effetti anche sui livelli occupazionali ed economici in genere.

Questa prospettiva viene senz'altro condivisa anche dal CSM, che nel parere al Ministero della Giustizia sul testo del disegno di legge concernente: "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti"⁸⁰, esprime con chiarezza le prioritarie finalità della disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale e fornisce una valutazione positiva delle proposte contenute nel DDL. 1687 del 2014⁸¹.

Le novità introdotte dal disegno di legge sono da un lato la creazione di un ufficio di coadiuvazione organizzato con le professionalità necessarie per le specificità della gestione e la redazione del preventivo di spesa per la gestione, e dall'altro l'obbligo di predisposizione di un dettagliato piano di prosecuzione aziendale per quelle imprese ritenute in grado di competere sul mercato.

Un ulteriore punto che viene evidenziato nel parere, e che costituisce sicuramente una nota dolente all'interno della disciplina predisposta dal Codice Antimafia, è la tutela dei terzi. Infatti si sente la necessità di integrare le disposizioni finalizzate a tutelare i creditori delle aziende, consentendo all'amministratore di procedere tempestivamente ai pagamenti dei debiti privilegiando i creditori strategici per la prosecuzione dell'attività; di accelerare i procedimenti di verifica della buona fede per i creditori di origine incerta; altresì è prevista l'elaborazione di disposizioni che siano in grado di semplificare i rapporti tra il procedimento di prevenzione e le procedure fallimentari al fine di evitare esiti contraddittori per i titolari di diritti di credito. In particolare in merito alle riforme contenute nel DDL. 1687 del 2014, il CSM si esprime sulle norme che andranno ad incidere sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sottolineando che per quanto

⁷⁹ Letizi M., *op. cit.*, 2014 p.233

⁸⁰ Parere del CSM al Ministro della Giustizia sul testo del disegno di legge concernente "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" (delibera consiliare del 23 luglio 2015).

⁸¹ Disegno di legge n. 1687, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014 e presentato al Senato della Repubblica il 20 novembre 2014 dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ancora in corso di esame.

riguarda le realtà aziendali, la loro dispersione realizzerebbe un danno per la collettività sotto il profilo strettamente patrimoniale, a fronte dell'ingente investimento di risorse materiali posto in campo per recuperarle: soprattutto quando la loro dissipazione comporti anche conseguenze obbiettive di deterioramento del tessuto economico e sociale, con la perdita di realtà produttive e quindi di avviamento e opportunità di sviluppo e di crescita economica, nonché di lavoro per coloro che si sono impegnati a tal fine. Pertanto, viene sollecitato il passaggio da un modello di amministrazione statica, volto alla conservazione dei beni, ad uno di amministrazione dinamica, che miri a preservare il valore economico e sociale di utilizzo dei beni, ed il mantenimento sul mercato delle aziende sequestrate.

Il disegno di legge in parola ha previsto la necessità di un coordinamento operativo tra tutte le istituzioni interessate, sottolineando l'esigenza che lo sforzo sia il più possibile condiviso da tutti i soggetti che vi partecipano.

Il disegno di legge deve essere coordinato altresì con l'ulteriore DDL. 2786, ancora in sede di esame presso il Senato, il quale reca "misure di sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Il legislatore con questo disegno di legge ha inteso proporre misure pratiche per aiutare le imprese a recuperare la legalità e la produttività, attraverso l'accesso alla cassa integrazione guadagni e altri ammortizzatori sociali, sgravi contributivi sui rapporti di lavoro, riduzione dell'aliquota Iva per gli acquisti e le vendite, priorità nella concessione di appalti. È stato previsto altresì la costituzione di un fondo di garanzia strutturato, finalizzato a garantire la liquidità necessaria, a tassi agevolati, per realizzare gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento a legge delle strutture aziendali.

Per evitare che l'attuazione di tali misure possa alterare significativamente la concorrenza con gli altri operatori del medesimo mercato, che non possono godere di analoghi vantaggi, e per non porsi in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria di tutela della concorrenza, volta a scoraggiare ogni interferenza pubblica sul mercato a beneficio dei singoli operatori, tali aiuti possono essere erogati solo in presenza di una preliminare e seria valutazione. Tale valutazione deve avvenire in ordine all'effettività e alla concretezza della ripresa; inoltre tali aiuti possono essere riconosciuti solo per periodi di tempo limitati, la cui determinazione è affidata al legislatore delegato.

Un ulteriore intervento previsto dal disegno di legge oggetto del parere è l'introduzione dell'istituto del controllo giudiziario delle aziende, il quale ha lo scopo di promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando la continuità produttiva e gestionale delle imprese.

Questo istituto, a differenza delle misure di prevenzione patrimoniali, ha come presupposti per la sua applicazione l'esistenza di sufficienti indizi tali da far ritenere che "il libero esercizio di determinate attività economiche [...] agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale [...]".

L'istituto in parola si differenzia da quello già disciplinato al comma 8 dell'art. 34, il quale prevede un istituto che si limita a meri obblighi informativi *ex post* a carico dell'attività sottoposta alla misura, e collocato in posizione ancillare rispetto all'amministrazione giudiziaria, potendo essere disposto solo in sede di revoca di quest'ultimo e per un periodo di tre anni.

L'istituto previsto dalla riforma, al contrario, si caratterizza, dunque, proprio per la mancanza dello spossessamento della gestione dell'attività di impresa, dando luogo ad un intervento meno invasivo, imperniato sull'azione del commissario giudiziario nominato dal tribunale, tenuto a monitorare dall'interno l'azienda, sul quale ricadono una serie di obblighi di *compliance* imposti dall'autorità giudiziaria.

Capitolo III. Q&A agli addetti ai lavori

Sommario: 1. Intervista al dott. Curcio, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia – 2. Intervista al dott. Cillo, responsabile del recupero di un bene confiscato – 3. Case study: il business plan del maglificio “100quindici Passi”.

In questa terza parte, come già preannunciato nell'introduzione, sono presenti le interviste a due personaggi autorevoli, che apportano il loro contributo nella vicenda della lotta alla mafia e al percorso di restituzione dei beni alla comunità.

Prima di procedere alla presentazione di coloro che hanno prestato il loro tempo per rispondere alle domande, è doveroso sottolineare che ciascun contributo rappresenta un diverso punto di vista del percorso “ideale”, seguito nell'elaborato stesso, per ripercorrere il cammino del contrasto alla mafia.

I due intervistati rispondono alle stesse domande, illustrando i punti di forza e le eventuali criticità che si trovano ad affrontare nello svolgimento del loro dovere.

1. Intervista al dott. Curcio, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia

Il dott. Curcio è sostituto procuratore presso l'Antimafia, nella sua carriera ha seguito innumerevoli casi molti dei quali hanno avuto un fortissimo rilievo mediatico (ad esempio il caso della P4 e diverse indagini sul clan dei casalesi); nel 2012 ha ricevuto la nomina come sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria: oggi il PM è considerato un esperto in materia di 'ndrangheta.

1. La normativa in vigore si propone, fra l'altro, di raggiungere efficacemente le finalità perseguite con le procedure di sequestro e confisca: incidere sul patrimonio delle organizzazioni per cercare di impedirne la prosecuzione dell'attività criminosa e restituire i beni sottratti alla comunità.

Ritiene che tali condizioni siano soddisfatte?

Ritiene che le modifiche approvate di recente e/o in discussione siano migliorative rispetto alle leggi in vigore?

Se sì in che termini?

Una risposta seria sul sistema italiano di contrasto patrimoniale alle mafie, che non sia di quelle che tendono a cavillare su tutto e criticare tutto (esercitazione agevole in quanto tutto è perfettibile) deve tenere conto della situazione complessiva negli altri paesi avanzati in modo da verificare se, nel nostro paese, siamo indietro e se gli altri hanno sistemi diversi e più efficaci.

Il mio Ufficio, la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha, rispetto agli altri Uffici Giudiziari, un punto di osservazione privilegiato, in quanto non solo ha il polso della situazione su tutti i distretti giudiziari ed ha una competenza propria in tema di misure di prevenzione anche patrimoniali, ma ha continui rapporti con le Autorità estere.

Ebbene, non vi è dubbio che il nostro sistema, quanto a capacità di incidere sui patrimoni mafiosi, è in senso assoluto all'avanguardia. I meccanismi previsti sia in sede processuale attraverso l'attivazione degli artt. 321 c.p.p. 12-quinquies e 12-sexies legge 356/92, che in sede di prevenzione sono quanto di più avanzato è previsto a livello internazionale.

A ciò si aggiunga che siamo l'unico paese al mondo che ha polizie specializzate come la GdF e la DIA, in materia di indagini patrimoniali.

Ma se l'aggressione al patrimonio mafioso è efficace il vero problema è nella sua successiva gestione.

2. Spesso le imprese mafiose sono floride. Certamente questo è possibile grazie all'enorme vantaggio rappresentato dalla facilitazione all'accesso a grandi commesse come pure alla possibilità di usufruire di manodopera, servizi, credito a costi molto inferiori rispetto al mercato.

In seguito al sequestro e alla gestione controllata molte di queste aziende collassano spesso con effetti devastanti sull'occupazione di intere comunità.

Posto che il default dell'impresa è sicuramente complesso e generato da più cause, secondo lei la maggiore responsabilità è connessa alla perdita dei vantaggi competitivi commerciali (il che varrebbe a dire che un'impresa gestita nella legalità non ha possibilità di farcela) o alla scelta delle modalità della gestione controllata?

La domanda colpisce un punto sensibile. Se, infatti, non si hanno particolari problemi nella gestione e dei beni immobili, mobili e delle risorse finanziarie sottratte alle mafie, il vero problema lo pongono i sequestri e le confische delle aziende.

Qui è possibile distinguere due casi.

Quello delle aziende in cui la presenza mafiosa non si è concretizzata in una modalità di gestione mafiosa dell'impresa e quello in cui invece, tale modalità illecita si è estrinsecata.

Al primo caso appartengono, di norma, le aziende che devono rendere, in regime di concorrenza, un servizio agli utenti. Si pensi, ad esempio, all'acquisizione di alberghi, ristoranti e centri commerciali compiuti dalle mafie in località turistiche ovvero in zone a bassa intensità mafiosa. In questo caso vi è, sì, un apporto di capitali illeciti, ma l'azienda viene gestita, normalmente, da professionisti del settore, in modo del tutto normale e secondo regole di mercato. E se pure non ci fosse, in alcuni casi fra quelli appena indicati,

interesse delle mafie a garantirsi una particolare redditività dell'azienda che viene utilizzata come mera "lavanderia" che deve riciclare, in ogni caso, salvo le ipotesi di investimenti del tutto sbagliati, l'attuale sistema appare adeguato e di norma la gestione da parte degli amministratori giudiziari è congrua e lo sbocco della successiva vendita non particolarmente arduo.

Appartengono, pure, al primo caso, le aziende agricole. Non esiste un modo "mafioso" di coltivare la terra e produrre derrate. Forse è in questo settore che si sono raggiunti i migliori risultati a seguito della confisca del bene.

Il problema lo pongono le aziende che sono state gestite con metodo mafioso ovvero che si sono avvalse di una rete di relazioni preferenziali - sia con i privati che con la PA - che veniva assicurata dall'associazione mafiosa che controllava l'azienda.

Ricordiamo, ad esempio, il caso dell'Italburro spa di Carinola, azienda leader nella produzione di burro per pasticceria, che era riuscita ad imporsi in Europa, sia per il ricorso alla sofisticazione del prodotto che per il monopolio, che le veniva assicurato dal Clan dei casalesi, nell'approvvigionamento del prodotto base (il siero di latte) per la produzione del burro. Ovvio che con il sequestro e la confisca, venuto meno il collegamento con l'organizzazione mafiosa e non potendo, ovviamente, gli amministratori nominati, sofisticare il prodotto, l'azienda collassò.

Lo stesso può dirsi per le aziende sequestrate alla famiglia Zagaria che operavano nel settore della distribuzione, in provincia di Caserta, dei prodotti della Parmalat destinati a negozi e supermercati. La forza di quelle aziende risiedeva nel fatto che i camion dei concorrenti venivano incendiati, nella circostanza che gli autisti ed i venditori delle altre aziende minacciati.

Qui la prima risorsa dell'azienda era la mafia e nessun sistema normativo e nessun professionista o *manager* poteva rimpiazzarla.

In tutti questi casi, in cui la gestione da parte di amministratori giudiziari è inevitabilmente destinata al fallimento, è indispensabile pensare ad una vendita immediata dell'azienda anche suddividendola in rami o anche limitandosi a vendere macchinari e scorte.

3. Sempre a tal proposito e in particolare in riferimento alla figura dell'imprenditore, immaginare che dei professionisti, seppure eccellenti, possano diventare imprenditori di successo in forza di una nomina a commissario è piuttosto illusorio.

Secondo lei potrebbe essere più efficace in termini di tutela del patrimonio e salvaguardia dell'occupazione l'ipotesi ventilata da alcune parti politiche di effettuare la vendita immediata dell'impresa confiscata ad imprenditori accuratamente verificati?

La risposta non può che essere positiva nei casi di aziende gestite con metodo mafioso. Qui si potrebbe pensare ad una previsione legislativa ad hoc, che in questi casi non sarebbe incostituzionale a mio avviso perché la vendita, prima che la confisca divenga definitiva, sarebbe giustificata da ragioni insuperabili. Negli altri casi la vendita non può che seguire il provvedimento definitivo di confisca.

4. La gestione controllata dovrebbe raggiungere l'obiettivo di riportare le imprese ad un regime di legalità e di mantenere la loro produttività e poi, stabilito che la tutela Statale non possa durare per sempre, favorirne la vendita complessiva o parcellizzata .

Secondo lei quali potrebbero essere le modalità più efficaci per raggiungere quest'obiettivo?

Trova che la normativa attualmente in vigore sia soddisfacente in tale ottica?

L'Attuale normativa, salvo quanto si è detto sopra, ai punti 2 e 3, appare soddisfacente. Il punto è che l'Agenzia per i beni confiscati (ABNSC) non ha uomini e mezzi per svolgere i suoi compiti. Non è pensabile che un prefetto e poco personale possano seguire la gestione di aziende e patrimoni immensi su tutto il territorio nazionale. L'idea dell'Agenzia era buona, ma il suo funzionamento richiede ben altre risorse, risorse, peraltro, che alla lunga sarebbero rientrate con una diversa e più funzionale gestione di beni ed aziende confiscate.

5. Tornando all'ipotesi di vendita immediata senza passare per il periodo, talvolta nefasto, dell'amministrazione controllata non pensa che in tal modo si potrebbe ottenere un prezzo migliore, visto che l'impresa produce ancora risultati positivi, che andrebbe ad aggiungersi al vantaggio per il mancato esborso degli elevati costi della gestione controllata. Inoltre si eviterebbe l'addebito alla cattiva gestione all'attività svolta dallo Stato e le ricadute negative in termini di sfiducia nei confronti dello Stato stesso?

Su questo ho già risposto sopra. La vendita immediata è la soluzione . Ma non è ammissibile sempre, a mio modo di vedere, ma solo nei casi che ho indicato, ponendosi altrimenti problemi di costituzionalità.

Non attendere la confisca definitiva— che a volte arriva dopo anni – per la vendita dell'azienda è costituzionalmente possibile ed è una riforma auspicabile . Ma vi deve essere un giustificato motivo che può risiedere solo nella sostanziale impossibilità di una sua gestione da parte degli amministratori nominati dalla AG. E fra queste ragioni deve essere ricompresa anche quella cui facevo cenno sopra.

6. Quali sono le difficoltà maggiori che incontrano gli amministratori giudiziari nel gestire le imprese sotto sequestro o confiscate che non consentono una gestione volta al risanamento dell'impresa?

Il principale problema che incontrano gli amministratori giudiziari, oltre a quello che ho sopra indicato - il caso dell'azienda gestita con metodo mafioso - è nel fatto che, spessissimo, si hanno interferenze sulla gestione, dall'interno dell'azienda sequestrata e poi confiscata.

Spesso, infatti, si è verificato che il mafioso, attraverso il personale che lui stesso ha assunto nella sua azienda (talora addirittura sono presenti nell'azienda sequestrata e/o confiscata, anche con incarichi di rilievo, sodali, amici e parenti del mafioso). Si comprendono bene le difficoltà che ciò comporta. Dovrebbe prevedersi, allora, in questi casi, il potere in capo all'amministratore, di licenziare e sostituire tali soggetti, al primo segnale di interferenze negative.

7. La tutela dei diritti dei terzi predisposta dal codice antimafia e le cautele che prevede per evitare che i beni tornino in mano alla mafia, anche per interposta persona, sono sufficienti a tal fine?

La normativa in vigore mi sembra idonea. Per quanto riguarda il pericolo che i beni non ritornino alle mafie l'art 48 del Codice Antimafia prevede un parere del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sull'esistenza di collegamenti fra l'acquirente del bene confiscato e la criminalità organizzata. Ovviamente tutto sta nella qualità delle indagini che vengono svolte in proposito.

2. Intervista al dott. Cillo, responsabile del recupero di un bene confiscato

Il dott. Marco Cillo è attualmente assessore alle politiche sociali e alla trasparenza del Comune di Avellino. Teologo, ha collaborato con la Caritas e la Caritas diocesana di Avellino alla realizzazione di iniziative in favore della integrazione sociale e dell'accoglienza sia in Italia che all'estero.

È stato referente provinciale fino al 2010 di Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie, fondata nel 1995 da Don Luigi Ciotti e Rita Borsellino con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia in seguito alle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Membro del coordinamento regionale Campania per la scuola e i beni confiscati, e organizzatore della XIV giornata della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia.

Relatore in 96 convegni sulla legalità, le mafie, i beni confiscati, la memoria delle vittime della mafia, anti usura, la corruzione.

Fondatore e coordinatore provinciale di SOS IMPRESA AVELLINO

Delegato fino al Gennaio 2015, ai beni confiscati e alla legalità presso il comune di quindici –

Coordinatore del progetto “100Quindici Passi”, riconversione di un bene confiscato in un maglificio.

1. Come nasce l'iniziativa “maglificio 100Quindici passi”?

Nel 1996 l'associazione Libera di don Ciotti lancia una grande campagna nazionale che aggrega centinaia di associazioni e cooperative in tutt'Italia, quasi 1200, sul tema della gestione dei beni confiscati alla mafia.

Tutti erano concordi che la legge sulla gestione dei beni confiscati, che risale alla legge La Torre/Rognoni, dovesse trovare una nuova identità in relazione alla proprietà effettiva del bene. Prima si procedeva alla confisca quando si riusciva a identificare il bene del mafioso o del camorrista di turno, ma bastava che il mafioso intestasse ad altra persona il bene, alla moglie o a un prestanome, per vanificare il procedimento di confisca. Non solo, ma anche dopo la confisca non succedeva nulla in quanto a questi beni non veniva dato alcun esito o destinazione.

L'esperienza del maglificio nasce all'interno di una scuola. Una scuola superiore, un istituto tecnico per geometri, che ha perseguito un progetto nato dall'idea mia e del dirigente scolastico dell'epoca, Paolino Marotta.

Volevamo partecipare ad un PON europeo che finanziava 50 ore di formazione da farsi fuori dall'istituto scolastico presso imprese esterne e che trattasse l'argomento della legalità.

Per cui pensammo di elaborare un progetto imprenditoriale basato sul recupero e riutilizzo di un bene confiscato: la villa 100quindici appartenuta al clan Graziano (ndr). Con il proprietario del Maglificio Capossela di Avellino, con cui avevamo cominciato un percorso con SOS Impresa, aprendo uno sportello antiracket e antiusura, abbiamo rilevato le potenzialità del sito e cominciato a immaginare di utilizzarlo per collocarvi un maglificio. Abbiamo avviato l'elaborazione del progetto tecnico per la riconversione funzionale del bene e il business plan dell'iniziativa economica.

Cominciò l'iter per accedere a contributi e fondi stanziati per tali attività: il nostro progetto fu rifiutato dalla Camera di Commercio di Avellino, ma fu accolto dalla UnionCamere Nazionale, tanto per citare una delle varie difficoltà e ostacoli che abbiamo incontrato.

Il 5 ottobre del 2012 abbiamo incontrato l'allora sottosegretario al ministero dell'Interno, Dott. De Stefano, già questore di Avellino, Prefetto e attento conoscitore della zona di Quindici.

Si innamorò dell'idea e ci segnalò che lo Stato spende un miliardo all'anno in forniture, e nulla vietava di trovare una nicchia all'interno di tali acquisti che potesse essere destinato al nascente maglificio attraverso piccolissime assegnazioni sotto i 40.000 euro, che rientrano nella facoltà di scelta del funzionario posto peraltro che, nella fattispecie, lo Stato aiuta sé stesso.

In qualche modo questa disponibilità ci ha caricato e abbiamo cominciato a proporre il progetto alle banche e altri possibili finanziatori finché nel settembre 2013 viene pubblicato un bando della Fondazione con il SUD a cui partecipiamo e risultiamo assegnatari del finanziamento di 470.000 euro. Da quel momento parte la pianificazione effettiva per la realizzazione del progetto e vengono avviati i lavori. Naturalmente sono emerse difficoltà che non potevano essere conosciute né immaginate a priori, quali ad esempio la mancanza di fognature, le pluviali inserite in un pozzo artesiano che ovviamente allagava tutto il piano interrato, e quindi abbiamo messo a norma il seminterrato per renderlo adatto ad ospitare dei lavoratori.

L'opificio è stato inaugurato il 21 ottobre 2015. Tutte le attività sono state appaltate attraverso bandi pubblici nella massima trasparenza. Anche i lavoratori sono stati selezionati attraverso un bando pubblico in accordo con la Prefettura al fine di garantire la massima trasparenza in quanto abbiamo ritenuto che anche il minimo dubbio sulle procedure avrebbe potuto bloccare e inficiare tutto il lavoro svolto fino a quel punto.

Naturalmente il progetto ha avuto una serie di partner e di sostenitori fra cui certamente uno dei principali è l'associazione Libera, che ovviamente da quanto si è fatta promotrice dell'iniziativa volta a ottenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati è in prima linea nel sostegno di cooperative impegnate in tale senso, promuovendole e seguendone le sorti. Don Ciotti è stato presente all'inaugurazione del maglificio ed è stato molto chiaro nel suo discorso quando ha affermato che ognuno deve prendere la propria parte di responsabilità, dove gli attori operativi sono evidenti quando un progetto si realizza, ma appare meno decisivo il ruolo dello Stato, che purtroppo non sempre è vigile dopo il giorno dell'inaugurazione.

Spesso ci si sente soli, abbandonati in questa lotta e allora ci si chiede: se il maglificio, con quello che ha rappresentato chiude, è il fallimento dell'iniziativa e della cooperativa o è il fallimento dello Stato?

Oggi stiamo cercando di acquisire clienti e commesse con moltissime difficoltà. Non abbiamo vantaggi competitivi e si dovrebbe sicuramente fare leva sul valore aggiunto rappresentato dalla restituzione del bene alla comunità. Ma senza una presenza forte come quella dello Stato, che si fa parte attiva in questa operazione di legalità, nessuno sarà mai coinvolto abbastanza da anteporre questo valore etico ad altri aspetti.

Alla fine non ci sono aiuti che ci consentano di praticare prezzi competitivi e non ci sono aiuti che ci diano la visibilità che una simile iniziativa meriterebbe...

Neanche l'aver assunto le persone attraverso un bando pubblico trasparente, pescando in quelle categorie svantaggiate dei diversamente abili o di fuoriusciti dal mercato del lavoro, conferisce specialità all'iniziativa che invece andrebbe incoraggiata perché identifica la speranza per alcune persone di accedere ancora alla possibilità di un lavoro dignitoso.

Tutto ciò ha valore per chi è sensibile a certi temi: gli scout, che stanno per varare il bando di acquisto delle loro uniformi, sono venuti a visitare la struttura e hanno detto:- noi vogliamo andare orgogliosi delle nostre maglie!- .Comprendendo bene il messaggio etico connesso con il sostegno al maglificio dei 100quindici passi.

Ma quando le forniture passano per il solo confronto economico e non viene data alcuna valenza ai fondamentali aspetti sociali che contraddistinguono le imprese "delle confische", non ci sono possibilità di contrastare la concorrenza di coloro che producono in Asia o nell'Est europeo.

Il rischio da parte dello Stato dov'è?

Se nemmeno le forze dell'ordine, che fanno un bando pubblico per l'acquisto dei maglioni, riescono a riservare una parte della fornitura al maglificio 100Quindici passi, in che modo lo Stato intende partecipare concretamente a questa sfida?

Non si chiede di privilegiare delle imprese in favore di altre, ma che una quota, anche piccolissima, degli acquisti pubblici messi a bando sia riservata alle imprese ex mafiose o che gestiscono beni ex mafiosi, ciò darebbe un segnale di effettiva partecipazione e presenza delle istituzioni.

E così queste imprese non decollano, anzi sono costrette alla resa: quello che la camorra sta aspettando è che noi chiudiamo!

2. La normativa in vigore si propone, fra l'altro, di raggiungere efficacemente le finalità perseguite con le procedure di sequestro e confisca: incidere sul patrimonio delle organizzazioni per cercare di impedirne la prosecuzione dell'attività criminosa e restituire i beni sottratti alla comunità.

Ritiene che tali condizioni siano soddisfatte?

Ritiene che le modifiche approvate di recente e/o in discussione siano migliorative rispetto alle leggi in vigore?

Se sì in che termini?

Ritengo che la legge antimafia del 2011 sia una delle leggi più avanzate e positive del mondo, tanto è vero che molti Paesi la stanno studiando e adottando.

Si pensi che la Germania ha adottato di sana pianta molte delle normative non solo antimafia ma anche relative alla confisca, che non era prevista nell'ordinamento tedesco.

Oggi confiscare un albergo in Spagna è molto più semplice che altrove poiché si è ben compreso che i capitali lavati in altri Paesi arrivano lì per essere investiti in acquisti di interi palazzi, in contanti. C'è una famiglia napoletana denominata appunto "gli spagnoli" proprio perché hanno investito moltissimi capitali in Spagna.

I Paesi europei che non hanno un rapporto antico con la criminalità organizzata, paragonabile a quello che ha l'Italia, non posseggono gli "anticorpi sociali" necessari per limitare l'espansione del fenomeno. Si è reso necessario adottare misure specifiche e in questo la nostra legge antimafia ha dato le linee guida.

A dimostrazione di quanto dico, racconto che una volta mi sono trovato a una conferenza con il Ministro degli interni olandese e quando gli ho chiesto: ma lei lo sa che i coffee shop dove i turisti vanno a comprare erba ecc. sono controllati da due clan napoletani? Il ministro mi ha guardato stupito, e gli ho detto che sono divisi in Amsterdam NORD e SUD, che questo è ben evidenziato in relazioni della DDA e da tutte le nostre Direzioni Investigative Antimafia che hanno seguito tutto il percorso delle droghe e che affermano che Amsterdam è un punto di riferimento per l'organizzazione, assegnato territorialmente ai 2 clan.

La questione è che la criminalità organizzata fino a poco tempo fa non era un loro problema e non hanno strumenti per contrastarla e forse neanche per individuarla.

Io ritengo che l'Italia abbia buone leggi, una magistratura di prim'ordine, che i magistrati, soprattutto gli inquirenti, conoscono bene il loro mestiere; ma accade che talvolta anche la Procura Nazionale Antimafia affanni su alcune indagini: per incompatibilità fra magistrati, per umane piccinerie, per distorsioni ambientali, non riesce ad essere efficace quanto potrebbe.

Le modifiche alla legge sono modifiche importanti e la legge del 2011 è una legge che è stata chiesta dalla magistratura ed è stata ottenuta, e dà tutti gli strumenti per vincere la battaglia contro le mafie: e quindi perché la guerra contro le mafie non viene vinta? Perché c'è sempre una zona grigia dove l'intreccio fra imprenditoria-politica e mafia impedisce un serio contrasto.

In alcuni casi la mafia è divenuta essa stessa impresa come nel caso del sindaco di Quindici, Graziano, che era imprenditore, politico e mafioso diventando il primo caso in Italia in cui una sola persona ricopriva contemporaneamente le tre identità .

La mafia ha bisogno dell'imprenditoria, la politica ha bisogno di voti e l'imprenditoria ha bisogno della politica e delle mafie per gli appalti, e tutte queste relazioni generano un circolo vizioso che produce sostanzialmente morte. Noi abbiamo 980 vittime innocenti di mafia che non sono solo magistrati: sono casalinghe, uomini, bambini che si trovavano al posto sbagliato nel momento sbagliato. Io ritengo che sia sempre la mafia che sta al momento sbagliato nel posto sbagliato.

Io penso che la sfida possa essere vinta nel momento in cui un cittadino scoprirà che nella nostra Costituzione non è solo antifascista, ma è anche antimafiosa in quanto garantisce diritti per tutti, e ne pretenderà l'applicazione.

3. Spesso le imprese mafiose sono floride. Certamente questo è possibile grazie all'enorme vantaggio rappresentato dalla facilitazione all'accesso a grandi commesse come pure alla possibilità di usufruire di manodopera, servizi, credito a costi molto inferiori rispetto al mercato.

In seguito al sequestro e alla gestione controllata molte di queste aziende collassano spesso con effetti devastanti sull'occupazione di intere comunità.

Posto che il default dell'impresa è sicuramente complesso e generato da più cause, secondo lei la maggiore responsabilità è connessa alla perdita dei vantaggi competitivi commerciali (il che varrebbe a dire che un'impresa gestita nella legalità non ha possibilità di farcela) o alla scelta delle modalità della gestione controllata?

E' una domanda che è stata discussa a lungo in un laboratorio sul tema promosso da UNION CAMERE. La mia opinione è che vi sia una commistione di entrambi i problemi.

Quando arriva un commissario per gestire un'impresa, la prima cosa che fa è di rispettare le regole e le leggi e quindi, se per esempio trova che su 60 dipendenti, 30 sono in nero, innanzitutto deve provvedere ad assumere queste persone e quindi il costo del lavoro automaticamente esplode. Non solo, tutto il personale che fino al giorno prima mai si sarebbe sognato di promuovere una vertenza sindacale, il giorno dopo invece pretende tutti gli emolumenti e i diritti mai avuti. E' facile immaginare il seguito.

Con queste premesse, l'obiettivo del commissario non potrà essere quello di far andare avanti l'azienda, impossibile date le enormi variazioni intervenute, ma solo quello di liquidarla tanto è vero che le persone che lavoravano in quell'azienda sostengono che stavano meglio prima con la camorra che dopo con lo Stato. Ma anche in queste situazioni, che tipo di investimento fa lo Stato sui commissari e sulle procedure di commissariamento?!

L'imprenditore sa che se non crea profitto non mangia lui e non mangiano i suoi operai, quindi nella sua attività pone lo spirito imprenditoriale della ricerca del profitto. Ma quando lo spirito imprenditoriale noi vogliamo ritrovarlo nella buona volontà di un commissario, che fino a ieri era un commercialista che si occupava di conti e non ha spirito imprenditoriale né tantomeno conosce il mercato in cui opera l'azienda che deve seguire, quali sono le reali possibilità di operare una gestione profittevole?

Non solo. Tu Stato mi hai dato il compito di gestire, ma in realtà non mi chiedi di fare l'imprenditore, che è quello che occorrerebbe, ma mi chiedi solo di mettere a posto i numeri. Non mi chiedi di capire perché fino al giorno prima l'imprenditore mafioso aveva ampio affidamento dalla banca e il giorno dopo non ne ha più, né mi dai strumenti utilizzabili per proseguire nel rapporto: la banca chiede, come per legge, il rientro immediato dell'impresa in difficoltà a fronte del quale non esistono misure speciali create *ad hoc* per sospendere la posizione.

4. Sempre a tal proposito e in particolare in riferimento alla figura dell'imprenditore, immaginare che dei professionisti, seppure eccellenti, possano diventare imprenditori di successo in forza di una nomina a commissario è piuttosto illusorio.

Secondo lei potrebbe essere più efficace in termini di tutela del patrimonio e salvaguardia dell'occupazione l'ipotesi ventilata da alcune parti politiche di effettuare la vendita immediata dell'impresa confiscata ad imprenditori accuratamente verificati?

Io non sono contrario a priori alla vendita dei beni confiscati in alternativa o come conseguenza del loro utilizzo sociale. Ci sono beni che hanno valore minimale e di cui non si potrà mai fare un utilizzo sociale, anche se in effetti un'analisi vera, concreta, sulle potenzialità di ogni singolo bene non è stata mai fatta poiché non sono mai stati dati all'Agenzia gli strumenti e le risorse per provvedere ad un inventario adeguato di questi beni al fine di indirizzarli verso l'una o l'altra destinazione.

Se noi dessimo il 2% del valore dei beni confiscati e a quest'Agenzia, loro potrebbero dotarsi non solo delle risorse necessarie per la gestione, ma anche per la formazione di quella classe dirigente effettivamente in grado comprendere, finalizzare e amministrare i beni e le imprese confiscate.

Quando siamo entrati noi nella villa dei 100Quindici passi, sede del magnifico, non c'era ancora l'agibilità in quanto non era stato chiuso il cantiere poiché al proprietario dell'immobile, la moglie del boss, non era mai stata necessaria. Intervenire e risanare tutta questa procedura è stato costoso e burocraticamente difficile perché i vari enti preposti al controllo tecnico e amministrativo non aveva adempiuto ai propri compiti e molti termini erano decorsi.....

Il giorno dopo l'assegnazione, tutti gli enti hanno presentato le loro richieste che non erano mai state inoltrate prima e hanno contestato tutto quello che non era stato contestato prima.

Naturalmente oltre ad ottemperare alle richieste abbiamo anche fatto ricorso alla Procura Antimafia per verificare per quale motivo, fino a ieri, l'ente è stato latitante e solo oggi ritiene di ottemperare ai propri doveri.

Un altro aspetto è che secondo me la vendita è una sconfitta di per sé perché afferma che lo Stato non è in grado di gestire i propri beni.

Si potrebbe immaginare un affiancamento, per esempio con Confindustria, per formare e coadiuvare tecnicamente i commissari, i quali potrebbero non essere semplici professionisti, ma manager opportunamente formati.

Si potrebbero immaginare degli strumenti societari in grado di rispondere alle richieste del mercato e della corretta gestione. Per esempio quell'impresa si può trasformare in cooperativa. Ad esempio a Catania i dipendenti dell'impresa di calcestruzzo sequestrata si sono costituiti in cooperativa ma nessuno andava lì a comprare il cemento. Addirittura i lavori pubblici non compravano più in quella ditta. Il Prefetto impone che per i bandi pubblici sia previsto che il calcestruzzo debba essere acquistato presso quella cooperativa.

Ma qui c'è un Prefetto che si è assunto la sua quota di rischio, che si è esposto in prima persona e che pretende la presenza dello Stato nella gestione di questa tipologia di lotta.

E quindi torniamo al problema precedente: la presenza attiva dello Stato. Non si può rimettere tutto nelle mani e nella buona volontà di funzionari che assumono su di loro la responsabilità di decisioni simili. E questo mi fa chiedere ancora una volta se quest'avventura è per navigatori solitari, e quindi siamo anche più vulnerabili, o siamo un equipaggio: ma l'impressione è che lo Stato lasci da soli tutti quelli che si trovano coinvolti in queste attività.

Io ritengo però che la sfida dei beni confiscati sia una sfida che lo Stato non vuole vincere, come non vuole vincere quella contro la mafia.

E' evidente che la mafia è forte finanziariamente, ha enormi quantità di denaro da riciclare, bilanci falsati. Quando il commissario interviene nella gestione può trovarsi nella situazione che quelle entrate e quei costi non ci sono, che tutto sia assolutamente finto. Ci sono stati casi in cui aziende della mafia che presentavano bilanci in grande attivo, con fatturato di milioni di euro, erano in realtà scatole completamente vuote, dove le persone (regolarmente assunte e per le quali si pagavano anche i contributi) ricevevano lo stipendio per restare a casa!

Come sottolineava Pietro Grasso, già Procuratore Nazionale Antimafia, il grande problema della criminalità oggi è quello di smaltire le grandissime quantità di banconote di piccolo taglio (5, 10 e 20 euro) provenienti dalla vendita della droga. 80 miliardi all'anno spesi in droga devono essere ripuliti. Come? Attraverso le aziende create solo per la ripulitura dei proventi illeciti. Ad esempio i grandi centri commerciali, che potendo gestire al proprio interno moltissimi negozi, hanno la possibilità di lavare tantissimo denaro in poco tempo. Poi con il danaro lavato, divenuto legale, si acquistano appartamenti all'asta, immobili, in Italia e all'estero.

5. La gestione controllata dovrebbe raggiungere l'obiettivo di riportare le imprese ad un regime di legalità e di mantenere la loro produttività e poi, stabilito che la tutela Statale non possa durare per sempre, favorirne la vendita complessiva o parcellizzata .

Secondo lei quali potrebbero essere le modalità più efficaci per raggiungere quest'obiettivo?

Trova che la normativa attualmente in vigore sia soddisfacente in tale ottica?

La legge 108/96 parte con un'idea: quella del riutilizzo sociale dei beni. Cioè questi beni andavano restituiti all'Italia, alla Nazione a cui erano stati illegittimamente sottratti.

Oggi ci sono quasi 14000 beni confiscati di cui concretamente restituiti all'incirca 3000 ed è quindi evidente che questa legge, che pure è una pietra miliare, a distanza di 20 anni necessita di correttivi per essere maggiormente calzante con la realtà attuale .

Bisogna inoltre segnalare che nell'attuazione è stata notevolmente depotenziata in alcuni aspetti e da alcuni governi è stata addirittura discriminata.

Quando nasce l' Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, l' istituto che avrebbe dovuto facilitare il recupero e la restituzione di tali beni alla comunità, non viene dotata delle risorse necessarie per svolgere la propria "mission", tanto da diventare un ostacolo in alcuni casi.

Si sono prese pochissime persone in tutt' Italia e sono stati affidate 14000 beni. E' evidente che già solo per effettuare l' inventario dei beni e conoscerne le potenzialità occorrono anni e quanto poi ad attuare le potenzialità evidenziate non si è in effetti impostata alcuna strategia operativa.

Prima dell' Agenzia, gli immobili confiscati tornavano al demanio e laddove venivano coinvolti funzionari capaci e competenti si è dato un grosso impulso alla ricollocazione, riuscendo a costruire interessanti opportunità e consolidando ottime esperienze nel caso di beni riutilizzati per finalità sociali. Questo è stato possibile dando la possibilità di accedere solo alle ONLUS senza scopo di lucro o alle cooperative sociali di tipo B, in modo da dare una risposta forte anche alle mafie rispetto alla possibilità di riappropriarsi del bene sotto altre vesti.

Qual è stato il problema della Agenzia: è che lo Stato ha fatto la legge, ha chiesto ai soggetti del terzo settore di occuparsi del riutilizzo sociale di questi beni, ma non gli ha dato gli strumenti necessari per poter vincere la sfida .

L' impresa che nasce dal recupero di un bene sequestrato non riceve agevolazioni né fiscali né sociali né nella fase di start up né in seguito per potersi affermare competitivamente.

Naturalmente non ci si aspetta che la cooperativa che gestisce queste imprese abbia appalti dedicati o sia favorita nell' ambito delle gare, perché si continuerebbe in una logica di privilegio e assistenzialismo che va evitata, però ci si chiede: se è un valore aggiunto che una cooperativa sociale si trova ad operare legalmente in un luogo dove per trent'anni lo stato ha latitato, dove ci sono numerose vittime innocenti delle faide di camorra, dove due giorni prima della nostra inaugurazione si è sparato sul portone a scopo intimidatorio per far capire chi comanda; perché io come cittadino e operatore attivo, devo rischiare la mia vita, espormi, rimettere la serenità mia e della mia famiglia se lo Stato non mi agevola o non mi riconosce come suo interlocutore?

Tornando all' esperienza del Maglificio 100Quindici passi, ad esempio, per l' accesso alla gestione finanziaria bancaria abbiamo dovuto effettuare la stessa trafila di qualsiasi altro operatore e io ho dovuto mettere in gioco la mia casa per dare le garanzie necessarie.

A queste difficoltà aggiungi il discredito, forse anche alimentato ad arte, gettato sulla vicenda del maglificio e le illazioni su coloro che si sono dedicati alla sua realizzazione, tese a insinuare che ognuno di noi guadagnasse o lucrasse da quest' attività.

La verità è che ognuno ha assunto impegni in prima persona: non ci sono state corsie preferenziali rispetto a qualsiasi iniziativa portata avanti in qualsiasi luogo di questa Nazione e in qualsiasi immobile.

La ricerca del capitale necessario non ha trovato alcuno sbocco istituzionale o preferenziale, qualche contatto con Banca Etica che però non ha portato a nulla.

Se non fosse stato per una fondazione privata: fondazione con il SUD che ha ammesso in progetto in un bando assegnando di 470.000 euro a fondo perduto, non avremmo mai e poi mai potuto avere la possibilità di creare una realtà commerciale/imprenditoriale che oggi occupa 7 persone, ovvero dà un reddito legale a 7 famiglie in una struttura precedentemente realizzata e utilizzata per finalità illegali .

Il maglificio funziona perché noi lo facciamo funzionare perché siamo riusciti a procurarci delle piccole commesse e stiamo provando ad andare avanti ma lo Stato, a cui appartiene quel bene che è stato riqualificato, non e si preoccupa in alcun modo di sostenere l'iniziativa anche solo per dare un segnale della sua presenza e interesse.

Basterebbe riconoscere che si opera su un terreno svantaggiato e cercare di diminuire lo svantaggio almeno inizialmente con la presenza dello Stato che invece ne resta del tutto estraneo: a me sembra quasi uno Stato che nega sé stesso.

3. Case study: il business plan del maglificio “100quindici Passi”

Di seguito è stato inserito parte del *business plan* elaborato per la creazione del maglificio, che Il dott. Cillo ha gentilmente fornito, il quale può costituire un interessante *case study* per riflettere sull'effettiva necessità e opportunità di recuperare i beni confiscati, non solo in un'ottica pubblicistica di restituzione dei beni alla comunità, ma altresì da un punto di vista economico, per non far uscire dal mercato dei beni che possono ancora essere produttivi.

MAGLIFICIO

“100 e Quindici Passi”

Società Cooperativa Sociale

di tipo “B”

per l'inserimento di personale con svantaggio lavorativo

Business Plan

Luglio 2014

PRIMA PARTE

Studio di Fattibilità

Tale studio di fattibilità riguarda beni e terreni confiscati siti nel Comune di Quindici in Provincia di Avellino. In particolare la nostra attenzione si è focalizzata sul bene confiscato “Villa Alta Chiara”, sito in località Pezzalonga, alla via Eduardo De Filippo.

Tale bene versa in discrete condizioni ma necessita comunque di un'attenta ristrutturazione rivolta, più che altro, adeguare i locali da civile abitazione a uso opificio.

Obiettivo

Obiettivo di tale studio è quello di fornire: - le proiezioni di sostenibilità economica dell'iniziativa imprenditoriale; - le linee guida da seguire per realizzare la rimodulazione necessaria per la realizzazione del maglificio “Cento e Quindici Passi”¹ (Villa Alta Chiara); - le indicazioni del progetto di messa a norma e

l'adeguamento impiantistico della struttura (Villa Alta Chiara); - le prime ipotesi sui profili professionali necessari per le attività della costituenda cooperativa.

La realizzazione degli obiettivi di cui sopra rappresentano la condizione necessaria e vincolante per dar vita all'attività gestita da cooperativa di tipo B o anche "Cento e Quindici Passi - Libera Terra Campania".

A tale studio si allega il progetto di riconversione che è stato redatto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Le(g)ali al Sud svoltosi nel periodo intercorso tra il novembre 2011 e il maggio 2012, che ha visto il coinvolgimento degli allievi della 4A e della 4D dell'Istituto Tecnico per Geometri "Oscar D'Agostino" di Avellino, coordinati dal prof. ing. Carlo Sibilìa e dall'arch. Ester Iovino, in partenariato con l'associazione LIBERA, associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

Abbiamo considerato di procedere per "step" dopo aver analizzato i beni, le attrezzature e le eventuali fonti di finanziamento.

Inquadramento territoriale

L'area oggetto di intervento è ubicata in agro del Comune di Quindici (AV), in Località Pezzalonga, alla via Eduardo De Filippo. Il contesto territoriale in cui l'area si inserisce è caratterizzato principalmente da terreni a vocazione agricola, a confine fra gli aggregati urbani dei comuni di Quindici e Lauro.

Il comune di Quindici si estende per una superficie di 23,65km², ed è composto da una popolazione di 2447 abitanti, per una densità abitativa pari a 103,47 ab/km². Il centro di Quindici, posto a circa mt. 247 s.l.m. e ai piedi del Pizzo d'Alvano, fa parte di quei sette Comuni che costituiscono il cosiddetto Vallo di Lauro. Questa zona si configura come una valle aperta ad occidente, verso la pianura Campana ed è chiuso per il resto da montagne e colline incise frequentemente da valloni e ricche di acque sorgive.

Storia del luogo

Sebbene il paese sia caratterizzato da un territorio molto ricco e fertile, dominato dal verde e dai rivoli che scendono dai monti, da una cultura con radici lontane che si esprime in un artigianato di grandi contenuti e manifestazioni di profonda umanità, da un centro antico di notevole richiamo turistico per il suo impianto urbanistico e per certi elementi artistici e socio-culturali di grande interesse, il centro di Quindici è più noto per le vicende legate alle cronache giudiziarie della criminalità organizzata.

Infatti, il fenomeno criminale colpisce il comune di Quindici da almeno cinquant'anni, non permettendogli un ordinario sviluppo industriale e sociale e mantenendo un'economia di tipo agricolo, nella maggior parte dei casi con la tipica lavorazione "sommersa", senza quindi il pagamento di tasse e contributi.

Già negli anni sessanta, si riscontrano episodi di delinquenza fino ai settanta quando il boss del paese, Pasquale Raffaele Graziano, diventa il sindaco, succedendo al fratello, ucciso anni prima sempre per motivi attinenti alla criminalità organizzata locale.

Graziano è il braccio destro di Raffaele Cutolo, quindi componente della Nco, come sentenziato anche dal tribunale di Napoli. Questo fa sì, che attorno al boss, crescano altri affiliati al clan, facendo aumentare l'influenza criminale sull'intero territorio e inibendo ancora di più la possibilità di iniziative di tipo imprenditoriali.

Il fenomeno criminale diventa un vero e proprio freno all'economia dell'intero vallo di Lauro quando inizia la guerra per il territorio tra i due clan locali, i Cava e i Graziano, che porterà, nel corso degli ultimi trent'anni, ad oltre cinquanta attentati e ventiquattro morti, di cui almeno cinque vittime innocenti. L'escalation delinquenziale porterà anche all'avvicinamento dei cittadini alle dinamiche criminali, distogliendoli in alcuni casi da possibilità alternative di tipo professionali. Il riferimento è ai fiancheggiatori che, volente o nolente, hanno dato il loro contributo alla criminalità organizzata locale, avvalendosi di schemi comportamentali di tipo delinquenziale.

Nel corso degli anni sono diversi gli episodi di sangue che hanno caratterizzato la guerra tra i due clan. Dal 1982 quando un commando di killer della "Nuova famiglia" tentò un blitz sul comune per uccidere il sindaco, Pasquale Raffaele Graziano, alla strage delle donne, agguato avvenuto nel maggio del 2002 che vide il verificarsi di una sparatoria cui parteciparono otto donne, componenti delle famiglie Cava e Graziano. I boss dei due clan camorristici hanno sempre impedito non solo uno sviluppo produttivo locale ma anche il semplice interessamento da parte di imprenditori non del luogo. Negli ultimi dieci anni, sono stati riscontrati nel vallo di Lauro, oltre trenta atti intimidatori su lavori pubblici e privati al fine del pagamento del pizzo. Episodi che hanno visto anche gli imprenditori locali sottostare alle richieste estorsive dei clan. In una circostanza e a dimostrazione della potenza delle organizzazioni criminali locali si riporta un episodio del 2003, quando il gruppo di un clan fece un primo blitz su un cantiere di Quindici, mandando via gli operai perché la ditta non aveva pagato la tangente richiesta, realizzandone un secondo quando i lavoratori si trovavano in un ristorante della zona, per consumare un pasto, ribadendo la propria richiesta. Da ciò, la realizzazione di un impianto produttivo in un immobile confiscato alla criminalità organizzata locale, sarebbe un primo segnale importante per la comunità oltre a tamponare il periodo di crisi economica, offrendo opportunità di lavoro.

La faida tra i due clan rivali del Vallo di Lauro, Cava e Graziano, ha profondamente minato la vita della comunità, seminando rassegnazione e sconforto.

Il bene confiscato

Stato di fatto di Villa Alta Chiara

La struttura denominata Villa Alta Chiara, oggetto dell'intervento di ristrutturazione, si sviluppa su tre livelli:


un piano seminterrato, un primo livello fuori terra e un secondo livello ad una altezza di 3,20 mt. rispetto alla quota di calpestio. I singoli livelli si sviluppano per una superficie di ca. 280 mq. per il livello seminterrato, di ca 105 mq. per il primo livello e di ca. 60 mq. per il secondo livello fuori terra.

La struttura è del tipo intelaiata, con solai laterocementizi, ed è in buono stato di conservazione. All'interno dell'edificio sono presenti due vani scala, uno solo dei quali funge da collegamento verticale fra i tre livelli dell'immobile, l'altro viceversa, presenta le due sole rampe di accesso dal piano seminterrato al primo livello fuori terra, il cui ingresso è però murato. Presumibilmente il suddetto vano scala è stato realizzato in un secondo momento, come parte del locale seminterrato, con l'intento di essere poi completato nei livelli

sovrastanti in un momento successivo. La dimostrazione di ciò, trova evidenza nella presenza di un giunto sismico tra le strutture, quella che si sviluppa su tre livelli, e quella che invece si ferma al piano seminterrato, nonché la presenza di ferri di attesa posti sulla copertura di parte del piano seminterrato. Gli infissi esterni sono del tipo in legno, così come i serramenti interni dei vari ambienti del piano terra e del primo piano, e sono sostanzialmente ben conservati, fatta eccezione per la porta di ingresso principale del primo livello fuori terra, che risulta danneggiata e mal funzionante. Diversamente gli infissi esterni del locale seminterrato sono stati murati e in alcuni casi coperti dalla guaina bituminosa che riveste l'estradosso del solaio di copertura del locale stesso, infine si riscontra il cattivo funzionamento del cancello carrabile che costituisce l'accesso principale al deposito.

L'immobile così come articolato è rilevabile al Catasto Fg.2 Part.IIa 530 del Comune di Quindici (Provincia di Avellino). In particolare il piano seminterrato è stato adibito ad uso deposito – magazzino agricolo, mentre gli altri due livelli fuori terra sono stati destinati a civile abitazione.

L'area su cui insiste il fabbricato oggetto di analisi, è interessata anche dalla presenza di un ulteriore manufatto che non viene ad oggi ricompreso negli interventi di riconversione e di ristrutturazione, in quanto lo stesso è già stato acquisito al patrimonio del Comune di Quindici ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985.



Intervento proposto


Riconversione della struttura

Il Comune di Quindici intende promuovere la riconversione della struttura Villa Alta Chiara per finalità istituzionali e sociali, ubicando all'interno dei locali un laboratorio artigianale di maglieria, che si

configurerà come una vera e propria scuola di arti e mestieri, all'interno della quale lavorerà manodopera locale adeguatamente formata. L'ubicazione della struttura favorisce l'installazione di un'attività artigianale di questo tipo.

Interventi di ristrutturazione proposti al fine di riconvertire il bene confiscato da civile abitazione in una struttura adatta ad ospitare un laboratorio di maglieria artigianale, si è reso necessario prevedere la messa in atto di previsti alcuni minimi interventi di ristrutturazione e di adeguamento funzionale.

Piano seminterrato



In particolare è stato previsto, per il piano seminterrato:

- La suddivisione dell'ambiente attualmente adibita a magazzino agricolo - deposito in tre zone funzionali:
 - Servizi spogliatoio e Wc
 - Locale stireria e deposito prodotto finito
 - Sala macchine
- In conformità alle diverse esigenze funzionali, sono stati previsti interventi di:
 - realizzazione di nuove tramezzature in mattoni,
 - predisposizione di allaccio per i nuovi apparecchi igienico sanitari, e i relativi impianti di scarico,
 - rifacimento dell'impianto elettrico esistente, la cui potenza di immissione sia adeguata alla potenza di assorbimento dei macchinari da inserire, e relativo impianto di messa a terra,
 - rifacimento della pavimentazione esistente,
 - tinteggiatura dei vari ambienti di lavoro,
 - fornitura di infissi interni in legno per gli ambienti spogliatoio e servizi e di porte tagliafuoco per gli

- ambienti di lavorazione,
- predisposizione di un sistema di aerazione forzato a norma,
- realizzazione di un locale caldaia esterno al fabbricato e prossimo all'ambiente destinato alla
- stireria,
- apertura degli infissi esistenti e realizzazione di n. 3 nuove aperture sul fronte laterale dell'edificio,
- in corrispondenza dell'ubicazione della sala macchine.

Inoltre, per ottenere una maggiore illuminazione ed aerazione dei locali di lavoro, in rispetto alla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, è prevista la realizzazione di bocche


di lupo in corrispondenza dei nuovi e dei vecchi infissi per aumentarne la superficie.

Infine si è deciso di rendere fruibile il vano scala che attualmente è murato, realizzando una nuova rampa, il cui pianerottolo di smonto sia alla stessa quota del deposito di materie prime che sarà collocato all'esterno del fabbricato. Si è deciso di uniformare la parete di chiusura perimetrale del nuovo vano scala a quella già esistente, mentre la copertura sarà strutturalmente simile a quella del nuovo deposito.

Il suddetto deposito sarà posto alle spalle del muro perimetrale del primo piano rialzato, e sarà costituito da una struttura in legno lamellare, chiusa su tutti i fronti, con la sola presenza di un vano di accesso funzionale alla scarico e carico delle merci.

Per i successivi due piani rialzati, gli interventi da prevedere saranno di più modesta entità. I servizi igienici, per entrambi i livelli, saranno solo revisionati, prevedendo la realizzazione di tramezzature che individuino un piccolo locale antibagno. Analogamente si provvederà ad un adeguamento generale dell'impianto elettrico, e alla tinteggiatura dei vari ambienti.

Piano rialzato




Relativamente all'aspetto funzionale il primo piano fuori terra sarà articolato in tre zone:

- Servizi igienici
- Sala imballaggio, dove attualmente è ubicata la zona cucina – pranzo;
- Sala confezionamento, dove attualmente è ubicata la zona soggiorno

In particolare, prevista la demolizione delle tramezzature di separazione esistenti tra la zona cucina – pranzo e la zona soggiorno, optando per una separazione più regolare e funzionale, prevedendo la realizzazione di un nuovo infisso esterno nella futura sala imballaggi, per incrementare la luminosità e il ricambio d'aria del locale. Diversamente, relativamente al secondo livello fuori terra, la suddivisione interna dei locali non viene mutata, in quanto gli stessi saranno riutilizzati ad uso ufficio.

Piano primo



Infine, è stata prevista la sistemazione degli spazi esterni al fabbricato, garantendo da un altro l'aspetto funzionale relativo al passaggio dei mezzi necessari al carico e scarico merci, dall'altro l'aspetto più meramente estetico. Pertanto è stato previsto la messa in funzione dell'accesso posteriore alla villa, destinando tutta l'area retrostante al carico e scarico merci, mentre nell'area antistante l'accesso principale alla struttura, si è scelto di dare maggior risalto alla distribuzione delle aree a verde e delle aree parcheggio a servizio dei dipendenti e degli eventuali visitatori/clienti.

Stima sommaria dei costi dei lavori di ristrutturazione in relazione a quanto sopra esposto, è stato redatto un computo metrico estimativo di massima, che si allega alla presente, e di cui in questo paragrafo, si riporta sinteticamente il quadro economico riepilogativo.

| | | | |
|----------|------------------------------|--|-------------------|
| A | Importo dei lavori | | €uro |
| A1 | | lavori di ristrutturazione | 134.936,37 |
| A3 | | I.V.A. sui lavori (10% di a1) | 13.493,64 |
| A | Totale parziale A | | 148.430,01 |
| B | Importo oneri tecnici | | |
| B1 | | Compet. progettazione, dir. lavori, contabilità, | 10.000,00 |
| B2 | | C.N.P.A.I.A. (il 4% di b1) | 400,00 |
| B3 | | I.V.A. oneri tecnici (il 21% di b1+b2) | 2.288,00 |
| | Totale parziale B | | 12.688,00 |
| | Totale Generale | Euro | 161.118,01 |

L'ATTIVITA' DA REALIZZARSI: IL MAGLIFICIO

La missione di quest'attività è la realizzazione di un opificio artigianale produttore di maglieria esterna uomo/donna. Nel progetto è incluso l'avvio ma soprattutto la dotazione di tutti quegli elementi che rendano durevole nel tempo il laboratorio e non si limiti alla sola parte dello start-up. Leggendo il dettaglio del progetto si capirà quanto esso sia positivo e come sia preservata la sua longevità.

Soggetti coinvolti:

1) Associazione OASIPROJECT (Soggetto responsabile richiedente)

- 2) Comune di Quindici
- 3) Provincia di Avellino
- 4) Diocesi di Nola
- 5) Camera del Commercio di Avellino
- 6) Regione Campania
- 7) LIBERA, associazioni nomi e numeri contro le mafie
- 8) Il Maglificio Capossela
- 9) Prefettura di Avellino
- 10) Consorzio Consvip
- 11) Banca Etica

L'associazione OasiProject è una società cooperativa di tipo B costituita il 20/10/2009. L'attuale Presidente è il Sig. Pasqualino Capoluongo. All'associazione OasiProject è stato assegnato e reso disponibile il bene confiscato dal Comune di Quindici con delibera nm.20 del 16/05/13 per numero 10 anni con tacito rinnovo.

Le associazioni che parteciperanno insieme alla Cooperativa come partnership sono: SOS IMPRESA AVELLINO (Associazione antiusura ed antiracket), Associazione "FIONDA DI DAVIDE" e Maglificio Capossela Domenico.

Perché un maglificio

Durante gli ultimi anni l'economia italiana sta subendo enormi contraccolpi. Molte fabbriche hanno chiuso e la disoccupazione è ai massimi storici. Il settore tessile, poi, è uno di quelli maggiormente toccati dalla crisi tant'è che i poli manifatturieri di Biella, Prato e Barletta contano cali di fatturato. Attivare un maglificio quando gli altri arrancano potrebbe sembrare una pazzia ma questo maglificio ha parecchie armi vincenti per "vivere bene" nel Mercato.

1) Il momento storico favorevole

La contingente e critica situazione economica mondiale sta irrigidendo tutti i mercati della "OLD ECONOMY". Più i PAESI del BRIC aumentano la loro competitività più, ovviamente, i Paesi Europei e Transoceanici, da sempre, leader della Finanza ne soffrono.

Dopo anni di incontrastabile crescita, ad esempio, della Cina, finalmente (!) il Paese asiatico è arrivato ad un punto di saturazione dovuto non certo al rallentamento della produzione (che è sempre in vertiginosa crescita) ma alle diminuzioni delle esportazioni causate dall'ingigantimento delle necessità interne della CINA. Buona parte del PIL cinese è ora consumato dagli stessi cinesi che non vedono più l'Europa come un grande Buyer affidabile e da corteggiare ma come un vecchio buon cliente ora in difficoltà. Da quest'effetto ("boomerang satisfaction") possono trarre profitto i paesi in crisi come l'Italia che per vari motivi (costo del lavoro basso, costo della materia prima basso etc.) ha tutti i presupposti per una forte ricrescita.

Abbandonando il pessimismo raccontato dai media e allontanandosi dalle macroscopiche operazioni macrofinanziarie (di cui devono preoccuparsi i vari Governi) che fortunatamente non coinvolgono

direttamente le piccole e medie imprese italiane, dobbiamo limitarci, come giusto che sia, a guardare i fatti, ad analizzare i bilanci e gli andamenti, insomma a scrutare la realtà.

2) Località strategica

Il comune di Quindici si trova a 14km dal polo manifatturiero di Nola (NA) che accoglie il più grande nucleo industriale tessile del Centro/Sud. In questo Centro sono presenti numerose aziende che (bravi loro!) la crisi non l'hanno proprio sentita, un po' grazie alle radici solide, un po' grazie al mercato diretto più all'Estero che in Italia. Comunque, sta di fatto, che la defaillance dei grandi poli di Maglifici (Biella, Prato e Barletta) ha "invitato" i grandi marchi campani ad approvvigionarsi di maglieria dai vicini, piccoli ed efficienti maglifici. Il Maglificio Capossela ne è testimone. Inoltre Quindici è vicinissima alle grandi arterie della Campania ed facilmente raggiungibile da qualsiasi parte della Regione.

3) Il mercato ed il diritto di prelazione

La scelta degli articoli da produrre è orientata soprattutto verso il settore statale o meglio verso tutti gli organi non privati che acquistano maglieria per uso lavorativo: maglioni per vigili urbani, poliziotti, militari, protezione civile, etc. etc. Generalmente quest'ultimi acquistano la maglieria da intermediari che a loro volta producono od importano. A volte si assiste a subappalti di subappalti che fanno lievitare il prezzo e abbassare lo standard qualitativo. Invece, essendo l'azienda nata con scopo umanitario, il maglificio avrà il diritto di prelazione a tutti i bandi ingaggiati da suddetti enti e ciò garantirà all'acquirente un costo del prodotto che sarà circa i due terzi di quello solitamente pagato (oltre che una qualità italiana sicuramente apprezzabile): Risparmio per lo Stato e creazione di posti di lavoro. Ma non finisce qui! La nuova ditta potrà produrre i maglioni tecnici richiesti non solo a una qualità superiore ma anche con caratteristiche tecniche che attualmente nessun maglificio italiano e (forse estero) è capace di produrre. Vale sola la pena ricordare che nella Villa Alta Chiara sarà organizzato (e questa è una novità nel campo tessile italiano) un vero laboratorio di ricerca della maglieria da lavoro. Ad esempio saranno elaborati e prodotti maglioni ad alta visibilità che andranno a sostituire le scomodissime giacchette ad alta visibilità usate oggi. Oppure saranno prototipati e costruiti i maglioni ignifughi destinati a chi "lavora con il fuoco". Non è una novità che ancora oggi (purtroppo) l'equipaggiamento dei Vigili del Fuoco e della Forestale non prevede un vero e proprio maglione ignifugo.

Ma come per la Stato Italiano, questo maglificio sarà un punto di forza, lo sarà anche lo Stato Italiano per il Maglificio coinvolgendo i propri Enti (che attualmente si forniscono di maglieria da ditte esterne) che daranno la propria disponibilità fattiva (e non solo verbale) ad essere forniti dal laboratorio. Ovviamente la nuova ditta sarà aperta ad ogni acquirente che desideri esser prodotto un maglione (Cooperative, grossisti, marchi blasonati, aziende private etc. etc.). E' chiaro che non dovendo pagare locazione del fabbricato né l'ammortamento dei macchinari, in ogni caso il maglificio riuscirà a produrre articoli con prezzi più che concorrenziali.

4) Collaborazione con il maglificio Capossela ed altri

Da non sottovalutare che la stretta amicizia tra i due maglifici potrà trasformarsi in una redditizia

collaborazione. Infatti essendo i mercati dei due maglifici diversi tra loro (Capossela punta alla moda Fashion mentre “100 e Quindi Passi” alla maglieria da lavoro), le due ditte potranno sopperire mutualmente alla produzione di commesse troppo grandi per un solo maglificio o a commesse comunque non producibili per la saturazione del ciclo produttivo di uno dei due.

5) Le agevolazioni

La cooperativa che gestirà il maglificio godrà di tutte le agevolazioni del caso. Risparmio sul costo del lavoro, contributi per le nuove imprese, contributi per i soggetti svantaggiati. Risparmio sull’IMU, sulla TARES e sulla locazione dell’immobile. Etc. etc. etc.

Scouting e stage educativo forma mentis

La selezione del personale è affidata al presidente della Cooperativa Pasqualino Capoluongo attraverso una metodologia trasparente e alla luce del sole. Avranno più possibilità di entrare a far parte della cooperativa i portatori di handicap, i disoccupati, le vittime della camorra, gli abitanti nel vallo di Lauro e chi è più. Subito dopo, i selezionati parteciperanno ad un piccolo (24h) ma fondamentale corso educativo tenuto dall’ ex-educatore di comunità Progetto Policoro, il Dott. Remigio Censullo.

Queste le attività previste:

- 1) coopergame 4 ore
- 2) bilancio di competenza per ciascun dipendente 10 ore
- 3) supporto e consulenza stesura curriculum vitae europass per ciascun dipendente 6 ore
- 4) incontro tematico sul tema del lavoro a partire dalla Dottrina Sociale della Chiesa 4 ore

Il motivo che spinge ad inserire questa breve fase all’interno del progetto complessivo ricade nelle ragioni stesse che ci stanno muovendo a realizzare l’Iniziativa: la persona e la sua dignità al centro e il conseguente fine di utilità sociale. La formazione al lavoro è una questione oggi non più rinviabile e crediamo che un progetto di lungo respiro come questo debba fondare le basi sul terreno fertile della Dottrina Sociale della Chiesa partendo dal pensiero di Don Mario Operti “Non esistono formule magiche per creare lavoro. Occorre investire nell’intelligenza e nel cuore delle persone”.

Start-Up – Stage tecnico formativo – Affiancamento – Know How

Tutto l’iter di attivazione del laboratorio sarà seguito dallo Staff del Maglificio Capossela sia nella parte commerciale che nella parte produttiva. In particolare verranno praticati uno stage formativo presso l’azienda Maglificio Capossela e un affiancamento direttamente nella sede di Quindi.

Stage formativo di 100 ore (c.a un mese)

Il programma dello stage formativo che sarà seguito da tutti e sette i dipendenti presso il maglificio Capossela sarà il seguente:

Prime 25 ore

Morfologia; proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche delle fibre tessili vegetali, animali,

minerali; artificiali e sintetiche - Analisi e prove.

Filati: vari tipi con riferimento alle materie prime, ai procedimenti per ottenerli, alle loro caratteristiche tecniche - Analisi, prove determinazioni varie - Cicli di lavorazione, diagrammi.

Processi e mezzi per la produzione di filati da fibre tessili, secondo la natura delle fibre tessili impiegate.

Tessuti tradizionali (ad intreccio ortogonale) lisci, operati e speciali: struttura, definizione, caratteristiche, rappresentazioni, analisi e prove.

Procedimenti e macchine per la preparazione e la produzione di tessuti tradizionali di fibre naturali e fibre chimiche, lisci, operati e speciali con particolare riferimento a più recenti sistemi di fabbricazione e alla loro evoluzione.

Seconde 25 ore

Rassegna delle macchine più recenti per la fabbricazione di tessuti di fibre naturali e chimiche, lisci operati e speciali e loro confronto tecnico ed economico.

Sistemi cinematici fondamentali impiegati nelle macchine tessili caratteristiche, confronti, calcoli.

Tessuti per maglieria e calzetteria; struttura, definizioni, caratteristiche, rappresentazioni, analisi e prove.

Procedimenti e macchine per la preparazione e la produzione di tessuti a maglia, in trama e in catena e di calzetteria, con particolare riferimento a quelle più recenti.

Terze 25 ore

Macchine e telai rettilinei, circolari, tubolari per tessuti a maglia in trama e in catena, semplici, operati e per calzetteria: loro caratteristiche; confronti tecnici ed economici fra i vari tipi.

Procedimenti e mezzi per la produzione di indumenti confezionati.

Criteri generali per la scelta, ubicazione e dimensione di un impianto industriale tessile.

Struttura organizzativa di una azienda industriale tessile a ciclo integrale o parziale.

Reparti di lavorazione, servizi generali e ausiliari di una azienda industriale per la produzione di tessuti e/o filati.

Reparti di lavorazione, servizi generali e ausiliari di una azienda industriale per la produzione di maglieria e calzetteria.

Quarte 25 ore

Componenti degli impianti di aziende tessili: fabbricati, padiglioni, impianti di produzione e distribuzione di energia; termici di condizionamento, fluidici; mezzi di trasporto.

Schemi preparatori e particolarità costruttive di progettazione di impianti tessili e di reparti di lavorazione.

Servizi di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Analisi critica di impianti tessili esistenti anche ai fini dell'ammodernamento e dell'ampliamento.

Principi di informatica di base, tecniche e linguaggi di programmazione.

I principali programmi per l'automazione dell'ufficio (Elaborazione di testi, archivi di dati, foglio elettronico).

Le principali automazioni nell'industria tessile con particolare riferimento ai vari cicli di produzione del settore.

Il C.A.D. dedicato per creazione, di collezione e progettazione di tessuti.

La qualità: principi generali e tecniche di gestione e di controllo della qualità dei prodotti e dei processi.

Affiancamento di un anno tenuto da 2 tecnici operai del Maglificio Capossela

Dal primo giorno di lavoro i 2 addetti alle macchine di tessitura e i 3 addetti alla confezioni avranno a loro disposizione un tecnico per ogni settore che li guiderà, li insegnerà e li aiuterà nell'attuazione del proprio lavoro. A fine anno i dipendenti potranno camminare con le proprie gambe perché avranno la piena padronanza delle macchine e del lavoro. Per quanto concerne l'affiancamento amministrativo e contabile, il responsabile e il ragioniere potranno

usufruire della disponibilità gratuita del Sig. Domenico Capossela.

Pubblicizzazione del maglificio, rapporti con l'esterno e procacciamento di clienti e commesse

La pubblicizzazione dell'opificio e i rapporti con le autorità governative, con le associazioni e con la stampa saranno coordinate dal Dott. Marco Cillo a cui è affidato anche l'importantissimo compito di stipulare convenzioni di fornitura con lo Stato e ditte private che vorranno approvvigionarsi dal neonato maglificio (partecipazioni a gare di appalti, stipula di lettere d'intento e procacciamento di clienti e commesse in genere).

Visto il mercato presente, la produzione iniziale si impiegherà soprattutto sul maglione di tipo "polizia".

Ovvero un maglione in misto lana scollo a V maniche lunghe con toppe sulle spalle, porta gradi e porta penne sul braccio. Il maglione avrà un trattamento antipeeling.

Materiale e lavoro necessario per la realizzazione di quest'articolo:

- 1) Kg.0,5 di 50% lana 50% acrilico €10,00/kg = €5,00 di lana
- 2) Tessitura della lana (dal filo ai teli) €3,00/maglione
- 3) Confezione della maglia (assemblaggio dei teli + applicazione toppe) €5,50/maglione
- 4) Stiro ed imbustaggio del maglione €1,00
- 5) Costo vari (busta e trasporto) €1,00
- 6) Costo totale €15,50

Impatto ambientale

Possiamo dire con tranquillità che il maglificio si integrerà armoniosamente nel Vallo di Lauro. Un laboratorio siffatto non produce inquinamento: non ha ciminiera né scoli e non brucia o usa sostanze tossiche durante la lavorazione. Non produce immondizia al di fuori di carta di cancelleria. Gli unici scarti che genera sono residui di lana. Quest'ultimi sono raccolti gratuitamente da una ditta specializzata di Prato che la utilizza per la produzione di lana riciclata (la cosiddetta lana non vergine).

Prospetto di fatturato

Per iniziare si prevede di partire nel primo anno da una produzione annuale di 20.000 capi e con un costo unitario di circa €15,50 a maglione. Nel secondo anno l'incremento delle vendite e l'aumento delle

lavorazioni interne permetteranno di arrivare a un costo unitario di €.14,50. Nel terzo anno contiamo di arrivare a pieno regime con una produzione di circa 5.000 capi al mese e una produzione annuale di 60.000 capi al costo unitario di € 12,40.

| PROSPETTO DI FATTURATO PREVISIONALE | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Commesse | PRIMI 10 MESI | | | SECONDI 10 MESI | | | TERZI 10 MESI | | |
| | Unità Vendute | Prezzo Unitario | Fatturato per prodotto | Unità Vendute | Prezzo Unitario | Fatturato per prodotto | Unità Vendute | Prezzo Unitario | Fatturato per prodotto |
| Polizia | 3.800 | 25 | 95.000 | 4.200 | 25 | 105.000 | 4.200 | 25 | 105.000 |
| Carabin. | 3.800 | 25 | 95.000 | 4.200 | 25 | 105.000 | 4.200 | 25 | 105.000 |
| V.Urbani | 2.000 | 25 | 50.000 | 2.000 | 25 | 50.000 | 2.000 | 25 | 50.000 |
| C/terzi | | 40 | | | 40 | | | 40 | |
| Varie | | 50 | | | 50 | | 400 | 50 | 20.000 |
| Totali | 9.600 | | 240.000 | 10.400 | | 260.000 | 11.200 | | 280.000 |

Pian
o del
Pers
onal
e
Per
il
buon

funzionamento iniziale del maglificio, sono necessari circa 6 dipendenti, di cui un operaio esperto del ciclo produttivo e cinque operai, più un responsabile con contratto a progetto e un coordinatore che seguirà il progetto mediante un incarico professionale.

Premesso che per una sana e proficua attività è fondamentale un rapporto di mutua collaborazione tra tutti i componenti della cooperativa. Quindi i lavoratori dovranno prima di tutto avere un'infarinatura del completo ciclo produttivo e dovranno essere capaci di poter sostituire senza problemi l'eventuale assenza di un collega. Per esempio, visto che il primo anno mancherà il magazziniere e l'autista, è chiaro che queste figure saranno implementate dal più disponibile che può essere un operaio ma anche il responsabile. Detto questo, analizziamo nel dettaglio i compiti dei singoli componenti.

Il responsabile

Si occuperà, oltre che dei rapporti con il personale anche di quelli con i fornitori, gli acquirenti, gli istituti di credito e le associazioni coinvolte. Sarà l'immagine della cooperativa, nonché colui che avrà l'onere di decidere. Ovviamente anche per il responsabile è previsto uno stage formativo e un affiancamento di un anno più un eventuale consulenza negli anni seguenti.

Il Coordinatore

Oltre ovviamente a possedere il titolo adeguato, anche il ragioniere dovrà essere edotto alla perfezione circa il completo ciclo produttivo. Si occuperà della contabilità, della cassa, della segreteria e dei rapporti con il commercialista. Sarà inoltre il responsabile del software gestionale che guiderà l'azienda in tutte le varie fasi di produzione e nello stockaggio delle materie prime e dei prodotti finiti. Per il ragioniere è previsto uno stage formativo e un affiancamento di un anno più un eventuale consulenza negli anni seguenti.

N. 1 operaio esperto del ciclo produttivo

Va da sé che la persona scelta per questo compito dovrà essere edotta alla perfezione circa il completo ciclo

produttivo. Sono richieste doti di calma, propensione alle vendite, conoscenza del ramo tessile e grande serietà.

Nm.2 operai tessitori

L'operaio tessitore è sostanzialmente l'addetto alle macchine per maglieria con le quali il filo di lana viene tessuto in teli. E' chiaro che oltre a conoscere tutto il ciclo produttivo in maniera generale dovranno conoscere in maniera specifica il funzionamento dei macchinari. Per questo è previsto un affiancamento con un tecnico per macchine per maglieria. Le macchine utilizzate funzionano a 380V e sono di tipo meccanico/elettronico. Dette macchine possono funzionare anche da sole per più di 10 ore. Per questo sarebbe possibile farle funzionare da sole anche di notte senza la presenza dell'operaio. I due operai tessitori sapranno fare entrambe le stesse cose in modo tale da potersi sostituire in caso di assenza.

Nm.3 operai confezionatori

L'operaio confezionatore sostanzialmente si occupa dell'assemblaggio dei teli smacchinati in sala macchine. Usa macchine per cucire speciali per la maglieria denominate "rimagliatrici", "cucifusti", "treaghi", "lineare", "bordatrice" etc. etc. Ovviamente i confezionatori dovranno conoscere bene ognuna delle macchine presenti in sala confezione in modo da sostituire eventuale colleghi assenti. Altro compito degli operai confezionatori è anche lo stiro e l'imbustamento dei maglioni. Per i confezionatori è previsto uno stage formativo e un affiancamento di un anno più un eventuale consulenza negli anni seguenti.

Capacità produttiva

Il calcolo è stato fatto sui giorni lavorativi annuali e sulla produzione giornaliera. Con l'incremento della produzione, aumenterà anche la complessità della produzione: asole, bordi, disegni, scritte, lavaggio, follatura etc. etc. Per questo sono previste ulteriori assunzioni di operai, sia nel secondo anno che nel terzo, anno della produzione massima.

| Capacità di produzione e produzione effettiva relative all'unità produttiva | | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------------|---------------|---------------|-------|--------|--------|
| MESI | | | | | | | | Numero |
| Maglieria 1-10 | Pezzi/Gior | 1 | 220 | 22.000 | 20.000 | 15,00 | 300.00 | 6 |
| Maglieria 11-20 | Pezzi/Gior | 110 | 220 | 24.200 | 23.000 | 15,00 | 345.00 | 6 |
| Maglieria 21-30 | Pezzi/Gior | 120 | 220 | 26.400 | 25.000 | 15,00 | 375.00 | 6 |
| Totale | | | gg. medi | 72.600 | 68.000 | | | |

Solo OPERAI

| MESI | 1-10 | 11-20 | 21-30 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Numero Dipendenti | 6 | 6 | 6 |
| Stipendio Lordo | 76.916,00 | 102.555,00 | 102.555,00 |
| Trattamento di Fine Rapporto | 5.697,00 | 7.596,00 | 7.596,00 |
| Oneri Sociali | 27.699,00 | 36.932,00 | 36.932,00 |
| Costo medio orario di un dipendente | 13,00 | 12,50 | 12,00 |
| Costi Totali | 110.312,00 | 147.083,00 | 147.083,00 |

Solo AMMINISTRATIVO

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1-10 | 11-20 | 21-30 |
| Numero Collaboratori a progetto | 2 | 2 | 2 |
| Stipendio Lordo | 10.282,00 | 11.996,00 | 23.135,00 |
| Trattamento di Fine Rapporto | | | |
| Oneri Sociali | 1.394,00 | 1.626,00 | 4.646,00 |
| Costi Totali | 11.676,00 | 13.622,00 | 27.781,00 |

Macchinari e attrezzature necessarie per i primi tre anni

I macchinari necessari sono stati divisi in tre step, identificati con l'acquisizione dell'esperienza da parte dei lavoratori. Nel primo step (2015) la produzione si limiterà alla tessitura, al confezionamento, allo stiro ed all'imbustamento. Nel 2016 verrà inserita la lavatura ed la follatura. Nel 2016 verrà organizzato un piccolo spaccio aziendale al dettaglio. La maggior parte dei macchinari sono riferiti a macchinari usati in buono stato. Per questi macchinari, l'acquisto di nuovo è assolutamente sconsigliato: primo perché c'è un'offerta enorme di buon usato, secondo perché il nuovo ha un costo di 5 volte superiore e non sarebbe attuabile per il nuovo maglificio. Per quanto concerne le macchine da tessitura verranno da subito messe a disposizione dal Maglificio Capossela in comodato d'uso. Il neo-maglificio le acquirerà un po' per volta negli anni seguenti.

| Codice di | Macro Voce | Voce di spesa | Ore/uom o per risorsa | Nr. Unità | Costo unitario (Orario | Costo Complessivo | Perce ntuale | Descrizione della finalità della spesa |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | RISTRUTTURAZI | | | | | € | 0% | |
| 1.1 | Servizi_esterni | PROGETTAZI | | | | € | 0% | DA |
| 1.2 | Spese_di_ristruttura zione | OPERE DI ADEGUAME | | | | € 134.936,3 | 0% | DA COMPUTO |
| 1.3 | Servizi_esterni | PROGETTAZI | | | | € | 0% | DA |
| 1.4 | Beni_e_Materiali | ARREDAME | | | | € | 0% | DA |
| 1.5 | Servizi_esterni | VERIFICA | | | | € | 0% | DA |
| 1.6 | Spese_di_ristruttura | IMPIANTO | | | | € | 0% | DA |
| 1.7 | Servizi_esterni | PROGETTAZI | | | | € | 0% | DA |
| 1.8 | Servizi_esterni | CONSULENZ | | | | € | | DA |
| 1.9 | Servizi_esterni | COLLAUDO | | | | € | 0% | DA |
| 1.1 | Spese_di_ristruttura | IMPIANTO | | | | € | 0% | DA |
| 1.1 | Beni_e_Materiali | STABILIZZA | | | | € | 0% | DA |
| 1.1 | Beni_e_Materiali | IMPIANTO | | | | € | 0% | DA |
| 2 | Acquisto | | | | | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Attrezzature | 1 | 1 | € | € | #VAL | |
| 2.2 | Beni_e_Materiali | Materie Prime | 1 | 1 | € | € | #VAL | |
| 2.3 | Beni_e_Materiali | Macchine | 1 | 6 | € | € | 0% | |
| 2.4 | Beni_e_Materiali | Macchine | 1 | 2 | € | € | 0% | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------|-----|--------|---------|---|------|--|
| 2.5 | Beni_e_Materiali | Software | 1 | 1 | € | € | #VAL | |
| 2.6 | Beni_e_Materiali | Scaffalatura | 1 | 1 | € | € | #VAL | |
| 2.7 | Beni_e_Materiali | Lavatrice | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.8 | Beni_e_Materiali | Asciugatrice | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.9 | Beni_e_Materiali | Rimagliatrici | 1 | 4 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Taglicuci | 1 | 2 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Attaccabottoni | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Asolatrice | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Tavolo Taglio | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Taglierina | 1 | 1 | € | € | | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Bordatrice | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Stiratrice | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Caldaia per | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Caldaia | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.1 | Beni_e_Materiali | Bilancia | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.2 | Beni_e_Materiali | Muletto | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.2 | Beni_e_Materiali | Furgone | 1 | 1 | € | € | 0% | |
| 2.2 | Beni_e_Materiali | Macchina da | 1 | 3 | € | € | | |
| | | | | | | | 0% | |
| 3 | Selezione delle | | | | | € | 0% | |
| 3.1 | Risorse_Umane | educatore | 1 | 50 | € 20,00 | € | 0% | |
| 4 | Formazione | | | | | € | 0% | |
| 4.1 | Risorse_Umane | FORMATORE | 100 | 2 | € 25,00 | € | 0% | |
| 4.2 | Risorse_Umane | STAGE | 100 | 1 | € 25,00 | € | 0% | |
| 5 | Stage formativo in | | | | | € | 0% | |
| 5.1 | Risorse_Umane | educatore | 1 | 50 | € 20,00 | € | 0% | |
| 6 | acquisto materie | | | | | € | 0% | |
| 6.1 | Risorse_Umane | Responsabile | 1 | 2285 | € 7,50 | € | 0% | |
| 6.2 | Risorse_Umane | Consulente | 1 | 2285 | € 7,50 | € | 0% | |
| 6.3 | Risorse_Umane | 2 operai | 2 | 2285 | € 7,50 | € | 0% | |
| 6.4 | Risorse_Umane | 3 operai | 3 | 2285 | € 7,50 | € | 0% | |
| 7 | affiancamento | | | | | € | 0% | |
| 7.1 | Risorse_Umane | esperto ciclo | 1 | 2285 | € 7,50 | € | 0% | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Totale | | € | #VAL | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Risors | | € | 0% | |
| | | | | Beni | | € | 0% | |
| | | | | Serviz | | € | 0% | |
| | | | | Spese | | € | 0% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--------|--|-----------|-------|--|
| | | | | Altri | | € - | #DIV/ | |
| | | | | Totale | | € | 0% | |
| | | | | Costi | | € | 0% | |
| | | | | Costo | | 661.581,8 | 0% | |
| | | | 71% | Contri | | 470.000,0 | 0% | |
| | | | 29% | Co- | | 191.581,8 | 0% | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

La proposta di progetto riguarda gli investimenti indicati nella tabella START_UP pari ad €. 636.136,37 quindi il finanziamento richiesto alla Fondazione pari all'71% dell'investimento è di €.470.000,00. Il residuo 29% sarà anticipato dalla Banca Etica come finanziamento su anticipo ordini, fatture o acconti della Fondazione Con Il SUD.

Conclusioni

Alla luce del lavoro svolto possiamo affermare che il sistema mafioso ha raggiunto enormi livelli di integrazione con tutti i sovrasistemi dominanti della nostra società; in particolare con quello economico di cui è oggi attore privilegiato e determinante: tanto che non ha più senso parlarne al singolare, "la mafia", bensì è molto più appropriato parlare di "Mafie". I clan italiani, in particolare quelli campani e calabresi stanno impiantando con sempre maggiore forza le loro attività illecite in tutta Europa: dalla Germania alla Spagna, dal Regno Unito alla Svizzera. Questa espansione non avviene solo nell'ambito delle attività illegali, "core business" tradizionale della criminalità organizzata, bensì con attività totalmente legali in diversi settori quali: l'edilizia, le scommesse sportive, la ristorazione e in ambiti fino a pochi anni fa insospettabili come la distribuzione di benzina, l'abbigliamento, la gioielleria, l'agroalimentare targato Made in Italy e le energie rinnovabili⁸².

Ciò che sbalordisce, e soprattutto preoccupa, è la velocità alla quale viaggia il fenomeno mafioso, vincendo. Le mafie portano verso il Nord dell'Italia e fuori dai confini gli interessi, gli affari e la loro cultura. Sebbene il fenomeno sia nato da specifici contesti storici e sociali di alcune regioni del Sud Italia, si afferma con facilità sbalorditiva fuori da quei contesti e, invece di essere espulso dalla modernità, la conquista. Le forme di mentalità mafiose penetrano in sistemi culturali teoricamente incompatibili, silenziosamente ma efficacemente. Com'è possibile che ciò accada? Perché aree economicamente e civilmente progredite vengono colonizzate da culture formatesi in piccoli centri agro-pastorali?

La forza dirompente del danaro e della capacità finanziaria non conosce limiti. La possibilità di esportazione e di invasione delle economie più progredite passa attraverso il fiume immense partite di denaro liquido da riciclare proveniente dalle attività illegali dello spaccio di droga e dell'usura.

⁸² "Mafia: affari sporchi in Europa", <http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/mafia-affari-sporchi-in-europa/25620/default.aspx> (ultima consultazione il 10/02/16).

Si stima che il traffico al minuto della vendita di droga si aggiri, solo in Italia, intorno agli 80 miliardi⁸³, tutti in banconote di piccolo taglio, che devono essere riconvertite in moneta utilizzabile per finanziare gli investimenti.

Riciclaggio ed economia criminale sono due mali che si tengono per mano, che si autoalimentano.

Senza il riciclaggio, il denaro delle mafie sarebbe un ricavato inerte. È necessario che rientri in circolo, ad esempio attraverso il reinvestimento nel mattone, sino alla creazione di fiduciarie estere, e così diventa parte rilevante dell'economia planetaria.

A livello mondiale, secondo il FMI, Fondo Monetario Internazionale, il denaro sporco muove tra il 3 e il 5% del Pil del pianeta, una cifra che oscilla tra 600 e 1500 miliardi di dollari solo negli Usa, pari all'intera economia italiana.

In ambito europeo, il bilancio globale della holding del denaro sporco è di 600 miliardi di euro.

In Italia l'economia criminale, cioè i proventi di attività come contrabbando, traffico di armi, smaltimento illegale di rifiuti, gioco d'azzardo, ricettazione, prostituzione e traffico di stupefacenti, (senza contare i reati violenti come furti, rapine, usura ed estorsioni) vale 170 miliardi di euro l'anno⁸⁴.

La pervasività e la presenza mafiosa nel tessuto economico globale può essere forse distinta in-momenti diversi: il primo attraverso attività definite "lavanderie", che provvedono attraverso imprese legali alla ripulitura di danaro liquido altrimenti inutilizzabile, visibili anche nel nostro quotidiano, negozi che pur non avendo manifestamente alcuna produttività permangono nel settore, interi centri commerciali, agenzie e imprese di servizi, attività fantasma esistenti solo per il fisco che non operano in alcun settore e non svolgono alcuna attività.

Il secondo momento consiste nel reinvestimento nell'economia globale del denaro pulito derivante da queste attività, raggiungendo le punte massime del riciclaggio con il coinvolgimento di istituti finanziari importantissimi a livello mondiale. Come confermato dalla dichiarazione rilasciata nel dicembre 2009 dall'allora responsabile dell'Ufficio Droga e Crimine dell'ONU, Antonio Maria Costa: i guadagni delle organizzazioni criminali erano stati l'unico capitale d'investimento liquido che alcune banche avevano avuto a disposizione durante la crisi del 2008 per evitare il collasso. Così i prestiti interbancari iniziarono a essere sistematicamente finanziati con i soldi provenienti dal traffico di droga e da altre attività illecite. Alcune banche si salvarono solo grazie a questi soldi. Gran parte dei 352 miliardi di dollari provenienti dal narcotraffico sono stati assorbiti dal sistema economico legale, perfettamente riciclati.

Ma quanto costa alla società sana la presenza così pregnante della economia illegale in tutti i suoi aspetti? Moltissimo, come riferisce lo studio presentato da Banca d'Italia⁸⁵, *il quale* ha stimato che l'insediamento della criminalità organizzata in Puglia e Basilicata, nei primi anni Settanta, ha generato nelle due regioni, nell'arco di un trentennio, una perdita di PIL di circa il 16 per cento. Utilizzando una metodologia simile, si

⁸³ Cfr. intervista dott. Cillo, Cap. III, p.

⁸⁴ Saviano R. "L'economia criminale si regge sul riciclaggio tra crisi, mafia e banche", <http://www.robertosaviano.com/l-economia-criminale-si-regge-sul-riciclaggio-tra-crisi-mafia-e-banche/> (ultima consultazione 10/02/2016).

⁸⁵ Intervento di Ignazio Visco in apertura del convegno "Contrasto all'economia criminale: preconditione per la crescita economica" organizzato dalla Banca d'Italia e dalla Fondazione CIRGIS - Ricerche giuridiche iniziative scientifiche, 2014.

è anche confrontato con quanto accaduto in Friuli Venezia Giulia e in Irpinia dopo i terremoti del 1976 e 1980. Il conseguente ingente afflusso di fondi pubblici ha generato effetti di lungo periodo ben diversi nelle due aree: nel corso dei trenta anni successivi in Friuli Venezia Giulia, dove la criminalità organizzata non era presente, la crescita del PIL pro capite è stata superiore di circa 20 punti percentuali a quella osservata in una regione controfattuale; mentre in Irpinia, dove la criminalità organizzata era fortemente radicata, la crescita del PIL pro capite è stata inferiore di circa 12 punti percentuali rispetto a quella della regione di controllo⁸⁶. Il rallentamento della crescita in Irpinia sarebbe dovuto al proliferare della corruzione che ha distorto l'allocazione delle risorse, ridotto l'efficienza produttiva e deteriorato il capitale sociale dell'area. Il prezzo che una società paga quando è contaminata da illegalità diffusa e dal crimine organizzato in termini di peggiore convivenza civile e mancato sviluppo economico è molto alto, ma c'è anche un altro costo indiretto e gravissimo per tutta la società che deriva dalla percezione che la "legalità sia costosa": una percezione che sta inquinando interi settori produttivi.

Il sistema mafioso è divenuto molto potente: potendosi avvalere di dotazioni finanziarie pressochè illimitate, può agire sulla leva della corruzione e assicurarsi il supporto di burocrati, amministratori e politici. Anzi potrà accadere che queste posizioni prima o poi vengano ricoperte da persone direttamente affiliate al sistema criminale e non solo acquisiti ad esso attraverso la corruzione.

Come difendersi da questa deriva che sembra inarrestabile?

Per avere effetti, le risposte devono agire sulle radici del fenomeno e sugli incentivi dei soggetti coinvolti: un contesto istituzionale avverso all'insediamento della criminalità e un contrasto efficace, che combini repressione e aggressione ai proventi economici, ne sono le componenti.

L'accumulo di patrimonio è la finalità essenziale dell'attività criminale. E' il fine per cui l'attività è stata creata ed esiste. Francesco Inzerillo, esponente di uno dei *clan* più importanti di Palermo e *leader* degli «scappati» (i criminali costretti a fuggire dalla Sicilia per avere salva la vita dopo la «seconda guerra di mafia» degli anni 1978-1983) diceva: «Basta essere incriminati per il 416-bis e automaticamente scatta il sequestro dei beni [...]. Cosa più brutta della confisca dei beni non c'è [...]. Quindi la cosa migliore è quella di andarsene»⁸⁷.

La frase sintetizza bene il pensiero di Cosa Nostra circa la confisca dei beni, considerata la peggior sciagura in cui possano incorrere gli appartenenti a un'associazione mafiosa. È meglio finire in galera, meglio essere uccisi che perdere la «roba», il tesoro che si è riusciti a mettere insieme con una vita di delitti, traffici e intrighi⁸⁸.

⁸⁶Barone G. e Mocetti S., "Natural disasters, growth and institutions: a tale of two earthquakes", *Journal of Urban Economics*, Volume 84, November 2014.

⁸⁷Frigerio L., "La confisca dei beni alle mafie Luci e ombre di un percorso civile", in *Fatti e Commenti, Aggiornamenti Sociali*, 2009.

⁸⁸La frase di Inzerillo è stata raccolta attraverso le intercettazioni telefoniche effettuate nel corso dell'operazione «Old Bridge» conclusa nel febbraio 2008 tra Italia e Stati Uniti dalla FBI americana e dal servizio centrale operativo della nostra Polizia di Stato. Il *blitz* delle forze dell'ordine americane e italiane ha messo fine a ogni tentativo degli Inzerillo di sistemare gli affari di famiglia, contando sull'intercessione benevola di Bernardo Provenzano, un tempo primula rossa di Corleone e oggi ospite delle patrie galere, dopo una latitanza indisturbata durata quasi mezzo secolo.

Questo è il cammino che ha portato lo Stato italiano a perfezionare, nel corso dei decenni, una strategia di contrasto che appare l'unica in grado di causare danni seri all'organizzazione nel suo insieme.

La Legge Rognoni-La Torre, nel 1982, introduce la norma che prevede la confisca dei beni frutto dell'illecita accumulazione di ricchezze provenienti dalle attività criminali mafiose.

L'attività di sequestro come misura di prevenzione nel codice antimafia spesso si connette e si intreccia con quella delle procedure concorsuali, quando si tratta di aziende che vengono poste sotto sequestro o confisca, e in particolare la disciplina contenuta negli artt. 63 e 64, i quali contengono rispettivamente la normativa sul fallimento a seguito della dichiarazione di sequestro e, specularmente, quella del fallimento antecedente al sequestro.

Le norme in questione sono volte ad individuare la finalità prevalente tra quella propria delle procedure concorsuali, che si sostanzia nella tutela dei creditori e nella *par condicio creditorum*, e quella delle misure di prevenzione, volta a colpire il patrimonio mafioso e alla restituzione dei beni alla collettività.

Per quanto sia necessario prevedere delle disposizioni di coordinamento tra le due discipline, poiché accade che le imprese spesso giungano sotto sequestro in stato di forte decozione ovvero che ci arrivino a seguito della gestione legale da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, sarebbe opportuno implementare l'impianto normativo del Codice Antimafia con strumenti volti al "risanamento" dell'impresa. Un altro problema connesso ai beni posti sotto sequestro è la tutela dei terzi, poiché anche in tal caso il bene aziendale viene disciplinato sulla falsa riga di una procedura pre-concorsuale. La disciplina è contenuta negli artt. 52 e ss., analizzata anch'essa nel capitolo II, si propone come finalità quella di vagliare e indagare attentamente i creditori che vantino pretese sui beni oggetto delle misure di prevenzione: ovviamente l'obiettivo principale della normativa è impedire che, tramite un'interposta persona, i beni ritornino nelle mani della criminalità organizzata.

La normativa prevede una penetrante indagine sui creditori e la formazione dello stato passivo da parte del giudice delegato, dunque immediatamente dopo il provvedimento di sequestro; l'amministrazione giudiziaria si impegna nella predisposizione di tale documento con la conseguente impossibilità di far fronte alle spese di gestione correnti necessarie per la prosecuzione dell'attività.

Ebbene anche in tal caso sembrerebbe che la priorità sia la liquidazione o il fallimento dell'azienda stessa, attraverso la destinazione alla vendita per soddisfare i terzi, piuttosto che una gestione volta alla produzione e alla redistribuzione di ricchezza, alla cui base vi è un'analisi economico-patrimoniale e la predisposizione di un piano industriale.

Dopo quattordici anni, e dopo che l'associazione "Libera" raccolse un milione di firme per ottenere una legge d'iniziativa popolare, la Legge 109/96 consente di destinare, o meglio restituire, questi beni alla società.

Nel 2010 si è fatto un ulteriore passo in avanti con l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con sede principale a Reggio Calabria e con a capo un Prefetto. Lo scopo sotteso alla creazione dell'ente è quello di

centralizzare la gestione dei beni confiscati alla mafia e di verificare che i soggetti che sono risultati assegnatari dei beni, provvedano al loro utilizzo conformemente alle finalità per le quali si è proceduto alla destinazione, pena la revoca della stessa. Peccato però che quest’Agenzia non sia stata dotata sufficientemente di personale e di fondi e quindi non riesca ad essere adeguatamente operativa.

Inoltre, alla luce della Direttiva europea 2014/42, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, l’Agenzia Nazionale appare una sorta di modello ideale da diffondere a livello europeo per la creazione di altri enti simili, volti alla gestione dei beni sequestrati e confiscati. La Direttiva all’art.10 contiene un’indicazione che si pone come una sfida per le istituzioni italiane: quella di rendere l’intero sistema dell’amministrazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata il principale punto di riferimento dell’integrazione giuridica europea in un settore che coniuga legalità e sviluppo economico.

In particolare la Direttiva disegna una disciplina che in parte ricalca il modello italiano; in primis rileva l’esplicito riferimento alla “istituzione di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati, o meccanismi equivalenti”, come paradigma delle misure necessarie per garantire l’adeguata gestione dei beni sottoposti a sequestro in vista della confisca; conseguentemente l’obbligo degli Stati di “gestire in modo efficace i beni sottoposti a congelamento prima della confisca e preservarne il valore, in pendenza della decisione giudiziaria”. In secondo luogo la Direttiva impone a tutti gli Stati dell’Unione europea un obbligo di natura procedurale, consistente nel valutare l’adozione di misure che permettono di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale. Risulta chiaro che gli Stati membri sono tenuti a confrontarsi proprio con il modello italiano dell’utilizzazione per scopi di interesse pubblico o sociale. Certamente la possibilità che ciò si realizzi dipende unicamente dai risultati che l’Agenzia Nazionale sarà in grado di produrre.

L’obiettivo del tutto logico e apparentemente molto semplice della restituzione dei beni confiscati alla collettività e all’utilizzo sociale, presenta, però, all’attuazione concreta notevoli difficoltà.

Attualmente ci sono circa 14.000 beni confiscati in Italia in attesa di destinazione dei quali non esiste un censimento teso a definirne le potenzialità e la possibile destinazione.

Degli immobili confiscati circa l’80% presenta gravami tra cui i crediti garantiti da ipoteca che di fatto bloccano la destinazione per uso sociale del bene confiscato. Dal sequestro all’assegnazione possono passare anche 12 anni. Dal sequestro, alla confisca definitiva, invece, passano dai 5 ai 9 anni a causa dei lunghi tempi dei processi.

Un altro problema sorge poi con riguardo al pagamento dei mutui durante il processo, che sono stati accesi dai mafiosi. Di norma nessuno provvede a corrispondere le rate e così, con il tempo, crescono gli interessi di mora per il mancato pagamento e quando, a sentenza passata in giudicato, il bene entra tra le proprietà dello Stato, questo diventa debitore nei confronti della banca e quindi gravato dall’onere di risolvere il mutuo pagando.

Altre questioni attengono al fatto che buona parte degli immobili sequestrati e poi confiscati non vengono assegnati per problemi di natura giuridico-amministrativa, oppure vengono abbandonati al loro stato di degrado, mentre altri ancora vengono comunque utilizzati dagli stessi mafiosi o dalle loro famiglie.

Ancora più complessa è la situazione che riguarda le aziende (quasi 2000), che, invece, hanno spesso vita breve, soprattutto quelle commerciali, che quasi sempre sono destinate al fallimento, dovuto anche al fatto che il mafioso può dirottare la clientela e impedire di fatto la prosecuzione dell'attività. Inoltre senza la tutela dei boss, con l'applicazione delle leggi fiscali e sul lavoro fino ad allora disattese quasi del tutto, le ditte non sono più competitive, vanno fuori mercato e quando arriva lo Stato, affogano nei debiti e non sono risanabili.

È il fallimento italiano della vera lotta alle mafie. Oltre ad un danno economico, la gestione fallimentare dei beni confiscati, comporta un danno sociale e d'immagine per quello stesso Stato che giustamente si è impossessato di quei beni. Il tesoro vale quasi 2 miliardi di euro ma non si riesce a farlo fruttare.

Una corretta gestione dei beni confiscati alle mafie darebbe fiducia e nuova linfa all'anima di questo paese, darebbe un messaggio incredibile soprattutto alle nuove generazioni "le mafie possono essere sconfitte e con i loro ingiusti tesori lo Stato produce ricchezza, dà lavoro"⁸⁹

Cosa occorre per poter utilizzare bene e produttivamente i beni e le aziende sequestrate? Le associazioni impegnate su questa tematica hanno richiesto misure specifiche e speciali che, seppure condivisibili in linea teorica, potrebbero causare con la loro applicazione ulteriori effetti distorsivi dell'economia e del mercato.

In particolare la richiesta di – Istituire strumenti di finanza agevolata e di incentivazione fiscale, introdurre facilitazioni contributive per il mantenimento dei dipendenti, prevedere un welfare per ricollocare i lavoratori in caso di chiusura dell'attività⁹⁰ - potrebbe generare una tipologia di imprese privilegiate che alla luce delle agevolazioni di cui dispongono andrebbero ancora una volta a distorcere le regole della libera concorrenza. Sarebbero imprese che potrebbero godere di privilegi proprio sugli aspetti dove maggiormente è penalizzata la produttività delle imprese sane (fisco e costo del lavoro) e quindi non si realizzerebbe un vero cambiamento nel tessuto economico del territorio rispetto alla precedente gestione mafiosa se non per l'aspetto, certo non secondario, della legalità. Ma questo non basta.

L'obiettivo da raggiungere con la restituzione dei beni alla comunità non è solo il riutilizzo tout court, ma anche favorire il risanamento di un tessuto economico territoriale lacerato dalla presenza di imprese che, operando in concorrenza sleale, hanno impedito la prosperità di imprese sane e con esse lo sviluppo generale della popolazione⁹¹.

Il recupero delle imprese mafiose alla legalità non può essere un obiettivo avulso dal contesto economico generale nè fine a sé stesso, ma dovrebbe essere sistemico e orientato al sostegno dello sviluppo economico complessivo del territorio, agevolato e garantito dalla presenza operativa dello Stato che però non può perseverare in una logica di imprese privilegiate a danno di altre, neppure sotto l'aura della legalità!

⁸⁹ Ognibene S., "I Siciliani- Beni confiscati, capiamoci qualcosa", su http://salvatoreognibene.blogspot.it/2013_04_01_archive.html, 2013.

⁹⁰ Cfr. nota precedente.

⁹¹ Cfr. nota Barone G. e Mocetti S.

Vanno pertanto ritrovati sotto altri aspetti strategici, gestionali, amministrativi e di controllo le modalità di recupero delle aziende e la possibilità di rilancio delle stesse e del territorio.

Altro aspetto rilevante e condivisibile in toto è di formare dei veri e propri “manager”: amministratori giudiziari competenti che siano in grado di fare il loro mestiere fino in fondo e di programmare piani a medio e a lungo termine per le aziende confiscate.

Infatti uno degli argomenti maggiormente discussi relativamente al commissariamento delle imprese sequestrate è la reale capacità dei commissari di gestire le imprese. Spesso si tratta di professionisti qualificati che però non hanno competenze e qualità manageriali o imprenditoriali, non essendo queste caratteristiche richieste per accedere all’incarico.

Invece ciò che occorre è un manager in grado di valutare la reale capacità dell’impresa di stare sul mercato in assenza delle facilitazioni garantite dal sistema mafioso e, laddove la risposta sia positiva, che sia in grado di elaborare un piano strategico di gestione. Non basta per questo la professionalità di un qualificato commercialista ma serve una specifica competenza manageriale unita a una attenta formazione speciale con riguardo al contesto, estremamente peculiare, in cui si va a operare.

Non si tratta di imprese banalmente confiscate. Si tratta di imprese appartenenti a persone che sul territorio godono di “rispetto”, vale a dire che il territorio stesso potrebbe rifiutare e/o ostacolare il rientro nella legalità. I manager incaricati devono essere preparati anche a interloquire con un sistema territoriale quasi certamente ostile.

Anche l’accesso privilegiato a fonti di finanziamento, non in linea con quanto ottenibile da qualsiasi altra impresa, può avere effetti distorsivi indesiderati e può aumentare il rischio di infiltrazioni mafiose tese a riappropriarsi del bene e delle risorse rese disponibili .

In questa ottica diventano molto importanti non solo i metodi messi in campo per favorire il recupero e/o la continuità delle imprese confiscate, ma soprattutto i controlli esercitati da autorità indipendenti che impediscano il ritorno nel sistema mafioso.

Ad oggi non sembra che l’Agenzia sia stata dotata di risorse e strumenti adeguati per affrontare seriamente la sfida cui è preposta, anzi l’impressione è che l’interesse dei governi che si sono succeduti in questi anni sia andato in direzione opposta⁹² lasciando di fatto soli gli operatori a combattere la guerra senza il sostegno e l’appoggio dello Stato.

Nel 1987 Enzo Biagi intervista Giovanni Falcone e chiede: La mafia sembra invincibile. Si riuscirà mai a sconfiggerla?⁹³.

Falcone rispondeva: La mafia non è affatto invincibile, ha avuto un inizio e avrà una fine come tutto ciò che nasce dall’uomo. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave. Per

⁹² Cfr. intervista dott. Cillo, Cap. III, p.

⁹³ Intervista pubblicata su <http://freedomlibertadiparola.blogspot.it/search?q=leonardo+sciascia>, 2014, (ultima consultazione 10/02/16)

sconfiggere la mafia non occorrono eroismi, ma nella battaglia devono essere usate le forze migliori. Le forze dell'ordine e la magistratura devono essere dotate di strumenti adeguati.

Con il presente lavoro si è, dunque, tentato di spiegare la gravità del fenomeno mafioso, ripercorrendone l'evoluzione e fornendo alcuni dati indicativi del peso delle attività svolte da questo agente economico; ma soprattutto si è cercato di spiegarne gli effetti, preoccupantissimi, che genera sul tessuto economico, ponendoci dal punto di vista delle imprese presenti, appunto, tra le maglie di questo tessuto e che talvolta sono parte attiva del problema e talaltra vittime dei meccanismi "malati" dell'economia criminale.

Ma, come si è cercato di far emergere dall'analisi, un altro problema è costituito anche dagli strumenti predisposti dal legislatore; i quali, oltre ad essere arrivati con molto ritardo, non sembrano essere sufficienti per colpire la mafia in modo decisivo; sembrerebbe, infatti, che le criticità maggiori siano individuabili nell'eccessiva lentezza dei procedimenti di destinazione conseguenti alla confisca, nella scarsità di risorse destinate all'Agenzia, ma soprattutto nella mancanza d'interesse della politica a mettere a frutto queste risorse.

Questo lavoro ha raccolto non solo le testimonianze di personaggi che vengono a contatto con questa realtà, ma altresì diverse proposte che sono state avanzate per cercare di porre rimedio a questa situazione e volte a generare esternalità positive con lo sfruttamento di tali beni.

A modesto parere della scrivente, molte di queste ipotesi sarebbero senz'altro vagliabili e applicabili; darebbero la possibilità di generare un circuito virtuoso, non solo per il tessuto economico che manterrebbe in vita delle imprese che continuano a produrre, a garantire un lavoro a diverse famiglie e a far girare l'economia, quella sana, come testimoniato anche dal *case study* riportato; bensì anche per lo Stato il quale, ad esempio, potrebbe utilizzare i beni confiscati per gli uffici istituzionali, eliminando così i costi sostenuti per la locazione di immobili; potrebbe fornire una casa a chi non ha reddito, o agli immigrati; potrebbe venderli immediatamente, interi o in parti, non solo per evitare di disperdere risorse pubbliche per il loro mantenimento, ma altresì per recuperare delle risorse da reinvestire in altri beni.

Come già detto ci sarebbero davvero tantissimi modi in cui poter utilizzare al meglio queste risorse, e dunque, a conclusione di questa analisi non posso che sperare che, in un futuro prossimo, le soluzioni prospettate dagli addetti ai lavori, dagli studiosi e dalle associazioni vengano realizzate.

“Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia
svanirà come un incubo”
Paolo Borsellino

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA

AA. VV., “Amarcord: Enzo Biagi intervista Leonardo Sciascia”, su <http://freedomlibertadiparola.blogspot.it/search?q=leonardo+sciascia> (ultima consultazione 10/02/16), 2014.

- AA. VV., "From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe", Final Report of OCP - Organised Crime Portfolio, With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs, Edited by Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, 2015.
- AA. VV. "Mafia: affari sporchi in Europa", <http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/mafia-affari-sporchi-in-europa/25620/default.aspx> (ultima consultazione il 10/02/16).
- AA.VV., "Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale", working paper, Transcrime, presentato al convegno "la questione criminale nella società globale", Napoli, 1998.
- AA. VV., Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso, 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, Gennaio 2015.
- AA.VV., "Storia e sviluppo della Mafia", in Tesina Mafia, <http://www.tesinamafia.it/index.php/materie/storia/svilupposistemamafioso.html> (ultima consultazione 27/01/16)
- ARLACCHI P., La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno. Nuova edizione, Il Saggiatore, Milano, 2007.
- ID., La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, Il Mulino, Bologna, 1983 in U.D.A.I. Sezione Distrettuale di Bari "Gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata dopo le riforme sulla sicurezza pubblica. Un equilibrio instabile tra efficienza del sistema e recupero delle garanzie", *L'impresa mafiosa e la tutela delle ragioni dei terzi*, 2009.
- Ce.S.F.I., "Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro", in Money Laundering, 2012, <http://www.moneylaundering.it/2012/05/01/hello-world/> (ultima consultazione 27/01/2016).
- BARONE G. E MOCETTI S., "Natural disasters, growth and institutions: a tale of two earthquakes", Journal of Urban Economics, Volume 84, November 2014.
- DANIELE V. e MARANI U., "Criminalità e investimenti esteri. Un'analisi per le province italiane", 2008, in <https://www.researchgate.net/publication/23543784> (ultima consultazione 27/01/2016).
- DE MANDEVILLE B., (a cura di Giuseppe di Leva), *La favola delle api*, Firenze, Le lettere, 1995.
- FRIGERIO L., "La confisca dei beni alle mafie Luci e ombre di un percorso civile", in Fatti e Commenti, Aggiornamenti Sociali, 2009.
- GLEN S., "The Great Hanshin Earthquake", Fukushima, JPRI Occasional Paper, Japan Policy Research Institute, marzo 1995; <http://www.jpri.org/publications/occasionalpapers/op2.html> (ultima consultazione 27/01/2016).
- GRILLO M., SILVA F., "Impresa concorrenza e organizzazione, Lezioni di economia e politica industriale", s.l., Carocci Editore, 2009, Cap. III.
- LA SPINA A., "La Mafia", in Nuova informazione bibliografica, Il Mulino, 2006, p.59-76.

LA SPINA A. e SCAGLIONE A., “I costi dell’illegalità”, in Nuova informazione bibliografica, Il Mulino, 2011, p. 79-100.

LETIZI M., “I beni confiscati. Procedura di destinazione, best practices e casi concreti di soluzione”, Bancaria Editrice, collana Edibank, 2014.

MALTESE C., I rapporti tra le misure di prevenzione patrimoniali e la procedura fallimentare nel codice antimafia, *il Fallimentarista*, Giuffrè Editore, 2012,
http://www.ilfallimentarista.it/sites/default/files/uploads/pdf/MALTESE_misure_prevenzione_falimento_co_dice_antimafia.pdf (ultima consultazione il 3/02/2016)

MARENCO A., “L’evoluzione internazionale delle Triadi cinesi secondo il paradigma criminologico”,
<http://www.cesnur.org/2004/marenco.htm> (ultima consultazione 27/01/2016)

MINUTOLI G., “Crisi di impresa ed economia criminale Misure di prevenzione patrimoniale e soluzioni concordatarie”, IPSOA, Milano, 2011

ID., “Codice Antimafia: il rapporto tra misure di prevenzione, fallimento e tutela dei terzi”, in *Fallimento*, 2011.

OGNIBENE S., “I Siciliani- Beni confiscati, capiamoci qualcosa”, su
http://salvatoreognibene.blogspot.it/2013_04_01_archive.html (ultima consultazione 10/02/16), 2013.

Parere del CSM al Ministro della Giustizia sul testo del disegno di legge concernente “Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti” (delibera consiliare del 23 luglio 2015).

QUATTROCIOCCHI B., “L’economia dell’autoriciclaggio: tra norme, regole e dubbi interpretativi”, 2015.

SAVIANO R. “L’economia criminale si regge sul riciclaggio tra crisi, mafia e banche”,
<http://www.robertosaviano.com/l-economia-criminale-si-regge-sul-riciclaggio-tra-crisi-mafia-e-banche/>
(ultima consultazione 27/01/2016).

ROSSI T., “Le origini della Mafia: puntata 1 – il Risorgimento”, Le grandi inchieste, in Fatto Diritto Magazine, 2012, <http://www.fattodiritto.it/le-origini-della-mafia-1-puntata-il-risorgimento/> (ultima consultazione 27/01/16)

SCARPINATO R., “Stati mafia e sistemi criminali”, in Studi sulla questione criminale, Carocci, 2012.

SOS Impresa, “Il bilancio della mafia Spa”, audizione in Commissione Parlamentare Antimafia, 2012

ID., “Per non fallire di mafia”, convenzione nazionale delle associazioni antiracket e antiusura no profit, 2014.

STARLING C., “Un mondo di ladri, Le nuove frontiere della criminalita` internazionale”, Milano, 1994.

SYLOS LABINI P., Introduzione, Intoccabili, Travaglio M. e Lodato S., in *Futuropassato*, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2005.

UNODC, World Drug Report 2015,
https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf (ultima consultazione 26/01/2016).

VISCO I., intervento in apertura del convegno "Contrasto all'economia criminale: condizione per la crescita economica" organizzato dalla Banca d'Italia e dalla Fondazione CIRGIS - Ricerche giuridiche iniziative scientifiche, 2014.